


VIOLENZA DI GENERE E GIUSTIZIA

Cinque anni di Codice Rosso
tra norma, cultura e società

A cura di
Daniela Corso e Flavio Verrecchia



telefono **A**rcobaleno

POLITICHE
E SERVIZI
SOCIALI

FrancoAngeli 



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più: [Pubblica con noi](#)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "[Informatemi](#)" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

VIOLENZA DI GENERE E GIUSTIZIA

Cinque anni di Codice Rosso
tra norma, cultura e società

A cura di

Daniela Corso e Flavio Verrecchia

POLITICHE
E SERVIZI
SOCIALI

FrancoAngeli 

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835185314

Isbn: 9788835180876

Isbn e-book Open Access: 9788835185314

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza *Creative Commons*
Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale
(CC-BY-NC-ND 4.0).

Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni
della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Indice

Prefazione , di <i>Daniela Corso</i>	pag.	11
Introduzione , di <i>Flavio Verrecchia</i>	»	17
Executive Summary , di <i>Daniela Corso e Flavio Verrecchia</i>	»	21

Parte I **Contesto e prospettiva storica**

1. La violenza contro le donne nel lungo periodo , di <i>Flavio Verrecchia</i>	»	29
1.1. Introduzione	»	29
1.2. Le vittime di omicidio	»	30
1.2.1. Il contesto internazionale	»	30
1.2.2. Il contesto nazionale	»	31
1.3. Femminicidi	»	35
1.4. Dall’“uxoricidio” al “femminicidio”: evoluzione del discorso pubblico e delle rappresentazioni mediatiche della violenza contro le donne nell’Italia postunitaria	»	37
1.5. Conclusioni	»	40
2. La violenza contro le donne tra cultura, potere e diritto , di <i>Simona Ballabio</i>	»	41
2.1. Introduzione	»	41

2.2. Definizioni e concetti base	pag.	43
2.2.1. Ambito in cui si esercita la violenza	»	44
2.2.2. Natura dell'atto violento	»	45
2.3. Inquadramento teorico	»	48
2.3.1. Prospettiva femminista	»	48
2.3.2. Approccio sociologico	»	48
2.3.3. Approccio psicologico	»	49
2.3.4. Approccio giuridico e politico	»	49
2.4. Stereotipi e disuguaglianze di genere come terreno della violenza	»	50
2.4.1. Gli stereotipi di genere: le radici invisibili della violenza	»	50
2.4.2. Le disuguaglianze di genere: il terreno strutturale della violenza	»	51
2.4.3. Parità e prevenzione: un legame inscindibile	»	52
2.5. Femminicidio e violenza di genere in Italia: evoluzione storica, normativa e confronto internazionale	»	53
2.5.1. Dalla legittimazione alla criminalizzazione della violenza nel contesto italiano	»	53
2.5.2. Le radici internazionali, la Convenzione di Istanbul e il diritto dell'Unione Europea	»	54
2.5.3. Le recenti evoluzioni del quadro normativo italiano	»	55
2.5.4. Il confronto internazionale	»	57

Parte II

Dati e metodi

3. Nota metodologica , di <i>Flavio Verrecchia</i>	»	61
3.1. Dati	»	61
3.2. Approcci di analisi e le vittime di omicidio	»	61

3.2.1. La dinamica delle vittime di omicidio	pag.	62
3.2.2. L'analisi del trend dei dati relativi alle vittime di omicidio di genere femminile	»	64
3.2.3. L'analisi dell'accelerazione dei dati relativi alle vittime di omicidio di genere femminile	»	66
3.3. Il confronto tra dati Istat e Ministero dell'Interno	»	67
3.4. L'identificazione dei termini modali utilizzati nell'Italia postunitaria per qualificare le vittime di omicidio di genere femminile attraverso la lente della stampa	»	68
4. La statistica ufficiale e le vittime di violenza , di <i>Arianna Carra</i>	»	70
4.1. La violenza contro le donne: il contesto di riferimento delle statistiche ufficiali	»	70
4.2. Il quadro informativo "Violenza sulle donne"	»	72
4.3. Approfondimento: le indagini sulla violenza contro le donne. Alcune evidenze	»	73
4.3.1. La rilevazione dello <i>stalking</i>	»	75

Parte III

Risposta normativa e istituzionale

5. Il Codice Rosso , di <i>Elena Sorba</i>	»	81
5.1. Introduzione: violenza di genere, diritti umani e strategia di contrasto	»	81
5.2. Il Codice Rosso: contenuto, finalità e innovazioni legislative	»	82
5.3. L'impatto del Codice Rosso: cosa dicono i dati	»	84
5.3.1. Femminicidi	»	85
5.3.2. Atti persecutori (<i>stalking</i>)	»	87

5.3.3. Violenza sessuale	pag.	89
5.3.4. Maltrattamenti in famiglia	»	90
5.3.5. Reati introdotti dal Codice Rosso (2019): <i>revenge porn</i> , costrizione al matrimonio, lesioni permanenti al viso e violazione di misure cautelari	»	92
5.4. Misure di intervento e controllo	»	94
5.4.1. Braccialetti elettronici nel contrasto alla violenza di genere	»	94
5.4.2. I percorsi trattamentali per autori di violenza: sviluppi, criticità e contraddizioni del modello CUAV	»	95
5.5. Il Codice Rosso nel confronto europeo: modelli, strumenti e prospettive	»	98
6. Giurisprudenza e risposte istituzionali alla violenza di genere, di Elena Sorba	»	100
6.1. Quadro generale: giurisprudenza e assetto istituzionale della tutela	»	100
6.1.1. Il cambio di paradigma istituzionale nella protezione delle vittime	»	100
6.1.2. Orientamenti vincolanti delle Corti superiori	»	101
6.2. La giustizia nella prassi: l'inchiesta parlamentare della Commissione femminicidi	»	103
6.2.1. Vittimizzazione secondaria e violenza nei procedimenti familiari: evidenze dalla Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta	»	104
6.2.2. L'inchiesta parlamentare sui femminicidi: lacune giudiziarie e criticità strutturali	»	115

Parte IV

Linguaggi, cultura e trasformazioni sociali

7. Dal delitto d'onore al femminicidio: l'evoluzione del linguaggio giornalistico nella narrazione della violenza di genere, di <i>Elena Sorba</i>	pag.	123
7.1. Delitto d'onore: la lunga sopravvivenza di un paradigma culturale	»	125
7.2. Delitto passionale: l'emozione come attenuante narrativa	»	126
7.3. Uxoricidio: la persistenza di un lessico giuridico	»	128
7.4. Femminicidio: una svolta semantica e politica	»	130
7.5. Elementi di riflessione	»	133
 8. Stereotipi di genere e violenza nel contesto scolastico: analisi e prospettive educative, di <i>Daniela Corso, Stefania Quartarone, Flavio Verrecchia</i>	 »	 135
8.1. Introduzione	»	135
8.2. Premessa metodologica e quadro di riferimento	»	136
8.3. Diffusione e natura degli stereotipi di genere nel contesto scolastico	»	136
8.4. Contesti di apprendimento e interiorizzazione degli stereotipi	»	137
8.5. Impatti psicologici e sociali degli stereotipi di genere	»	138
8.6. Dalla discriminazione alla violenza: la funzione legittimante degli stereotipi	»	139
8.7. Il ruolo della scuola come agente di prevenzione	»	140
8.8. La formazione degli insegnanti come strumento di contrasto	»	141
8.9. Conclusioni: verso una pedagogia della parità e della prevenzione	»	141

Parte V
Allegati e approfondimenti

A1. Tavole dati , di <i>Flavio Verrecchia</i>	pag.	145
Bibliografia	»	151
Curatori e autori	»	157

Prefazione

di *Daniela Corso*

Quando, cinque anni fa, entrava in vigore la legge n. 69 del 2019 – il cosiddetto *Codice Rosso* – molti di noi hanno sperato che quel nome, così evocativo, potesse segnare davvero una svolta. *Codice rosso*: due parole che nel linguaggio dell'emergenza significano priorità assoluta, attenzione immediata, corsia preferenziale per chi rischia la vita. Ogni minuto conta.

E per me, psicologa e psicoterapeuta che da anni accompagna donne e bambine nel primo racconto delle violenze subite – proprio quello che viene raccolto “a codice rosso” davanti al magistrato o alla polizia giudiziaria – quelle parole avevano un significato concreto, tangibile. Quelle due parole avevano in sé la forza e l'urgenza della richiesta di aiuto.

Nella speranza collettiva, quella legge avrebbe dovuto garantire alle donne vittime di violenza una risposta più rapida, più giusta, più umana.

Cinque anni dopo, ci troviamo qui, a fare il punto. E non possiamo nasconderci dietro i formalismi. I numeri ci raccontano una storia diversa da quella che avremmo voluto leggere: i femminicidi non sono diminuiti. Anzi, dopo un breve calo nel 2019 – proprio l'anno di entrata in vigore della legge – le curve hanno ripreso a salire. E ogni numero che leggiamo nelle statistiche ha un volto, una voce, una storia. Le donne continuano a morire per mano di chi diceva di amarle, e la violenza, pur più visibile, non accenna a ritirarsi.

È da questa presa d'atto che nasce questo testo. **Non come un atto d'accusa, ma come un atto di responsabilità.** Abbiamo voluto guardare dentro e oltre la legge, interrogandoci su ciò che ha funzionato e su ciò che ancora manca. Abbiamo sentito il bisogno di capire perché, nonostante l'impegno legislativo, culturale e sociale, le donne continuano a soccombere. *Violenza di genere e giustizia. Cinque anni di Codice Rosso tra norma, cultura e società* è il frutto di un lavoro collettivo, lungo e appassionato, che ha coinvolto ricercatrici e ricercatori, docenti, professionisti che ogni giorno si confrontano con la realtà della violenza nei tribunali, nelle scuole, nei servizi, nei numeri e nelle parole.

Ognuno di noi ha portato il proprio sguardo: giuridico, sociologico, psicologico, statistico, educativo. Insieme, abbiamo provato a restituire un quadro complesso, dove **la dimensione normativa dialoga con quella storica e culturale.**

Abbiamo studiato le cifre – quelle nette, ufficiali, dei registri Istat e del Ministero dell'Interno – e le abbiamo lette in prospettiva storica. Abbiamo scavato nei linguaggi della stampa che ha raccontato le donne uccise, risalendo agli *uxoricidi* dell'Italia postunitaria, ai *delitti d'onore* del Novecento, fino all'emergere del *femminicidio*. Abbiamo confrontato i dati italiani con quelli di altri Paesi europei, scoprendo che l'Italia, pur avendo uno dei tassi di omicidio più bassi d'Europa, è tra i Paesi con la più alta quota di vittime donne. Abbiamo guardato la scuola, il linguaggio, gli stereotipi, l'educazione sentimentale, le radici culturali che ancora oggi rendono possibile – e in qualche modo tollerabile – la violenza.

Abbiamo messo a confronto i numeri e le parole, le statistiche e le rappresentazioni, per capire non solo *quanto* ma anche *come* la violenza continua a essere prodotta, raccontata e, talvolta, legittimata.

Questo testo non è solo una raccolta di dati o un bilancio normativo. È un viaggio nel tempo e nella coscienza collettiva. È il tentativo di leggere la violenza non come un evento eccezionale, ma come un **fenomeno strutturale, che cambia forma senza scomparire.** Abbiamo voluto mostrare come le radici della violenza affondino negli stereotipi, nelle disuguaglianze di genere, nella cultura del possesso e del

controllo, in quelle relazioni di potere che ancora oggi plasmano la vita quotidiana, l'educazione, il linguaggio, la politica.

Abbiamo analizzato la legge nel suo impianto tecnico e nelle sue ricadute concrete. Il Codice Rosso ha introdotto innovazioni importanti: l'obbligo per la magistratura di ascoltare la vittima entro tre giorni, l'aumento delle pene, l'introduzione di nuovi reati come il *revenge porn*, la costrizione al matrimonio, le lesioni permanenti al viso. **Il Codice Rosso ha migliorato la tempestività dell'intervento, ma resta fragile la rete di protezione.** Ha avuto il merito di riconoscere l'urgenza e di mettere la vittima al centro. Ha velocizzato le procedure, accorciato i tempi, reso più visibile il problema. Ma non ha inciso, almeno finora, sulla radice culturale della violenza.

Le norme sono necessarie, ma non sufficienti. Le leggi servono a definire ciò che una società considera intollerabile; ma perché quel limite diventi reale, occorre che le persone lo interiorizzino, che cambi il modo in cui guardiamo alle relazioni, alla libertà, alla differenza.

Nel lavoro dei vari capitoli, questa convinzione attraversa ogni pagina. I dati statistici si intrecciano con le riflessioni sui linguaggi dei media, con l'analisi dei percorsi educativi e dei contesti scolastici, con la discussione sulle politiche pubbliche e sui centri per uomini autori di violenza.

Abbiamo cercato di tenere insieme le dimensioni che spesso restano separate: **la repressione e la prevenzione, la tutela giuridica e la trasformazione culturale, l'urgenza dell'intervento e la lentezza del cambiamento.**

La parte forse più amara di questa ricerca è la constatazione che la violenza irrompe con crescente frequenza nell'ambito del sistema familiare e delle relazioni significative, contesti che dovrebbero invece garantire protezione e sicurezza. Oggi quasi tutte le donne uccise in Italia lo sono da qualcuno che conoscevano, da un partner o un familiare. L'intimità, che dovrebbe essere il luogo della cura e della fiducia, si trasforma troppo spesso nel luogo del pericolo. È qui che si manifesta il cuore del problema: la violenza non nasce dall'odio verso le

donne, ma da un'idea distorta delle relazioni e dei sentimenti, del potere e del possesso. E lo vediamo, persiste un modello culturale che continua a legittimare la disparità, il possesso, la prevaricazione, il silenzio. Un modello culturale che tollera stereotipi e schemi mentali attraverso le parole. In queste pagine, accanto ai numeri troverete riflessioni sulle parole. Perché le parole contano: possono ferire o placare, possono nascondere o possono rivelare. Possono perpetuare stereotipi o aprire spazi di libertà.

La violenza contro le donne rappresenta una delle più gravi e persistenti violazioni dei diritti umani, nonché un fenomeno sociale, radicato nei rapporti di potere asimmetrici tra uomini e donne. Essa non può essere ridotta a una mera sequenza di episodi isolati, poiché si inserisce in un sistema culturale e simbolico che, attraverso stereotipi, norme sociali e ruoli di genere, legittima e riproduce profonde disuguaglianze.

Ecco perché questo volume non si limita a misurare l'efficacia di una legge. Parla anche, e forse soprattutto, della necessità di una trasformazione culturale.

Perché non ci sarà Codice Rosso capace di salvare davvero le donne se non ci sarà, accanto alla legge, una scuola che educi al rispetto, una giustizia che sappia ascoltare, un'informazione che rinunci a banalizzare, una società che impari a riconoscere la violenza anche quando non lascia lividi, che riesca a leggerla non come emergenza episodica, ma come fenomeno strutturale. Non solo come reato da punire, ma come segnale di una disuguaglianza ancora profonda.

Cambiare la cultura della violenza significa cominciare nelle case, nelle scuole, nei giochi dei bambini: lì dove si impara il valore, la libertà e la dignità di ogni persona.

Il nostro auspicio è che questo lavoro possa servire non solo a chi studia o lavora in questo campo, ma a chiunque voglia capire. Che diventi uno strumento per orientarsi in una realtà difficile, per interrogarsi, per costruire politiche più efficaci e soprattutto relazioni più giuste.

Proteggere le donne oggi significa difendere la dignità di quelle di

ieri. Significa proteggere gli uomini e le donne di domani, perché – soprattutto quando la violenza avviene in famiglia – il bambino che vi è immerso è sempre l'elemento più fragile e indifeso del sistema familiare; e dal sistema familiare il bambino trae le lenti attraverso cui guardare se stesso e gli altri, l'uguaglianza e la disparità, il rispetto e la prevaricazione.

Ho visto cosa significa trovare il coraggio di parlare per la prima volta. Ho visto donne che nel racconto rivivevano tutto, ma cercavano di restare lucide per rispondere alle domande, e bambine che non sapevano ancora nominare ciò per cui erano chiamate a rendere testimonianza. Tutte, hanno visto il proprio confuso vissuto tradotto in linguaggio tecnico, giuridico, anonimo. Ma sono state ascoltate.

Perché ogni volta che una donna trova la forza di parlare, il mondo fa un piccolo passo avanti. E ogni volta che una società sceglie di ascoltarla davvero quel passo può divenire decisivo.

Il Codice Rosso ha rappresentato un passo importante, ma la sua efficacia dipenderà da ciò che sapremo farne come comunità. La violenza sulle donne non si sconfigge soltanto nei tribunali: si sconfigge nelle parole, nelle scelte, nell'educazione quotidiana. È questo il senso più profondo di questo volume: **trasformare l'emergenza in consapevolezza, la legge in cultura, la denuncia in cambiamento.**

Introduzione

di *Flavio Verrecchia*

La legge n. 69/2019, conosciuta come Codice Rosso, ha introdotto in Italia una significativa accelerazione nella gestione giudiziaria dei casi di violenza domestica e di genere. Tuttavia, la domanda da cui prende avvio questo volume non è se la legge sia necessaria, ma se sia sufficiente. Per rispondere, non è possibile limitarsi all'analisi normativa: occorre interrogare il fenomeno nella sua durata storica, nelle sue rappresentazioni e nelle sue radici culturali. Questa è la ragione per cui il percorso del volume non procede dalla norma alla società, ma avviene nell'ordine inverso: dal fenomeno alla norma, dalla struttura alla risposta istituzionale.

Il *fil rouge* che attraversa tutti i capitoli è una tesi chiara: **la violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e può essere modificato solo attraverso l'integrazione tra informazione, norme e trasformazione culturale.**

La **prima parte** del volume ricostruisce **il fenomeno nel lungo periodo**. Attraverso i dati storici sugli omicidi dal 1864 a oggi, emerge un quadro che mette in discussione molte interpretazioni comuni. In un Paese in cui la violenza letale è diminuita drasticamente, la percentuale di donne tra le vittime aumenta, e gli omicidi che sopravvivono ai processi di modernizzazione sono quelli che avvengono nelle relazioni intime e familiari. Il concetto di *femminicidio* non è dunque una categoria retorica, ma una categoria analitica: descrive una forma di violenza letale che non è casuale, bensì sistematica. Accanto alla dimensione quantitativa, questa sezione colloca la violenza all'interno

della costruzione sociale del genere, mostrando come ruoli, aspettative e gerarchie culturali ne alimentino la produzione.

La **seconda parte** affronta il nodo cruciale della **misurazione**. Se la violenza è un fenomeno strutturale, allora richiede strumenti strutturati di lettura. Qui il volume mostra quanto sia complesso definire e rilevare la violenza di genere: quali criteri distinguono un omicidio di una donna da un femminicidio? quali dati contare e con quali indicatori? Le analisi metodologiche su fonti diverse – Istat, Ministero dell’Interno, Eurostat – rivelano come la comprensione del fenomeno dipenda dalla qualità e dall’integrazione delle fonti. Senza questa base conoscitiva, ogni politica pubblica rischia di essere cieca.

Solo dopo aver definito **che cosa osserviamo e come lo osserviamo**, la **terza parte** introduce la **risposta normativa e istituzionale**. È qui che il Codice Rosso viene analizzato nella sua portata innovativa e nei suoi limiti applicativi: l’obbligo di ascolto rapido della vittima, l’introduzione di nuovi reati, l’inasprimento delle pene, ma anche l’ineguale implementazione sul territorio, l’insufficienza delle risorse, l’applicazione discontinua di strumenti di protezione come i braccialetti elettronici e i percorsi trattamentali per autori di violenza. I dati relativi al quinquennio post-2019 mostrano che la legge accelera i tempi, ma non modifica la frequenza della violenza letale. È un risultato cruciale: *la norma interviene sull’urgenza, ma non agisce sulle cause*.

Per agire sulle cause, occorre comprendere i **meccanismi culturali e simbolici** che rendono la violenza possibile. La **quarta parte** del volume prosegue questo percorso interrogando il linguaggio, gli stereotipi e i contesti formativi. L’analisi dell’evoluzione delle parole – da *uxoricidio* a *delitto d’onore*, fino a *femminicidio* – mostra come le società cambino non solo quando cambiano le leggi, ma quando cambiano le categorie con cui interpretano la realtà. Anche i percorsi scolastici vengono osservati come spazi in cui si formano – e possono essere decostruiti – modelli relazionali e aspettative di genere. L’educazione diventa qui il luogo della prevenzione primaria. L’unico contesto in cui si può intervenire *prima* che la violenza si manifesti.

Il percorso complessivo del volume è dunque circolare e coerente: dalla **storia** alla **misurazione**, dalla **norma** alla **trasformazione culturale**.

Ogni sezione mostra che un elemento senza l'altro non basta. La storia rivela la persistenza del fenomeno; i dati ne definiscono i contorni; la norma ne affronta l'urgenza; la cultura ne determina la possibilità di trasformazione.

Il Codice Rosso è un passo importante, ma la sua efficacia dipende dal sistema in cui opera. È efficace quando trova una rete che protegge, operatori formati, linguaggi che non colpevolizzano, contesti educativi che promuovono la parità. È fragile quando resta confinato alla sfera della giustizia penale.

È in questo dialogo tra livelli – statistico, storico, giuridico, culturale ed educativo – che si colloca il contributo del volume. La domanda che lo guida non è *se la legge funzioni*, ma *che cosa permette alla legge di funzionare*.

Solo quando prevenzione e repressione dialogano, quando l'intervento penale incontra la trasformazione simbolica, quando l'urgenza si unisce alla visione, la violenza può davvero cessare.

Executive Summary

di *Daniela Corso e Flavio Verrecchia*

A cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 69/2019 – il cosiddetto Codice Rosso –, la valutazione della sua efficacia nel contrasto alla violenza di genere restituisce un quadro articolato e ambivalente. L'analisi dei dati ufficiali (Eurostat, Ministero dell'Interno), dei trend storici e delle dinamiche sociali restituisce un quadro complesso, in cui l'innovazione normativa ha prodotto un miglioramento nella tempestività delle risposte istituzionali ma non una corrispondente riduzione della violenza letale contro le donne. L'opera esamina la violenza di genere nel lungo periodo, dal contesto postunitario fino all'età contemporanea, mettendo in evidenza la trasformazione quantitativa e qualitativa del fenomeno. Se nel XIX secolo la violenza omicida colpiva prevalentemente uomini, oggi la sua composizione si è radicalmente modificata: gli omicidi complessivi sono diminuiti di oltre l'80% rispetto all'Ottocento, ma la quota di vittime femminili è cresciuta costantemente, passando da una ogni dieci a circa quattro su dieci. L'Italia è oggi uno dei Paesi europei con il minor tasso di omicidi in assoluto, ma con la più alta percentuale di vittime di sesso femminile, pari al 35% nel 2023.

L'introduzione del Codice Rosso nel luglio 2019 ha rappresentato un momento di svolta nella legislazione italiana in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La legge ha rafforzato il sistema penale prevedendo:

- l'obbligo per la magistratura di ascoltare la vittima entro tre giorni dalla denuncia;

- l'aggravamento delle pene per reati di maltrattamento, violenza sessuale e *stalking*;
- l'introduzione di nuovi reati, come *revenge porn*, costrizione al matrimonio, lesioni permanenti al viso e violazione delle misure cautelari;
- l'ampliamento delle misure di protezione, tra cui il ricorso ai braccialetti elettronici e la possibilità di allontanamento immediato del responsabile.

L'obiettivo dichiarato era quello di creare una “corsia preferenziale” per le vittime, riducendo i tempi di intervento e limitando i rischi di reiterazione del reato. Tuttavia, i dati raccolti nel quinquennio successivo indicano che, pur in presenza di una maggiore rapidità procedurale, la violenza non ha conosciuto un calo strutturale. Al contrario, i femminicidi mostrano un andamento stazionario o in lieve crescita: **il 2019, anno di introduzione della legge, segna un minimo storico, seguito da un nuovo incremento.**

Il confronto tra il quinquennio precedente e quello successivo al Codice Rosso evidenzia una differenza significativa di tendenza. Tra il 2015 e il 2019 il numero di donne uccise era in costante diminuzione, con una riduzione media di circa sette-otto casi all'anno; tra il 2019 e il 2023 si osserva invece un'inversione, con un aumento medio di due vittime all'anno. L'attesa “rottura di tendenza” che avrebbe dovuto accompagnare l'entrata in vigore del Codice Rosso non si è dunque verificata: il provvedimento ha aumentato la reattività del sistema giudiziario ma non ha prodotto un calo strutturale della violenza letale contro le donne. Questi dati indicano che **l'efficacia del Codice Rosso si è concentrata più sul piano formale e procedurale che su quello sostanziale della prevenzione.**

Un aspetto di rilievo emerso dall'analisi riguarda la **sostanziale sovrapposizione tra vittime femminili e femminicidi**. Nel 2002, circa la metà delle donne uccise era vittima di partner o familiari; dal 2019 questa quota è stabilmente superiore all'80%. Ciò significa che quasi tutte le donne vittime di omicidio in Italia sono oggi vittime di femminicidio in senso proprio: la violenza estrema si consuma quasi esclusivamente nei contesti affettivi e domestici, dove i legami di fiducia e

dipendenza si trasformano in fattori di rischio. Questa sovrapposizione statistica e simbolica rivela la natura strutturale del fenomeno e la sua resistenza ai soli interventi repressivi.

Sul piano normativo, il Codice Rosso ha introdotto innovazioni di rilievo: la priorità assoluta nella trattazione dei casi di violenza domestica e sessuale, l'obbligo per la magistratura di ascoltare la vittima entro tre giorni, l'inasprimento delle pene e la creazione di nuove fattispecie di reato (*revenge porn*, costrizione al matrimonio, lesioni permanenti al viso, violazione delle misure cautelari). Tuttavia, l'efficacia applicativa risulta disomogenea e frammentata. La legge ha migliorato la visibilità e la tempestività delle indagini ma non ha inciso con pari efficacia sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime e sulla gestione dei rischi.

Particolarmente critica appare la dimensione dei dispositivi di controllo: **solo una quota minima delle denunce ha portato all'utilizzo di braccialetti elettronici** o ad altre misure restrittive, spesso per mancanza di risorse, ritardi burocratici o scarsa fiducia da parte dei magistrati. L'uso dei braccialetti elettronici, pur previsto come misura cardine di protezione, risulta marginale: nel 2023 meno del 4% delle denunce di violenza domestica ha comportato l'attivazione del dispositivo. Analoga criticità emerge nei **percorsi trattamentali per uomini autori di violenza** (Centri per Uomini Autori di Violenza, CUAV), pur ampliatisi, restano caratterizzati da un forte squilibrio tra finalità rieducativa e uso processuale. Se nel 2019 oltre il 40% degli accessi era spontaneo, nel 2022 questa percentuale è scesa al 10%, a fronte di un aumento marcato dei casi imposti dall'autorità giudiziaria come misura alternativa o condizionale alla sospensione della pena. Ciò suggerisce un **rischio di "formalizzazione" della presa in carico, non sempre accompagnata da un reale percorso di trasformazione comportamentale.**

Sul piano culturale e comunicativo, l'analisi storica del linguaggio giornalistico mostra una continuità simbolica tra passato e presente. Dall'"uxoricidio" ottocentesco al "delitto d'onore" del Novecento,

fino all'affermazione del termine "femminicidio" nei primi anni Duemila, si osserva un'**evoluzione semantica che riflette il progressivo riconoscimento della violenza contro le donne come fenomeno strutturale, e non come devianza individuale**. Tuttavia, il permanere nel discorso mediatico di narrazioni che richiamano "gelosia", "passione" o "raptus" come attenuanti rivela una persistente resistenza culturale e un parziale fallimento nella riformulazione collettiva dei significati della violenza.

Il bilancio complessivo a cinque anni dall'entrata in vigore del Codice Rosso è dunque duplice. Sul piano normativo, la legge ha consolidato la tutela giuridica delle vittime, accelerato le procedure e contribuito a una maggiore consapevolezza istituzionale. Sul piano sostanziale, tuttavia, non ha prodotto la "rottura di tendenza" auspicata: i femminicidi non diminuiscono, le violenze domestiche restano pervasive e la percezione sociale del rischio non è mutata in modo significativo.

In conclusione, la ricerca conferma che **la sola dimensione normativa non è sufficiente a modificare fenomeni sociali radicati**. Il Codice Rosso ha rappresentato un passaggio importante sul piano simbolico e normativo, segnando una svolta nella considerazione pubblica e istituzionale della violenza di genere. Tuttavia, a cinque anni dalla sua introduzione, i risultati empirici ne rivelano l'efficacia limitata in termini di riduzione del fenomeno. Il volume sottolinea che nessuna misura giuridica, per quanto tempestiva o severa, può produrre da sola un cambiamento strutturale senza una corrispondente azione educativa, culturale e politica. La violenza di genere richiede un approccio integrato che unisca prevenzione, formazione e trasformazione culturale. È necessario rafforzare la cooperazione tra forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali e centri antiviolenza; potenziare la formazione multidisciplinare degli operatori; e garantire l'applicazione effettiva delle misure previste. La sfida per il futuro è quindi duplice: da un lato, potenziare gli strumenti di prevenzione, monitoraggio e protezione, garantendo l'effettiva applicazione delle misure introdotte; dall'altro, promuovere una trasformazione culturale profonda, capace di smantellare stereotipi, relazioni di dominio e giustificazioni sociali

della violenza. **Solo l'integrazione di questi due livelli – normativo e culturale – potrà rendere il Codice Rosso non solo un segnale di allarme, ma un reale motore di cambiamento sociale.** Il Codice Rosso ha rappresentato un passo fondamentale nella direzione della tutela e del riconoscimento, ma la sua piena efficacia dipenderà dalla capacità della società e delle istituzioni di trasformarlo **da strumento di emergenza a politica strutturale di civiltà:** non soltanto una legge che punisce, ma un sistema che previene, protegge e restituisce libertà alle donne.

Parte I

Contesto e prospettiva storica

1. La violenza contro le donne nel lungo periodo

di *Flavio Verrecchia*

1.1. Introduzione


La violenza contro le donne costituisce una delle più gravi e persistenti forme di violazione dei diritti umani e rappresenta, al contempo, un indicatore strutturale della qualità democratica di una società. In tale prospettiva, la comprensione del fenomeno non può prescindere da un'analisi diacronica comparativa che consenta di coglierne le radici storiche, le trasformazioni sociali e le discontinuità normative. L'evoluzione dei tassi di omicidio e, in particolare, dei femminicidi, restituisce un quadro complesso in cui il generale calo della violenza letale convive con la persistenza – e l'aumento relativo – delle vittime di genere femminile. Lo studio delle dinamiche omicidiarie in Italia e nel contesto europeo offre un terreno privilegiato per interrogare le relazioni tra mutamenti culturali, processi di modernizzazione e permanenza di modelli patriarcali. L'analisi quantitativa dei dati, affiancata da una lettura qualitativa e simbolica, consente di individuare la dimensione strutturale della violenza di genere e la sua resistenza ai soli interventi repressivi o normativi. A partire da queste premesse, la sezione propone una ricostruzione articolata del fenomeno, esaminando l'andamento delle vittime di omicidio nel tempo, il differenziale di genere e le implicazioni del Codice Rosso. L'obiettivo è duplice: da un lato **restituire un quadro empirico aggiornato e comparabile**, dall'altro **favorire una riflessione critica sulla capacità delle politiche pubbliche di incidere sulle cause profonde della violenza contro le donne**.

1.2. Le vittime di omicidio

1.2.1. Il contesto internazionale


Nel panorama europeo, e in particolare tra i principali Paesi che si affacciano sul Mediterraneo – Francia, Grecia, Italia e Spagna –, l'Italia rappresenta, nel 2023, il Paese con il più basso numero di omicidi volontari in rapporto alla popolazione. Tale risultato è attribuibile anche al calo più marcato, tra il 2008 e il 2023, del numero complessivo di vittime di omicidio rispetto agli altri Paesi considerati. Tuttavia, se il dato quantitativo appare positivo, quello compositivo restituisce un quadro meno confortante: l'Italia è, infatti, il Paese in cui la quota di donne tra le vittime di omicidio è più elevata. Nel 2023, le vittime di genere femminile rappresentano il 35% del totale, contro il 34% in Spagna, il 29% in Francia e il 21% in Grecia (Figure 1.1 e 1.2). Questo dato evidenzia come, pur **in un contesto generale di riduzione della violenza letale, permangano strutture culturali e relazionali che espongono in modo sproporzionato le donne a forme di violenza estrema**. Tale asimmetria suggerisce che la diminuzione della violenza generale non comporta automaticamente un miglioramento nella tutela delle donne, indicando la persistenza di una componente strutturale di genere nella violenza omicida.

Figura 1.1 – Vittime di omicidio, Alcuni paesi europei, 2008-2023 (valori per 100.000 abitanti)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Eurostat.

Figura 1.2 – Vittime di omicidio di genere femminile sul totale, Alcuni paesi europei, 2008-2023 (valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Eurostat.

1.2.2. Il contesto nazionale

L'analisi storica della violenza omicida in Italia rivela una traiettoria di lungo periodo caratterizzata da un progressivo e significativo declino dei tassi di omicidio, interrotto solo da specifici momenti di crisi, come i conflitti mondiali e gli “anni di piombo”.

1.2.2.1. 160 anni di omicidi in Italia

Le statistiche del Regno d'Italia relative al 1867 descrivono un Paese profondamente violento, con una media di sei omicidi al giorno – sei volte superiore rispetto ai livelli attuali. Nel corso di oltre un secolo e mezzo, la violenza letale ha seguito un sentiero discendente: dai diciannove omicidi ogni 100.000 abitanti nel XIX secolo si è passati a valori inferiori a uno per 100.000 negli anni più recenti. Tuttavia, questa tendenza positiva non si distribuisce uniformemente tra i generi. Per gli uomini, il calo è stato drastico – da 1.771 vittime nel 1864 a 314 nel 2024 –, mentre per le donne la riduzione risulta più contenuta, da 255 a 113 (Figure 1.1 e 1.2) vittime nello stesso arco temporale.

Questa minore flessione suggerisce che **le trasformazioni sociali, normative e culturali che hanno inciso sul complesso della violenza maschile non hanno avuto la stessa efficacia nei confronti delle dinamiche di genere, spesso radicate nelle relazioni familiari e affettive.** In effetti, la diminuzione delle vittime legate al terrorismo e alla criminalità organizzata è stata in parte compensata dalla persistenza della violenza domestica, che continua a rappresentare una delle principali cause di morte violenta tra le donne.

La quantificazione degli omicidi di donne potrebbe risentire di una parziale sottostima, che tuttavia non pare tale da alterare in modo significativo la comprensione complessiva del fenomeno. L'analisi della distribuzione dei suicidi per genere nel 1867 (Tavola 1.1), ad esempio, evidenzia, un elemento di possibile contraddizione: il 56% dei suicidi (80 su 143) riguarda donne coniugate (Tavola 1.2), frequentemente classificate all'interno di categorie diagnostiche di natura psichiatrica – quali “alienazione mentale”, “delirio”, “monomania” – o “cause ignote” (96 su 143) – nonostante la grande maggioranza di esse risultasse in condizione professionale attiva o possidente (120 su 143). Questa apparente discrepanza tra la classificazione delle cause di morte e le condizioni sociali delle vittime induce a ipotizzare che una parte di tali “suicidi” possa in realtà celare episodi di violenza domestica e omicidi non riconosciuti come tali dalle autorità dell'epoca. Pur non consentendo una rettifica statistica dei dati, tale evidenza sollecita una riflessione critica sulle modalità di registrazione e interpretazione storica della violenza di genere, nonché sulla propensione, allora diffusa, a occultarne la portata sociale e simbolica.

Tavola 1.1 – Morti violente per tipologia e genere, Italia 1867 (valori assoluti e percentuali)

MORTI VIOLENTE	Numero effettivo			Per 100	
	TOTALE	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Accidentali.....	5 809	4 149	1 660	71	29
Suicidi.....	753	610	143	81	19
Omicidi.....	2 626	2 319	307	88	12
Duelli.....	2	2	„	100	„
Esecuzioni capitali...	4	4	„	100	„
TOTALE.	9 194	7 084	2 110	77	23

Fonti: Regno d'Italia (1869).


Tavola 1.2 – Suicidi per stato civile e genere, Italia 1867

STATO CIVILE DEI SUICIDI	NUMERO DEI SUICIDI				
	Cifre effettive			Su 1000	
	TOTALE	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Celibi.....	306	268	38	355,91	50,47
Coniugati.....	321	241	80	320,05	106,24
Vedovi.....	98	75	23	99,60	30,54
Stato civile ignoto.	28	26	2	34,53	2,66
TOTALE.	753	610	143	1000	


Fonti: Regno d'Italia (1869).

Figura 1.3–Omicidi volontari, Italia 1864-2024

(a: valori assoluti)



(b: valori per 100.000 abitanti)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Fonti: Regno d'Italia (1871) e Ministero di grazia e giustizia (anni 1880-1935); Istat, Rilevazione dei reati per cui è iniziata l'azione penale (dal 1936), Ministero dell'Interno.


Note: (a) I dati del 1866 non includono il Veneto. (b) Dal 1940 al 1949, dal 1961 al 1967 Tra il 1975 e il 1982 non si dispone di dati disaggregati per omicidi consumati e tentati. (c) Dal 1925 al 1942 è incluso il distretto di Fiume. (d) Fino al 1974 sono compresi l'omicidio del consenziente e l'omicidio a causa di onore.

1.2.2.2. Vittime di omicidio di genere femminile

Negli ultimi vent'anni, il numero complessivo di vittime di omicidio in Italia ha continuato a diminuire, passando da quasi due a meno di una al giorno. Nel 2002 si contavano 642 vittime, valore più che doppio rispetto a quello del 2019 (indice 204, 2019=100). Tuttavia, le vittime di genere femminile mostrano una dinamica più stabile, con un punto di minimo proprio nel 2019, anno di introduzione del cosiddetto *Codice Rosso*. Il diverso ritmo di riduzione tra uomini e donne evidenzia come le trasformazioni normative non abbiano inciso in modo uniforme sui diversi tipi di violenza.

L'introduzione del Codice Rosso, pur rappresentando un passo significativo nella tutela delle vittime e nella velocizzazione delle procedure giudiziarie, non ha generato – almeno nel breve periodo – una discontinuità statistica nella frequenza degli omicidi di donne. Ciò suggerisce che la sola dimensione normativa non sia sufficiente senza un parallelo intervento culturale e preventivo.

Figura 1.4– Vittime di omicidio, per genere, Italia 2002-2023 (valori assoluti)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'interno.


1.3. Femminicidi

I femminicidi – qui intesi come omicidi in cui l'autore è un partner, un ex partner o un familiare – costituiscono una proxy rilevante per

misurare la specifica violenza di genere. La serie storica mostra una sostanziale stazionarietà del fenomeno, con un andamento simile a quello delle vittime femminili complessive, specialmente negli anni più recenti (Figura 1.5). Nel 2023 l'indice numerico dei femminicidi (2019=100) si attesta a 101, confermando l'assenza di variazioni significative dopo l'introduzione del Codice Rosso.


Nel 2002 i femminicidi rappresentavano circa il 52% degli omicidi di donne, mentre nel 2023 tale quota è salita all'80% (Figura 1.6). **Questo dato testimonia una crescente sovrapposizione tra la categoria delle donne uccise e quella delle vittime di femminicidio**, indicando che oggi la violenza letale sulle donne si consuma prevalentemente in ambiti domestici e affettivi, dove i legami di fiducia e dipendenza si trasformano in fattori di rischio. In prospettiva interpretativa, ciò riflette la persistenza di un modello relazionale patriarcale, in cui la violenza non è un episodio eccezionale ma un esito estremo di rapporti di potere e controllo che si riproducono quotidianamente. La dimensione culturale del femminicidio – intesa come prodotto di una socializzazione ancora intrisa di disuguaglianze simboliche – deve pertanto essere riconosciuta come un elemento strutturale del problema, non come una sua semplice cornice.

Figura 1.5 – Femminicidi (proxy), Italia 2002-2023 (valori assoluti)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'interno.

Figura 1.6 – Vittime di omicidio di genere femminile, Italia 2002-2023 (valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'interno.

1.4. Dall’“uxoricidio” al “femminicidio”: evoluzione del discorso pubblico e delle rappresentazioni mediatiche della violenza contro le donne nell’Italia postunitaria

L’analisi storica del linguaggio giornalistico e della rappresentazione mediatica della violenza contro le donne consente di osservare l’evoluzione del discorso pubblico e delle categorie interpretative adoperate. Attraverso gli archivi storici delle principali testate nazionali emerge che, dall’Unità d’Italia fino agli anni Settanta – epoca della legge sul divorzio –, il termine più diffuso per descrivere l’uccisione di una donna era “uxoricidio” (Figura 1.7). Successivamente, con l’emergere dei concetti di “delitto passionale” e “delitto d’onore”, il linguaggio rifletteva ancora una visione profondamente androcentrica, che tendeva a giustificare o attenuare la responsabilità maschile attribuendola a motivazioni emotive o all’onore familiare.

La scarsa presenza di articoli dedicati alle donne uccise durante i conflitti mondiali costituisce un elemento di apparente contraddizione rispetto all’elevato livello di violenza che segnò quei periodi. Tale silenzio mediatico può essere letto come il riflesso di una sottorappresentazione del fenomeno nelle cronache dell’epoca o, più sottilmente, come l’effetto di uno spostamento temporaneo della violenza verso il fronte bellico, dove erano gli uomini, impegnati a combattersi tra loro, a rappresentare il principale teatro della morte.


Con la fine del delitto d'onore, abrogato negli anni Ottanta, la stampa italiana si trova priva di un linguaggio consolidato per nominare e interpretare gli omicidi di donne. Per un lungo periodo, il discorso pubblico oscilla tra la riproposizione di categorie morali tradizionali e la ricerca di nuove forme di significazione. Solo con l'ingresso nel lessico giornalistico e politico del termine *femminicidio*, progressivamente affermatosi a partire dagli anni Duemila, si assiste alla costruzione di un nuovo quadro interpretativo capace di riconoscere tali delitti come manifestazioni di una violenza strutturale e sistemica di genere. L'evoluzione semantica da "uxoricidio" a "femminicidio" non rappresenta soltanto un cambiamento terminologico, ma una trasformazione epistemologica e politica: il riconoscimento della violenza contro le donne come problema strutturale di genere e non come deviazione individuale. Tale passaggio segna il progressivo affermarsi di una consapevolezza collettiva, pur ancora parziale, della radice culturale e sistemica del fenomeno.

Nonostante l'avanzamento normativo e il mutamento del linguaggio, episodi recenti testimoniano la persistenza di narrazioni mediatichesche che continuano, in modo più o meno esplicito, a giustificare o attenuare la responsabilità degli autori¹. La sopravvivenza di retoriche che richiamano la "gelosia", la "passione" o il "raptus" come motivazioni attenuanti rivela una continuità simbolica tra il passato e il presente, che ostacola una reale trasformazione culturale.


¹ Osservando lo stesso grafico ma con l'accento sulla struttura, sulla composizione rispetto all'uso dei termini all'interno di ciascun quinquennio si può ad esempio osservare come il delitto d'onore non sparisca mai del tutto. Purtroppo, per quanto possa essere inverosimile si trovano articoli di giornale che parlano di assassini di donne assolti nonostante il reato e la sentenza siano successivi all'introduzione del Codice Rosso (titolo: *"Uccise la moglie, assolto: 'delirio di gelosia' [...]* Ottobre 2019, *La Scientifica porta via il cadavere di Cristina Maioli, 63 anni, uccisa dal marito Antonio Gozzini a colpi di coltello"*, Giovedì 10 dicembre 2020 *Corriere della Sera*).

Figura 1.7 – Articoli di giornale, Italia 1876-2024

(valori percentuali sul totale)



(valori percentuali per quinquennio)



Fonti: Corriere della Sera (1876–2024).

Note: **Termini ricercati:** “uxoricidi”, “delitto” e “passionale”; “delitto”, “onore” e “donna”; “femminicidi”. **Argomento:** “reati omicidi”; **Testata:** “Corriere della Sera”. **Edizione:** “nazionale”.

1.5. Conclusioni

L'analisi congiunta dei dati storici, delle dinamiche recenti e delle rappresentazioni mediatiche conferma che **la violenza contro le donne non è un fenomeno residuale, ma una costante storica** che muta forma senza dissolversi. Rispetto al passato, sempre più spesso la violenza letale sulle donne si consuma in ambiti domestici e affettivi.

L'efficacia delle politiche di contrasto – come il Codice Rosso – deve pertanto essere valutata non solo in termini di variazioni statistiche, ma alla luce della capacità di produrre cambiamento culturale, promuovere l'autonomia femminile e smantellare le strutture sociali che legittimano la subordinazione di genere.

2. La violenza contro le donne tra cultura, potere e diritto

di *Simona Ballabio*

2.1. Introduzione

La violenza contro le donne rappresenta un **fenomeno sociale** diffuso e persistente a livello globale, nonché una delle principali **violazioni dei diritti umani**. Pur assumendo forme e intensità diverse in base ai contesti storici e culturali, essa si manifesta come espressione di disuguaglianze strutturali tra uomini e donne e riflette la persistenza di rapporti di potere asimmetrici. Parlare di violenza contro le donne significa andare oltre la mera dimensione individuale e analizzare un fenomeno radicato nelle strutture sociali, nei sistemi culturali e nelle rappresentazioni simboliche che contribuiscono a mantenerlo e riprodurlo. La violenza di genere, infatti, non si esaurisce in atti episodici, ma si incardina nell'interconnessione di dimensioni differenti: si manifesta in comportamenti, azioni e linguaggi più o meno visibili, ma affonda le proprie radici nella sfera culturale e sociale. In questo senso, il concetto di "genere" non rimanda semplicemente alle differenze biologiche tra uomini e donne, ma alla costruzione sociale e culturale dei ruoli e delle aspettative che storicamente hanno contribuito a legittimare pratiche discriminatorie e violente, incidendo profondamente sul riconoscimento della libertà femminile e della piena cittadinanza delle donne (Butler, 1990; Connell, 1987; Walby, 2011).

Pertanto, alla base di queste forme di violenza si trova il concetto di **genere come costruzione sociale**. Il genere non coincide con il sesso biologico, ma riguarda l'insieme di ruoli, aspettative e significati

che una determinata società attribuisce a uomini e donne. Tale costruzione sociale produce modelli di comportamento ritenuti “appropriati” per ciascun genere e, al tempo stesso, giustifica gerarchie e rapporti di potere. Le implicazioni di questa prospettiva sono rilevanti: se il genere è frutto di una costruzione culturale, la violenza di genere non è un fatto naturale o inevitabile, ma un fenomeno storico e sociale che può essere decostruito e trasformato attraverso il cambiamento delle norme, delle rappresentazioni e delle pratiche sociali.

La violenza maschile contro le donne è, infatti, un fenomeno antico, ma riconosciuto nella sua vera natura solo in tempi recenti. Le **resistenze culturali** ne hanno a lungo ostacolato la comprensione, poiché la sua emersione è strettamente legata al conflitto che accompagna il percorso di liberazione e autonomia femminile. Oggi disponiamo di un quadro normativo aggiornato e di una maggiore consapevolezza sociale, ma il problema resta drammaticamente attuale: i **femminicidi** sono ancora numerosi e, sebbene le denunce siano aumentate, gran parte della violenza rimane sommersa, spesso considerata un fatto privato (Re, 2024).

Per prevenire e combattere efficacemente la violenza è necessario prima di tutto saperla riconoscere. Il **riconoscimento precoce** è una condizione imprescindibile per garantire protezione alle vittime, perseguire i responsabili e attuare in modo pieno le linee guida internazionali. In questo percorso, la formazione riveste un ruolo centrale: è l'elemento chiave per rendere efficaci le azioni previste e per assicurare la corretta applicazione delle politiche di prevenzione e contrasto.

Il cammino di libertà intrapreso dalle donne nel corso dei decenni dimostra che il cambiamento è possibile: mentalità e abitudini profondamente radicate possono trasformarsi. Ma questo cambiamento richiede un progetto concreto, fondato su azioni politiche e culturali mirate, capaci di incidere sulle cause profonde della violenza e di promuovere una reale parità.

L'Italia dispone oggi di **buone leggi**, ma la loro efficacia dipende dalla **concreta applicazione**, dal reperimento delle risorse adeguate per la loro piena implementazione e dalla preparazione di chi le attua. È fondamentale che la **formazione** sia adeguata, omogenea e diffusa

tra tutti coloro che entrano in contatto con le vittime e con eventuali minori coinvolti – operatori sanitari, forze dell’ordine, magistrati e personale dei servizi sociali (Re, 2024).

Infine, la violenza contro le donne deve essere riconosciuta per ciò che è: un **problema collettivo e strutturale**, non privato. Deve essere sottratta allo scontro politico e alle sue strumentalizzazioni, per diventare terreno condiviso di responsabilità pubblica, di impegno culturale e civile. Solo in questo modo sarà possibile costruire una società realmente libera, giusta e paritaria (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2025).

2.2. Definizioni e concetti base

Il primo aspetto da affrontare è l’aspetto terminologico sia per definire l’accezione semantica della violenza contro le donne sia per definire i vari tipi di violenza contro le donne.

La violenza contro le donne si inserisce in un concetto più ampio che è la violenza di genere che fa riferimento a qualsiasi atto di violenza, minaccia o coercizione basato sul genere e diretto a una persona in quanto appartenente a un determinato sesso o identità di genere. Essa non si limita al rapporto uomo-donna, ma include tutte le dinamiche in cui l’asimmetria di potere fondata sul genere diventa terreno di abuso e discriminazione. In questo senso, rientrano nella violenza di genere anche fenomeni quali la transfobia o le discriminazioni legate all’orientamento sessuale. Tuttavia, la **violenza contro le donne**, pur essendo una forma specifica di violenza di genere, costituisce la declinazione storicamente e statisticamente più diffusa. Le Nazioni Unite la definiscono come *“ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti, o possa comportare, per le donne danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, comprese le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata”*.

In questo caso, la violenza è interpretata come conseguenza diretta delle disuguaglianze strutturali tra uomini e donne e ha a che fare con vari ambiti di vita.

La violenza contro le donne può essere classificata secondo criteri differenti, in particolare in base all'ambito in cui si esercita e alla natura dell'atto violento. I diversi tipi di violenza, soprattutto in relazione alla natura dell'atto, possono essere distinti a fini analitici, anche se nella realtà spesso si manifestano in forma multipla e con confini non sempre netti.

2.2.1. Ambito in cui si esercita la violenza

La violenza contro le donne può manifestarsi in diversi contesti, come quello lavorativo, sociale o online; tuttavia, la violenza domestica resta la più diffusa e insidiosa, perché colpisce nell'ambito delle relazioni affettive e familiari, spesso nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro.

La **violenza domestica** comprende tutti gli atti di violenza che avvengono all'interno della famiglia o del nucleo familiare, tra coniugi, partner attuali o precedenti, anche senza convivenza (Baldry, 2016). Non dipende quindi dal luogo in cui si manifesta, ma dal tipo di relazione che lega autore e vittima. È un fenomeno diffuso e trasversale, che riguarda tutte le classi sociali, culturali e anagrafiche, e presenta un alto “numero oscuro”, cioè una parte sommersa non denunciata. Si manifesta attraverso azioni fisiche e sessuali, coercizione psicologica, controllo economico e comportamenti persecutori che tendono a cronicizzarsi, con gravi danni psicologici e limitazioni alla libertà personale. L'evoluzione e il radicamento della violenza all'interno della relazione seguono un modello comportamentale di natura ciclica, descritto per la prima volta da Leonore Walker (1979), che ha introdotto il concetto di “*ciclo della violenza*”. Con questa espressione si indica il progressivo e distruttivo vortice in cui la vittima di violenza continuativa e sistematica da parte del partner viene gradualmente intrappolata, fino a uno stato di assoggettamento e manipolazione psicologica. Ciclo che si articola in tre fasi: la tensione (controllo, svalutazione, colpevolizzazione della donna), l'esplosione (violenza fisica o sessuale) e la riconciliazione o “luna di miele”, segnata da pentimento e promesse di cambiamento. Questo ciclo intrappola la vittima in una spirale di paura, dipendenza e senso di colpa da cui è difficile uscire.

2.2.2. Natura dell'atto violento

Rispetto alla natura dell'atto violento, riferendosi alla classificazione adottata dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (2025), si rileva: la violenza fisica e femminicidio, la violenza sessuale, la violenza psicologica, la violenza economica, la violenza assistita, il cyberviolenza, a cui si aggiunge la vittimizzazione secondaria.

La **violenza fisica** è una delle principali forme di violenza contro le donne e consiste nell'uso intenzionale della forza o del potere, o nella minaccia del loro uso, capace di provocare lesioni, danni fisici o psicologici, privazioni, e persino la morte (definizione OMS). Le conseguenze possono essere gravi e durature, sia sul piano fisico che mentale, con un impatto cumulativo in presenza di più tipi di abuso. Le lesioni variano da abrasioni, ecchimosi e fratture a ferite da taglio o da arma; possono derivare da schiaffi, pugni, spintoni, bruciature o percosse con oggetti. Spesso, però, gli effetti più comuni non sono le ferite visibili ma i disturbi funzionali strettamente legati all'abuso. La violenza fisica con gli effetti più estremi è il **femminicidio** che non coincide con ogni uccisione di una donna, ma indica la morte violenta di una donna in quanto donna, per motivi legati al genere in ambito familiare, relazionale o sociale, anche per azione o omissione dello Stato (Re, 2024).

La **violenza sessuale** è una grave violazione dei diritti umani che lede sicurezza, salute, libertà, dignità e integrità fisica e psichica delle donne. L'OMS la definisce come qualsiasi atto sessuale o tentativo, commento/apprezzamento sessuale indesiderato o sfruttamento, imposto tramite coercizione, da chiunque e in qualunque contesto (famiglia, lavoro, spazio pubblico/online). Include lo stupro e il tentato stupro, le molestie fisiche e verbali, i toccamenti non voluti, l'abuso su minori, e la diffusione illecita di immagini sessuali; sussiste anche quando la vittima non può esprimere un consenso valido (uso di alcol/droghe, età, disabilità). Il consenso deve essere esplicito, libero, informato, non coartato, preliminare e continuo per tutta la durata e modalità dell'atto.

In guerra e nei conflitti la violenza sessuale è riconosciuta come crimine internazionale (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2.467 del 23 aprile 2019). Gli effetti sono profondi e duraturi su salute fisica, mentale e vita sociale, perché la violenza sessuale è un atto di potere e controllo, non sempre accompagnato da forza fisica evidente.

La **violenza psicologica** è una forma di maltrattamento ricorrente nelle relazioni intime, fondata su controllo e manipolazione delle emozioni e della vita spesso della partner, attraverso atti verbali e comportamentali (svalutazioni, umiliazioni, minacce, isolamento, gelosia patologica, sorveglianza, divieti, *gaslighting*, indifferenza emotiva) che minano identità, dignità e autostima, fino all'assoggettamento. Pur avendo confini meno visibili rispetto alla violenza fisica ed essendo difficile da provare giuridicamente, è reale e pervasiva, spesso precede o accompagna altre forme di violenza (fisica, sessuale, economica), segue un andamento ciclico e produce gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica della vittima. È riconosciuta nell'ordinamento attraverso diverse fattispecie (minacce, violenza privata, lesioni personali, *stalking*, maltrattamenti in famiglia).

La **violenza economica** è una forma di controllo e coercizione che limita l'autonomia e l'indipendenza finanziaria di una donna, attraverso la privazione o gestione forzata delle risorse economiche, l'impedimento a lavorare o a disporre liberamente del proprio denaro, l'imposizione di decisioni finanziarie e la mancanza di trasparenza nella gestione familiare. È una violazione dei diritti umani e una discriminazione di genere poiché mira a sottomettere la vittima e mantenerla in una condizione di dipendenza e vulnerabilità. Si manifesta con comportamenti come l'esclusione dai conti correnti, il controllo delle spese, la negazione di fondi per bisogni personali o familiari, fino al vero e proprio spossessamento dei beni. Gli effetti principali sono la perdita di autonomia economica, l'isolamento e l'escalation verso altre forme di violenza, soprattutto psicologica.

La **violenza assistita** si riferisce a tutti gli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale, verbale o economica compiuti su figure di riferimento o su persone affettivamente significative, a cui bambini e

bambine assistono direttamente, indirettamente o percepiscono gli effetti. È riconosciuta come una forma di maltrattamento primaria e i minori che vivono in contesti di violenza domestica subiscono gravi danni fisici, emotivi e cognitivi: sviluppano paura, ansia, disturbi del sonno, difficoltà scolastiche, senso di colpa, depressione e possono riprodurre in futuro comportamenti violenti. Il coinvolgimento può avvenire anche durante o dopo la separazione dei genitori, quando il padre maltrattante usa i figli per continuare a controllare la madre. La violenza assistita colpisce dunque due vittime: la donna e i suoi figli, entrambi traumatizzati. Per proteggere i minori è essenziale interrompere la violenza contro la madre, offrendo sostegno e sicurezza all'intero nucleo.

La **cyberviolenza** è una forma di violenza di genere commessa attraverso le tecnologie digitali e i mezzi di comunicazione online, che può causare o favorire danni fisici, sessuali, psicologici o economici. Comprende atti come molestie, *stalking* informatico, diffusione non consensuale di immagini intime, discorsi d'odio di genere, furto d'identità, hacking e ricatti digitali. Può avvenire sia nella vita privata che pubblica, e spesso rappresenta il prolungamento online di forme di violenza offline, alimentando controllo, umiliazione e isolamento della vittima. Colpisce in modo sproporzionato donne e ragazze, limitandone la libertà d'espressione, la partecipazione sociale e l'autonomia.

La **vittimizzazione secondaria** è la seconda forma di trauma o danno che una vittima di violenza subisce a causa del comportamento inadeguato o colpevolizzante delle istituzioni e dei professionisti con cui entra in contatto dopo il reato – come forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali, sanitari o media. Si manifesta attraverso mancanza di ascolto ed empatia, dubbi sulla credibilità della vittima, insinuazioni di corresponsabilità o esposizione pubblica non etica, generando nuova sofferenza e senso di colpa. In pratica, la vittima, invece di essere sostenuta nel percorso di giustizia e cura, viene colpevolizzata, giudicata o non creduta, rivivendo così parte del trauma subito e incontrando ostacoli nel suo processo di recupero e tutela dei propri diritti.

2.3. Inquadramento teorico

La violenza di genere, che si manifesta in una pluralità di forme come illustrato nel paragrafo precedente, è un fenomeno complesso che non può essere compreso attraverso un'unica lente interpretativa. Diversi approcci teorici hanno contribuito a definire le cause, le modalità di espressione e le implicazioni del fenomeno, offrendo prospettive tra loro complementari. L'inquadramento teorico mette in luce come la violenza contro le donne non possa essere ricondotta unicamente a una dimensione individuale o privata, ma debba essere compresa nell'intersezione tra dinamiche diverse, tra cui psicologiche, culturali, sociali e politiche. Solo un approccio integrato consente di coglierne la complessità e di individuare strategie efficaci di prevenzione e contrasto. In questo paragrafo richiamiamo, in estrema sintesi, i principali framework teorici utili ad analizzare il fenomeno della violenza contro le donne.

2.3.1. *Prospettiva femminista*

L'analisi femminista ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo degli studi sulla violenza contro le donne. Essa interpreta il fenomeno come prodotto del **patriarcato**, ovvero di un sistema storico e culturale basato sulla subordinazione delle donne agli uomini. In questa prospettiva, la violenza è uno strumento di **dominio maschile** e di mantenimento delle relazioni di potere (Bourdieu, 1998; Walby, 1990). Come sottolinea Pierre Bourdieu (1998), il potere patriarcale si manifesta non solo attraverso la violenza fisica, ma anche tramite forme simboliche che contribuiscono a naturalizzare la disuguaglianza. La prospettiva femminista, dunque, colloca la violenza di genere all'interno di una struttura sociale più ampia, in cui i rapporti tra i sessi sono segnati da disuguaglianze e asimmetrie (Connell, 1987).

2.3.2. *Approccio sociologico*

Dal punto di vista sociologico, la violenza contro le donne è intesa come fenomeno legato alle **norme sociali**, agli **stereotipi di genere** e

ai **ruoli tradizionali** che la società assegna a uomini e donne. Le aspettative sociali prescrivono determinati comportamenti considerati “adeguati” al maschile e al femminile, alimentando una divisione rigida dei ruoli (Connell, 2002). Quando tali norme vengono interiorizzate, esse possono normalizzare e legittimare pratiche di controllo, discriminazione e violenza. Ad esempio, la concezione della donna come soggetto subordinato o come principale responsabile della cura familiare favorisce dinamiche di dipendenza e vulnerabilità (Walby, 2011). L’approccio sociologico mette dunque in luce la dimensione collettiva del fenomeno e la responsabilità delle strutture sociali nella sua riproduzione (Gracia e Merlo, 2016).

2.3.3. Approccio psicologico

Sul piano psicologico, la violenza di genere è interpretata attraverso lo studio delle **dinamiche relazionali** tra vittima e autore (Walker, 1979). Un’attenzione particolare è dedicata ai meccanismi di **controllo e dipendenza emotiva** che caratterizzano molte relazioni violente. Fenomeni come il *ciclo della violenza* (Walker, 1979) o la *sindrome della donna maltrattata* mostrano come la ripetizione di episodi violenti, alternata a momenti di apparente riconciliazione, crei un legame patologico difficile da spezzare. Inoltre, la psicologia evidenzia le conseguenze a lungo termine sulle vittime, tra cui disturbi post-traumatici, depressione, ansia e perdita di autostima. Questa prospettiva aiuta a capire perché molte donne restino intrappolate in relazioni abusive, nonostante la gravità della violenza subita.

2.3.4. Approccio giuridico e politico

Infine, il piano giuridico e politico considera la violenza contro le donne come una violazione dei **diritti umani fondamentali** (Consiglio d’Europa, 2011). Tale prospettiva ha trovato riconoscimento in numerosi strumenti normativi internazionali. Tra i più rilevanti vi sono la **Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979)** e la **Convenzione di Istanbul (2011)** del Consiglio d’Europa, che per la prima volta ha introdotto un

orientamento giuridico vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Questi strumenti sottolineano la responsabilità degli Stati non solo nel punire gli autori, ma anche nel prevenire la violenza e proteggere le vittime (Valente, 2022). L’approccio giuridico-politico evidenzia quindi la necessità di un intervento istituzionale strutturato, integrato e multidimensionale, capace di affrontare il fenomeno in quanto questione di giustizia sociale ed equità (Walby, 2011).

2.4. Stereotipi e disuguaglianze di genere come terreno della violenza

La violenza contro le donne non nasce dal nulla. Non è un fatto isolato o un’esplosione di rabbia improvvisa. È, piuttosto, il prodotto di un terreno culturale e sociale che la rende possibile, la tollera, la normalizza e spesso la giustifica. Su questo terreno si intrecciano due elementi fondamentali: gli stereotipi di genere e le disuguaglianze strutturali tra uomini e donne.

2.4.1. Gli stereotipi di genere: le radici invisibili della violenza

Gli stereotipi di genere sono **credenze rigide e generalizzate** che attribuiscono agli uomini e alle donne ruoli, comportamenti e caratteristiche considerate “naturali” o “adeguate” in base al sesso (Connell, 1987). Alle donne si associano, ad esempio, tratti come la cura, la dolcezza, la sottomissione e la fragilità; agli uomini, invece, forza, razionalità, leadership e aggressività.

Queste rappresentazioni non sono affatto innocue. Fin dall’infanzia, attraverso la socializzazione familiare, la scuola, i media e molti altri contesti, veniamo immersi in un **sistema di aspettative** che orienta i comportamenti e definisce ciò che “si può” o “non si può” essere. Le descrizioni del mondo adulto, basate su una rigida divisione tra ciò che è considerato adatto alle donne e ciò che è considerato adatto agli uomini – come la distribuzione asimmetrica dei ruoli nella coppia, la distinzione tra professioni “femminili” e “maschili” o la

scelta di percorsi di studio ritenuti più appropriati per un sesso rispetto all'altro – agiscono come prescrizioni da seguire, trasformandosi in una gabbia da cui è difficile liberarsi (Butler, 1990; Sabbadini, 2025).

In questo modo, **gli stereotipi legittimano la disuguaglianza**: il modello maschile dominante diventa il punto di riferimento e il potere maschile viene percepito come naturale. Attraverso la legittimazione culturale, il controllo e il possesso possono essere giustificati come segni di amore o protezione. Persino le istituzioni, come la giustizia o i media, spesso riflettono e riproducono questi schemi, colpevolizzando la vittima o minimizzando la responsabilità dell'aggressore. Il risultato è un effetto cumulativo: gli stereotipi generano disuguaglianze, le disuguaglianze alimentano la tolleranza sociale della violenza e questa, a sua volta, rafforza il silenzio e la mancata denuncia, favorendo l'ampia diffusione del sommerso che continua a caratterizzare in modo significativo il fenomeno.

2.4.2. Le disuguaglianze di genere: il terreno strutturale della violenza

Le disuguaglianze di genere comprendono tutte le **disparità economiche, politiche, culturali e sociali** tra uomini e donne. Si manifestano, ad esempio, in salari più bassi, minore rappresentanza politica, accesso limitato ai ruoli decisionali e in un carico di lavoro domestico e di cura sproporzionato e non retribuito. Queste disuguaglianze generano e sono generate da un contesto di **potere asimmetrico** che favorisce forme di controllo e coercizione (Connell, 1987). Quando le donne dispongono di minore autonomia economica o dipendono dal partner, il rischio di subire violenza domestica aumenta sensibilmente.

Le ricerche internazionali indicano che la violenza contro le donne è fortemente radicata nella disuguaglianza di genere: la violenza maschile nei confronti delle donne va vista in connessione con sistemi di potere diseguali e strutture sociali che mantengono il dominio maschile (Oecd, 2025; WHO, 2019). A ciò si aggiungono ulteriori fattori di vulnerabilità, come la dipendenza economica, la svalorizzazione del lavoro femminile, il limitato accesso alla giustizia e alla partecipazione

politica. Quando, inoltre, le disuguaglianze di genere si intrecciano con altre – come classe sociale, etnia, età o disabilità – la vulnerabilità delle donne cresce ulteriormente, producendo un effetto moltiplicatore delle discriminazioni.

2.4.3. Parità e prevenzione: un legame inscindibile

La **parità di genere** rappresenta un **potente fattore di protezione** contro la violenza. Studi comparativi (WHO, 2019) mostrano che nei Paesi con alti livelli di uguaglianza di genere i tassi di violenza domestica e di femminicidio risultano sensibilmente più bassi. Quando le donne dispongono di risorse economiche proprie, possono scegliere, uscire da relazioni abusive e ricostruire la propria vita.

Tuttavia, la sola parità formale non è sufficiente. In alcuni contesti, come osservano Gracia e Merlo (2016), l'aumento dell'autonomia femminile può generare **resistenze e reazioni violente** da parte di uomini che percepiscono come minacciata la propria posizione tradizionale di dominio. È il cosiddetto “**effetto paradosso**”: più le donne avanzano, più alcuni uomini reagiscono con aggressività per riaffermare il proprio potere.

Per questo motivo, la parità è una **condizione necessaria ma non sufficiente**. Servono trasformazioni culturali e simboliche: decostruire gli stereotipi, promuovere modelli di maschilità non violenta ed educare al rispetto reciproco e all'uguaglianza fin dall'infanzia. Come già ricordato, la violenza di genere non è solo e soprattutto un problema individuale, ma il sintomo di uno squilibrio strutturale di potere radicato nella nostra cultura (Walby, 2011). Per eliminarla, non bastano le leggi o gli interventi repressivi ma occorre trasformare i modelli sociali, economici e culturali che la alimentano.

In altre parole, non c'è eliminazione della violenza senza parità, ma la parità da sola non basta senza un profondo cambiamento degli stereotipi e delle relazioni di potere. Solo unendo uguaglianza sostanziale e **cambiamento culturale** potremo costruire una società in cui la violenza di genere non trovi più terreno fertile per crescere.

2.5. Femminicidio e violenza di genere in Italia: evoluzione storica, normativa e confronto internazionale

Il **femminicidio**, inteso come l'**uccisione di una donna in quanto donna**, costituisce una delle manifestazioni più estreme della violenza di genere (Spinelli, 2008). In Italia, nonostante il progressivo calo degli omicidi complessivi – legati per lo più alla criminalità organizzata – i femminicidi mantengono un andamento piuttosto stabile, che si concentra prevalentemente in ambito familiare e relazionale (Istat, 2024). La comprensione di questo fenomeno richiede una **prospettiva storica e normativa**: per decenni, infatti, il diritto e la cultura giuridica hanno contribuito a legittimare forme di violenza contro le donne, solo gradualmente riconosciute come **violazioni dei diritti umani fondamentali**. Nonostante però un importante percorso caratterizzato da significative riforme, si evidenzia ancora un rilevante **divario tra la complessità normativa e l'effettiva tutela delle vittime**, soprattutto a causa della debolezza attuativa e della persistenza di stereotipi culturali (Valente, 2022).

2.5.1. Dalla legittimazione alla criminalizzazione della violenza nel contesto italiano

La Costituzione pone le basi per l'uguaglianza tra uomini e donne ma la concreta attuazione dei principi costituzionali ha richiesto decenni di lotte politiche e sociali. Fino alla seconda metà del Novecento, la legislazione italiana mantiene una **visione fortemente patriarcale**, le donne sono giuridicamente subordinate al marito, escluse dalla potestà genitoriale e prive di autonomia patrimoniale (Valente, 2022). Sul fronte penale, il Codice Rocco del 1930 prevede il **delitto d'onore** e il **matrimonio riparatore**, istituti che riducono o estinguono la responsabilità penale degli uomini autori di violenza. Queste norme riflettono un ordine sociale in cui l'**onore della famiglia prevale sulla libertà della donna**, considerata giuridicamente subordinata.

Un cambiamento decisivo si ha con la **riforma del diritto di famiglia del 1975** che abolisce la potestà esclusiva del marito e introduce la parità tra i coniugi. Un ulteriore passaggio fondamentale è, nel

1981, l'abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore. La **legge n. 66 del 1996** segna poi una svolta epocale nella percezione giuridica della violenza di genere, trasformando la **violenza sessuale da reato contro la moralità pubblica a reato contro la persona** (Puglisi 2018).

Con l'inizio del XXI secolo, la società italiana prende coscienza della natura sistemica della violenza contro le donne e il legislatore introduce **nuove fattispecie penali come lo stalking (D.L. 11/2009)**. Parallelamente, si sviluppa un sistema di protezione e sostegno per le vittime: case rifugio, centri antiviolenza e misure di sostegno all'autonomia economica, anticipando la logica dell'approccio integrato della successiva Convenzione di Istanbul (Valente, 2022).

2.5.2. Le radici internazionali, la Convenzione di Istanbul e il diritto dell'Unione Europea

A livello internazionale, la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (**CEDAW, 1979**) e la **Piattaforma di Pechino (1995)** rappresentano i primi strumenti vincolanti per il riconoscimento della violenza di genere come violazione dei diritti umani.

La **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 2011)** costituisce certamente il punto di svolta per gli ordinamenti europei. Riconosce la violenza contro le donne e la violenza domestica come **violazione dei diritti umani** e come forme di **discriminazione di genere**, impegnando gli Stati a proteggere le vittime, punire i responsabili e promuovere la parità tra uomini e donne. Essa introduce le "quattro P": **Prevenzione, Protezione, Punizione e Politiche integrate**, imponendo agli Stati l'adozione di misure coordinate e multisettoriali (Valente, 2022). Secondo la Convenzione, inoltre, gli Stati devono offrire servizi di sostegno concreti: case rifugio, linee telefoniche attive 24 ore su 24, assistenza psicologica, legale e sanitaria, oltre a misure urgenti per allontanare l'autore della violenza e proteggere le vittime e i minori. La Convenzione obbliga

anche a criminalizzare specifiche forme di violenza – come lo stupro basato sull’assenza di consenso, lo *stalking*, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili e le molestie sessuali – e a garantire che cultura, religione o “onore” non possano mai essere usati come giustificazione. Il **meccanismo di monitoraggio** affidato al **GREVIO** garantisce infine la verifica dell’attuazione.

L’Unione Europea, con la **Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato** e la proposta di **Direttiva 2022/105 sulla violenza contro le donne**, mira a unificare le legislazioni nazionali, rafforzando la tutela e l’assistenza alle vittime (Valente, 2022). Si tratta del primo passo verso una disciplina organica europea, che si ispira esplicitamente alla Convenzione di Istanbul.

2.5.3. Le recenti evoluzioni del quadro normativo italiano

L’Italia ha progressivamente recepito gli standard internazionali in materia di tutela dei diritti delle donne, traducendo gli impegni assunti con la Convenzione di Istanbul e con gli strumenti dell’ONU e dell’Unione Europea in un articolato corpus legislativo.

Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla **legge n. 119 del 2013**, con cui il Parlamento ha **ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa di Istanbul** e introdotto misure urgenti di contrasto alla violenza domestica e di genere. La norma, oltre a riconoscere la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, ha rafforzato gli strumenti di protezione immediata. Questa legge segna una svolta nella cultura giuridica italiana, perché per la prima volta riconosce il **carattere strutturale del fenomeno** e la necessità di un approccio multidimensionale fondato sulle “quattro P” – Prevenzione, Protezione, Punizione e Politiche integrate (Puglisi, 2018).

Successivamente, con la **legge n. 69 del 2019**, conosciuta come **“Codice Rosso”**, il legislatore ha ulteriormente potenziato la risposta giudiziaria. La riforma ha previsto un canale procedurale accelerato: il pubblico ministero è tenuto a sentire la persona offesa entro tre giorni

dalla notizia di reato. Sono stati inoltre introdotti nuovi reati che riflettono l'evoluzione delle forme di violenza nel contesto digitale e relazionale, come la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite (*revenge porn*), la costrizione o induzione al matrimonio, le lesioni permanenti al volto e la violazione dei provvedimenti di allontanamento. La legge rappresenta un passo avanti nella tutela immediata, tuttavia mantiene un'impostazione prevalentemente repressiva e giudiziaria, senza affrontare in modo sistemico la prevenzione culturale e la formazione degli operatori (Valente, 2022).

Un ulteriore segnale di allineamento dell'Italia agli standard internazionali è giunto con la **legge n. 4 del 2021**, che ha **ratificato la Convenzione n. 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro** sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Questa norma estende il principio di **tutela** anche all'**ambito occupazionale**, riconoscendo il diritto di ogni persona a un ambiente lavorativo sicuro e rispettoso, libero da violenze e discriminazioni. È il primo strumento internazionale che affronta in modo esplicito la violenza di genere in ambito professionale e ne impone la prevenzione attraverso politiche aziendali e contrattuali.

Più recentemente, nel 2025, il Parlamento italiano ha avviato l'esame di un disegno di legge volto a introdurre nel Codice penale il **nuovo articolo 577-bis**, che mira a **tipizzare in modo autonomo il reato di femminicidio**. Il provvedimento, intitolato "*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*", è stato approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 23 luglio 2025 ed è attualmente all'esame della Camera dei deputati per la seconda lettura. La proposta legislativa intende superare l'attuale sistema delle aggravanti, riconoscendo espressamente la natura autonoma, strutturale e di genere dell'omicidio di una donna in quanto tale.

Accanto al piano legislativo, l'Italia ha avviato una serie di **Piani Nazionali contro la violenza di genere** (2015-2017, 2017-2020 e 2021-2023), coordinati dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

2.5.4. Il confronto internazionale

Nel contesto europeo, la lotta alla violenza di genere ha assunto forme differenti ma accomunate da un approccio sempre più integrato, che combina prevenzione, tutela delle vittime e specializzazione della giustizia.

Nei **Paesi del Nord Europa**, come Svezia, Norvegia e Islanda, la violenza domestica è considerata **non solo un problema di ordine pubblico ma una questione di salute pubblica**, da affrontare attraverso la cooperazione tra forze dell'ordine, servizi sociali e sanitari. In questi ordinamenti, le procedure di allontanamento del maltrattante sono rapide e coordinate e le vittime ricevono anche forme di sostegno economico e psicologico continuativo (Puglisi, 2018; Valente, 2022).

La **Spagna** rappresenta uno dei modelli più avanzati. La *Ley Orgánica* 1/2004 e il successivo *Pacto de Estado* del 2017 hanno istituito **tribunali specializzati** in violenza di genere, un osservatorio nazionale per la raccolta dei dati, un sistema unificato di monitoraggio e **programmi formativi** rivolti a magistrati, forze di polizia e personale scolastico. Questo assetto normativo, che **integra prevenzione, assistenza e giustizia**, ha contribuito a ridurre i casi di recidiva e a migliorare la tempestività della risposta giudiziaria, rappresentando uno dei modelli più coerenti con la Convenzione di Istanbul (Puglisi, 2018; Valente, 2022).

La **Francia** ha consolidato negli ultimi anni un sistema fondato sul **coordinamento tra istituzioni e società civile**. Il *Grenelle contre les violences conjugales* del 2019 ha rafforzato la rete tra polizia, magistratura e centri di accoglienza, promuovendo campagne di prevenzione e un numero unico di emergenza nazionale. Già con la riforma del 2010 erano stati introdotti nuovi reati, tra cui la violenza morale e il disprezzo sessista, a tutela delle vittime di molestie e abusi nei luoghi pubblici e di lavoro (Puglisi, 2018; Valente, 2022).

Fuori dall'Europa, l'esperienza dell'**America Latina** ha assunto un valore pionieristico, sebbene continui ad avere tra i tassi più elevati al mondo di femminicidio. La Convenzione interamericana di Belém

do Pará del 1994 ha spinto diversi Stati – tra cui Messico, Cile e Argentina – a introdurre nei rispettivi codici penali il **reato autonomo di femminicidio**, riconoscendo la matrice strutturale della violenza maschile e la responsabilità pubblica dello Stato nella sua prevenzione (Puglisi, 2018; Valente, 2022).

Parte II

Dati e metodi

3. Nota metodologica

di *Flavio Verrecchia*

3.1. Dati

L'analisi si fonda prevalentemente sulle **fonti statistiche ufficiali** – Statistiche del Regno d'Italia, Istat ed Eurostat – utilizzate per i confronti storici e per la costruzione delle serie temporali di lungo periodo. Per il monitoraggio dei reati connessi all'applicazione del Codice Rosso e alla violenza contro le donne, sono stati invece impiegati i dati provenienti dagli enti e dalle autorità competenti, tra cui il Ministero dell'Interno, le Commissioni parlamentari e le sentenze giudiziarie.

Particolare rilievo assumono, inoltre, gli **archivi storici delle principali testate giornalistiche nazionali**, utilizzati per indagare l'evoluzione del linguaggio mediatico e delle rappresentazioni sociali della violenza di genere nell'Italia postunitaria. Questa scelta metodologica consente di integrare la prospettiva quantitativa con un'analisi culturale e simbolica, utile a cogliere come la violenza contro le donne sia stata nominata, interpretata e narrata nel tempo.

3.2. Approcci di analisi e le vittime di omicidio

I dati relativi agli **omicidi volontari rilevati dalle Forze di Polizia** rappresentano la base empirica principale per l'analisi delle vittime. Il sistema di rilevazione statistica associa a ciascuna vittima un singolo delitto di omicidio: un evento con più vittime genera pertanto un numero equivalente di reati. Le informazioni derivano dai database del Ministero dell'Interno, in particolare dal Sistema di Indagine (SDI) e

dal database sugli omicidi della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Poiché tali dati vengono raccolti a fini operativi, possono subire successive revisioni nelle fasi di elaborazione e di qualificazione giuridica del reato, attività che resta prerogativa dell'autorità giudiziaria (ISTAT, 2024). A partire dal 2007, la statistica della delittuosità fornisce informazioni dettagliate sui delitti denunciati, nonché sulle caratteristiche sociodemografiche di autori e vittime.

La domanda di ricerca centrale – se l'introduzione del *Codice Rosso* nel 2019 abbia esercitato un'influenza significativa sulla riduzione delle vittime di genere femminile – è stata **operativizzata mediante l'analisi di trend e discontinuità temporali**. Sono state esplorate diverse strategie:

- la verifica di eventuali **rottture di tendenza** nel numero di omicidi di donne;
- la ricerca di punti di massimo o minimo relativi coincidenti con il 2019;
- l'analisi di **accelerazioni o decelerazioni** nei tassi di omicidio femminile dopo l'introduzione della legge.

Da un punto di vista metodologico, è necessario considerare due aspetti:

- trattandosi di **numeri esigui** (misurabili per milioni di abitanti), il fenomeno presenta una variabilità intrinseca;
- per effetto dei mutamenti sociali e normativi, è prevedibile una **non stazionarietà in media** delle serie temporali, con presenza di trend strutturali.


3.2.1. La dinamica delle vittime di omicidio

I dati mostrano un'elevata correlazione positiva tra omicidi di uomini e di donne ($R = 0,8$), pur con andamenti non perfettamente sovrapponibili (Figura 3.1).

L'anno 2019, corrispondente all'entrata in vigore del *Codice Rosso*, non rappresenta un punto di massimo per le vittime femminili, ma al contrario un **minimo storico**.


Nel periodo 2002-2023 si registra una diminuzione complessiva del 51% delle vittime di omicidio, ma con differenze di genere: la riduzione è più marcata tra gli uomini, mentre per le donne si osserva, dopo il 2019, una **ripresa più significativa** del fenomeno (Figura 3.2). **Questa tendenza suggerisce che, pur nel generale calo della violenza omicida, la componente di genere femminile presenta una resilienza strutturale, riconducibile a forme di violenza relazionale e domestica più difficili da contrastare con strumenti esclusivamente penali.**

Figura 3.1 – Vittime di omicidio, per genere, Italia 2002-2023 (valori assoluti)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'interno.

Figura 3.2– Vittime di omicidio, per genere, Italia 2002-2023 (indici, 2019 = 100)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'Interno.

3.2.2. L'analisi del trend dei dati relativi alle vittime di omicidio di genere femminile

Il trend delle vittime femminili di omicidio mostra una pendenza negativa moderata nel lungo periodo. In effetti, il trend relativo alle vittime di genere femminile, per quanto con un coefficiente angolare più contenuto rispetto a quello del genere maschile, ha una pendenza negativa (Figura 3.3). L'equazione utile al fine di rappresentare il trend per le donne vittime di omicidio, a partire dai dati 2002-23, è la seguente

$$F_{02-23} = -3,2338t + 187,14 \quad [3.1]$$


Tuttavia, un'analisi più fine dei sottoperiodi rivela un andamento non lineare. Senza perdita di generalità, a fini esplicativi, ipotizzando modelli generatori dei dati distinti, è possibile stimare due separati modelli intorno all'anno di introduzione del Codice Rosso. Suddividendo la serie nei quinquenni immediatamente precedenti e successivi al *Codice Rosso* (Figura 3.4), si ottengono le seguenti equazioni

$$F_{15-19} = -7,6t + 253 \quad [3.2]$$

$$F_{19-23} = 2,2t + 73,8. \quad [3.3]$$


L'aspettativa è, in media, di circa 3 vittime donne in meno all'anno nell'intero periodo considerato (Equazione 3.1). Tuttavia, se consideriamo solo e distintamente gli anni prima (Equazione 3.2) e dopo (Equazione 3.3) l'introduzione del Codice Rosso, la narrativa cambia con una riduzione media annua di 7 / 8 vittime donne tra il 2015 e il 2019 (riduzione doppia rispetto a quella osservata per l'intero periodo) e, **un aumento medio di due vittime di genere femminile l'anno tra il 2019 e il 2023**. Questo mutamento di segno nella pendenza del trend rappresenta un risultato di rilievo: **l'introduzione della legge non ha prodotto la discontinuità attesa**, suggerendo che le dinamiche culturali e relazionali alla base della violenza di genere persistono nonostante l'inasprimento normativo.

Figura 3.3 – Vittime di genere femminile, Italia 2002-2024 (valori assoluti)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'Interno.

Figura 3.4 – Vittime di genere femminile, Italia 2002-2024 (valori assoluti)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'Interno.

3.2.3. L'analisi dell'accelerazione dei dati relativi alle vittime di omicidio di genere femminile

La trasformazione più usata per rendere stazionaria in media una serie è l'uso delle differenze. La differenza prima, in particolare, è utile a rimuovere il trend della serie analizzata così da poter studiare un fenomeno indipendentemente dalla sua dinamica di lungo periodo (detrend). Nel caso in esame ciò che otteniamo è anche una misura di accelerazione (Figura 3.5). In effetti, l'accelerazione (a), data dalla seguente equazione

$$a = \frac{V_f - V_i}{t_f - t_i} \quad [3.4]$$

è un rapporto tra differenze, considerato un momento iniziale (i) e uno finale (f), tra la dinamica di un fenomeno (V) e il periodo di tempo osservato. Nel caso di specie, l'accelerazione dei femminicidi in Italia – $a(F)$ – è data dalla seguente equazione

$$a(F) = \frac{F_f - F_i}{t_f - t_i} \quad [3.5a]$$

che, tenuto conto della periodicità temporale considerata (i.e. t vs $t-1$), può essere semplificata ottenendo proprio le differenze prime


$$a(F) = \frac{F_f - F_i}{t - t - 1} = F_t - F_{t-1} \quad [3.5b]$$

Dopo una fase di elevata volatilità con picchi negativi più significativi (decelerazione), dopo il 2007, si osserva una accelerazione del fenomeno con picchi positivi più significativi fino al 2013 seguita da una decelerazione marcata dovuta a picchi negativi fino al 2019, anno di minimo assoluto. **Dal 2019 in poi, si registra una nuova fase di accelerazione dei femminicidi**, con variazioni annuali prevalentemente positive.

L'analisi dinamica conferma che **la dinamica dei femminicidi non risponde a una logica lineare di riduzione**, ma a cicli di intensifica-

zione e attenuazione potenzialmente legati anche a fattori terzi – sociali, mediatici e istituzionali.

Figura 3.5– Vittime di genere femminile, Italia 2002-2023 (differenze prime)




Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'Interno.

3.3. Il confronto tra dati Istat e Ministero dell'Interno

Poiché la fonte primaria di Istat è lo stesso Ministero dell'Interno, i due insiemi di dati risultano sostanzialmente coerenti (Figura 3.6). Il 2019, per le vittime di genere femminile, si conferma essere un dato non di massimo locale o assoluto ma, al contrario, di minimo. In particolare, entrambe le fonti confermano che **il 2019 costituisce un minimo assoluto per le vittime femminili**, seguito da una crescita moderata negli anni successivi (Figura 3.6). La convergenza delle fonti, amministrativa e statistica, rafforza la solidità delle conclusioni.

Figura 3.6– Vittime di genere femminile, Italia 2002-2024 (valori assoluti)



Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Istat, Ministero dell'Interno.

3.4. L'identificazione dei termini modali utilizzati nell'Italia postunitaria per qualificare le vittime di omicidio di genere femminile attraverso la lente della stampa

Nel periodo compreso tra il 1876 e il 2024, l'analisi lessicografica delle testate giornalistiche – in particolare dell'archivio storico del *Corriere della Sera* (oltre 8 milioni di articoli) – ha individuato quattro termini chiave nella rappresentazione della violenza contro le donne: *uxoricidio*, *delitto passionale*, *delitto d'onore* e *femminicidio*.

La ricerca condotta sulla sola edizione nazionale del *Corriere della sera* applicando il filtro previsto per la selezione delle notizie riferibili agli omicidi. Dall'analisi emerge una **progressiva trasformazione semantica**: la frequenza dei termini tradizionali diminuisce a partire dagli anni Settanta, in coincidenza con la legge sul divorzio e con l'abrogazione del delitto d'onore. Solo a partire dagli anni Duemila si afferma il termine *femminicidio*, destinato a consolidarsi nel linguaggio giornalistico e politico contemporaneo.

Il calcolo delle frequenze relative ai termini utilizzati dalla stampa per le vittime di omicidio di genere femminile è stato vincolato ai seguenti *requirements*:


- solo una testata: *Corriere della sera*;
- solo una edizione: “nazionale”;
- applicazione del filtro argomento: “reati omicidi”.

Nonostante i termini cercati siano i più noti, a partire dagli anni settanta fino all'introduzione del “femminicidio” sembrava esserci una flessione eccessiva peraltro in coincidenza con la legge sul divorzio, prima, e, poi, con l'abrogazione del delitto d'onore. Sebbene la possibilità di ridondanza e identificazione *fuzzy* sia intrinseca nell'analisi condotta, non sembra potersi escludere l'ipotesi di una progressiva assenza di un termine a sostituzione dei precedenti. Si è pensato di abbozzare una verifica di robustezza (Figura 3.7). Per verificare la **robustezza dei risultati**, è stata condotta un'analisi comparativa con termini generici (“donna”, “uccisa”), che, in primo luogo, ha confermato la presenza di due “break storici” nelle segnalazioni di vittime femmi-

nili durante i conflitti mondiali e, secondo luogo, confermato una significativa sottostima del fenomeno tra il 1975 e il 2014.

Evidentemente, insieme alla conferma della dinamica generale con due break in corrispondenza della flessione significativa di notizie di vittime femminili durante le grandi guerre² e della sottostima nel periodo 1975-2014, si registra una parziale sovrapposizione, quantomeno in alcuni periodi, tra delitto d'onore, delitto passionale e uxoricidio. Questa evidenza lessicale riflette non solo l'evoluzione del linguaggio, ma anche la **costruzione sociale della visibilità della violenza: ciò che non è nominato tende a scomparire dal discorso pubblico.**

Figura 3.7 – Articoli di giornale, per termine inerente a vittime assassinate di genere femminile, Italia 1876-2024 (valori percentuali sul totale)



Fonti: Corriere della Sera (1876–2024).

Note: **Termini ricercati:** “uxoricidi”, “delitto” e “passionale”; “delitto”, “onore” e “donna”; “femminicidi” vs “donna”, “uccisa”. **Argomento:** “reati omicidi”; **Testata:** “Corriere della Sera”. **Edizione:** “nazionale”.

² Durante la Prima guerra mondiale non ci furono interruzioni operative ma il contesto era di forte censura militare e statale. Durante la seconda guerra mondiale, invece, oltre alla censura, ci furono discontinuità operative sia dovute al bombardamento della sede dell'agosto del 1943 sia a causa del turnover dei redattori connessi alle fasi della guerra come, ad esempio, durante l'occupazione nazista del 1943.

4. La statistica ufficiale e le vittime di violenza

di Arianna Carra

4.1. La violenza contro le donne: il contesto di riferimento delle statistiche ufficiali

La violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica costituiscono un fenomeno complesso e multidimensionale, la cui analisi risulta tuttora problematica per la molteplicità dei fattori sociali, culturali e relazionali che le determinano. Ciononostante, la conoscenza, la rilevazione e la misurazione del fenomeno sono presupposti imprescindibili per la definizione e l'attuazione di politiche pubbliche e servizi efficaci finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Nella *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne* del 1993 (Risoluzione ONU 48/104 – Art.1) la violenza contro le donne viene definita come “*qualsiasi atto di violenza di genere che comporti, o possa comportare, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per la donna, comprese le minacce di tali violenze, le forme di coercizione o le privazioni arbitrarie della libertà personale, sia nella vita privata che in quella pubblica*”.

Nel 1997, in Italia, l'Istituto Nazionale di Statistica ha condotto (Istat, 2011), per la prima volta, la rilevazione sulla *Sicurezza dei cittadini*, nell'ambito dell'indagine Multiscopo sulle famiglie: pur essendo prevalentemente orientata alla raccolta di informazioni su un'ampia gamma di reati contro la persona e contro il patrimonio – avendo, come obiettivo principale, la rilevazione del “sommerso” della criminalità, delle dinamiche di accadimento dei reati e la costru-

zione del profilo delle vittime – dedicava anche una sezione alle molestie e violenze sessuali sulle donne. Tuttavia, quest’indagine risultava inadeguata per rilevare in modo esaustivo quelle forme di violenza esercitate da persone appartenenti alla sfera affettiva o familiare della vittima – come il partner o l’ex partner – che spesso configurano la violenza domestica.

Sulla base di tali considerazioni, nel 2001 il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istat hanno sottoscritto una Convenzione volta alla realizzazione di un’indagine specificamente dedicata al tema della violenza contro le donne (Istat, 2007). L’obiettivo prioritario di tale iniziativa era la produzione di conoscenze sistematiche e approfondite sul fenomeno, considerato nelle sue diverse manifestazioni, con riferimento alla sua diffusione, alle caratteristiche delle persone coinvolte e alle conseguenze subite dalle vittime.

A seguire, sono state condotte due indagini specifiche sulla violenza contro le donne esercitata sia “dentro” (da partner o ex partner) sia “fuori” (da sconosciuti o da conoscenti, colleghi, amici e parenti) la famiglia, nel 2006 e nel 2014 (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2015 e Istat, 2015). Tramite le rilevazioni si possono analizzare alcuni tipi di violenza che le donne possono subire: la violenza fisica (che comprende, ad esempio, minacce, spinte, percosse e altre gravi forme come ustioni, tentativi di strangolamento, minacce con armi), la violenza sessuale (situazioni in cui la donna subisce stupri, tentati stupri, molestie fisiche o è costretta, contro la propria volontà, ad altri atti sessuali di diverso tipo, come rapporti sessuali non desiderati o attività sessuali umilianti o degradanti) e la violenza psicologica (che si manifesta, ad esempio, attraverso denigrazioni, intimidazioni, restrizioni economiche imposte dal partner, controllo dei comportamenti).

Molte sono le dimensioni e le variabili che caratterizzano la violenza domestica e la violenza extrafamiliare che l’indagine si propone di osservare: oltre al numero degli episodi (comprensivo anche di quelli non denunciati), ai contesti della vita quotidiana in cui si verificano, alle dinamiche degli eventi, ai costi sociali della violenza, ai pos-

sibili fattori di rischio e di protezione (sia a livello individuale che sociale), l'accento è posto sulle caratteristiche sia degli autori sia delle vittime della violenza.

I risultati della prima indagine evidenziarono, in primis, quanto il fenomeno fosse diffuso: fu stimato che oltre 6 milioni e 700mila donne, di età compresa tra i 16 e i 70 anni, avevano subito violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita (Istat, 2007). I numeri furono confermati anche a seguito della seconda indagine, secondo la quale quasi 6 milioni e 800mila donne della fascia di età considerata avrebbero subito, nel corso della vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale, ovvero più del 30% della popolazione femminile della classe di età 16-70 anni (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2015).

4.2. Il quadro informativo “Violenza sulle donne”

Nell'ambito della statistica ufficiale, il “quadro informativo” sulla violenza contro le donne realizzato dall'Istat in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri persegue l'obiettivo di offrire una visione d'insieme, aggiornata e basata su dati affidabili, provenienti da una pluralità di fonti, di uno dei fenomeni sociali più complessi e rilevanti del nostro tempo. Nell'area web dedicata sono raccolti, sistematizzati e valorizzati una molteplicità di dati e documenti di diversa origine, compresi quelli derivati dalle indagini propriamente condotte dall'Istituto. Le principali basi informative comprendono:

- le indagini campionarie sulla sicurezza delle donne, centrate sulla violenza sulle donne, che rilevano la diffusione e le forme della violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica subita nel corso della vita e negli ultimi anni;
- i dati amministrativi provenienti da forze di polizia, procure, tribunali, centri antiviolenza, case rifugio e servizi territoriali, che consentono di monitorare i percorsi di denuncia, le misure di protezione e la presa in carico delle vittime.

L'integrazione delle fonti consente di descrivere in modo coerente e multidimensionale sia la dimensione sommersa della violenza sia la risposta istituzionale e territoriale. Il quadro informativo si articola in sezioni tematiche, ciascuna dedicata a un ambito specifico. Tra queste, vale la pena menzionare:

- “il contesto”, che offre una vasta raccolta di norme nazionali e internazionali sul fenomeno in oggetto;
- “il fenomeno”, in cui si raccolgono e analizzano i dati riguardanti gli episodi di violenza, che avvengono fuori e dentro la famiglia e sul luogo di lavoro, gli accessi al Pronto Soccorso e gli omicidi;
- “stereotipi e utilizzo dei social”, che riunisce i dati delle indagini sugli stereotipi e sui ruoli di genere e sull'uso del tempo, in cui emerge chiaramente la maggior mole di lavoro familiare non retribuito a carico delle donne;
- “la fuoriuscita”, in cui sono sistematizzati, principalmente, i dati relativi al numero di pubblica utilità 1522, ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio.

Attraverso quest'opera di produzione e diffusione di dati ufficiali, l'Istat contribuisce a consolidare la base informativa necessaria per la definizione di politiche pubbliche efficaci, orientate alla prevenzione, alla protezione delle vittime e alla promozione della parità di genere.

4.3. Approfondimento: le indagini sulla violenza contro le donne. Alcune evidenze

Come già anticipato nel paragrafo 4.1, l'Istituto Nazionale di Statistica ha condotto, a seguito di una Convenzione stipulata con il Dipartimento per le Pari Opportunità, due indagini sul tema della violenza contro le donne, nel 2006 e nel 2014. Per entrambe le indagini, il campione era formato in origine da circa 25 mila donne in età compresa tra i 16 e 70 anni di età ed è stata impiegata, come tecnica di rilevazione, la CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, ossia intervista telefonica assistita da un computer), cui è stata “affiancata” la CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing, consistente in incontri “faccia a faccia” con il supporto di un pc portatile) per circa 3.400 donne straniere, al fine di superare i problemi di comprensione

dovuti alla lingua). Sebbene, data la tematica estremamente delicata, possano esservi state reticenze e differenze sia nella disponibilità a parlare degli episodi di violenza sia nella consapevolezza e nella capacità di identificarli come tali (cfr. Istat, 2007), alcuni risultati meritano di essere presi in considerazione, soprattutto nell’ottica di potenziare le azioni di prevenzione, accrescere la conoscenza e la consapevolezza sul fenomeno e migliorare il sostegno alle vittime.

Innanzitutto, in entrambe le occasioni è emerso che la violenza contro le donne è un fenomeno esteso, che è stato “sperimentato”, in almeno una delle sue forme, da oltre il 30% delle donne nella fascia di età considerata. Dal report dell’indagine del 2014 (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2015), emerge che la “misura” della violenza fisica o sessuale subita dalle donne straniere è simile a quella delle italiane, sebbene sembri che tra le straniere sia più diffusa la violenza fisica mentre, tra le italiane, la violenza sessuale. Le violenze più gravi sono commesse più spesso dai partner o dagli ex partner e, nel 2014, appariva in aumento la percentuale dei figli che avevano assistito a episodi di violenza compiuti sulla propria madre. Inoltre, le donne divorziate o separate dichiaravano di aver subito violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle altre. Ad ogni modo, prendendo in considerazione i cinque anni precedenti, rispetto al 2006, nell’ultima edizione le violenze fisiche o sessuali sembravano segnare una flessione, una situazione probabilmente dovuta ad una maggiore informazione, alla migliore capacità delle donne di prevenire e contrastare il fenomeno e ad un contesto sociale caratterizzato da una più forte condanna della violenza. Va osservato, comunque, che, sempre rispetto al 2006, otto anni dopo la percentuale di donne che considerava un reato l’episodio di violenza fisica o sessuale subito era più che raddoppiata. Ciononostante, la percentuale di coloro che avevano denunciato, sebbene in aumento rispetto al 2006, rimaneva contenuta e, inoltre, quasi il 46% delle vittime dei casi di violenza perpetrata dal partner o dall’ex partner si era dichiarato insoddisfatto delle forze dell’ordine. In particolare, quest’ultimo dato sembra confermato anche dalla bassa percentuale (6,6%) di donne che, a seguito della violenza subita nei cinque anni precedenti dal partner o dall’ex partner, ne avevano parlato con avvocati, magistrati e forze dell’ordine (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2015). Rispetto a quanto emergeva nel 2006, peraltro, merita di essere evidenziato che, sempre con riferimento alla

violenza subita da partner o ex partner nei cinque anni precedenti, nel 2014 si era ridotta considerevolmente la percentuale di donne che si erano rivolte ad assistenti sociali e operatori di consultorio (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2015).

Le indagini Istat focalizzate sulla violenza contro le donne puntano inoltre a stimare anche la diffusione delle forme di violenza psicologica ed economica. Infatti, come già descritto nel capitolo 2, la violenza nelle relazioni di coppia non si manifesta solo attraverso atti fisici, sessuali o minacce esplicite, ma può assumere anche forme psicologiche ed economiche, note come *verbal*, *emotional* e *financial abuse*. Si tratta di comportamenti quotidiani che rivelano un'asimmetria di potere all'interno della coppia e che possono trasformarsi in situazioni di controllo, svalorizzazione e intimidazione esercitate da parte del partner.

Sebbene in contrazione rispetto a quanto dichiarato nel corso della prima rilevazione, anche nel 2014 erano stati rilevati episodi riconducibili alla violenza psicologica. Le forme più frequenti (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2015) continuavano a essere l'isolamento (ossia quando una persona viene limitata nel rapporto con la famiglia di origine e con gli amici o viene ostacolata nel lavorare e nello studiare), il controllo (che, ad esempio, comprende l'imposizione su come vestirsi o pettinarsi o comportarsi in pubblico) e la violenza verbale e la svalorizzazione (consistente, ad esempio, in critiche in merito all'aspetto o al modo di vestire o relativamente alla conduzione della casa).

Nel 2014, infine, anche le manifestazioni di violenza economica (che viene esercitata, ad esempio, tramite il controllo delle spese, la privazione di un proprio bancomat o di una propria carta di credito, l'impedimento ad usare il proprio denaro, etc.) apparivano in leggera diminuzione rispetto a quanto rilevato nel corso del 2006.

4.3.1. La rilevazione dello stalking

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2009,

n. 38), recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, la legislazione italiana ha colmato un importante “vuoto” normativo, configurando la fattispecie delittuosa degli “atti persecutori”, consistenti, sostanzialmente, in minacce o molestie reiterate nei confronti di qualcuno e tali “da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” (art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38).

Ancor prima dell’introduzione della normativa specifica sullo *stalking*, la rilevazione campionaria dell’Istat sulla Sicurezza delle donne del 2006 aveva comunque stimato la portata di determinati atti persecutori perpetrati nei confronti delle donne, giungendo a calcolare oltre due milioni di vittime di persecuzioni da parte dell’ex partner. Nel 2014, a cinque anni dall’approvazione della legge, l’indagine è stata ampliata per includere anche gli episodi di *stalking* compiuti da altre persone, come partner attuali, amici, colleghi, parenti, conoscenti o sconosciuti. In quell’occasione, la definizione di comportamento persecutorio è stata aggiornata per renderla coerente con quanto previsto dalla normativa vigente (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2016).

Dai risultati dell’indagine del 2014 (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2016) è emerso, come già nel 2006, che più di due milioni di donne tra i 16 ed i 70 anni aveva subito comportamenti persecutori agiti da un ex partner nel corso della propria vita.

Tra le forme di persecuzione più frequentemente messe in atto dagli ex partner si riscontravano i tentativi insistenti di parlare con le donne, l’invio ripetuto di messaggi, email, telefonate o regali indesiderati, le richieste reiterate di incontri e l’attesa della vittima fuori dalla sua abitazione o dal luogo di lavoro. Molti i casi, inoltre, in cui gli ex partners avevano seguito o spiato le vittime.

Sempre dall’indagine condotta nel 2014, era emerso che scono-

sciuti e conoscenti erano gli autori degli episodi di *stalking* più frequenti nei casi di atti compiuti da individui diversi dagli ex partners.

Sia nel caso di *stalking* agito da ex partners sia nei casi in cui era stato messo in atto da soggetti diversi, il profilo delle vittime appariva pressoché il medesimo: si trattava di donne giovani, che, al momento dell'intervista, avevano età compresa tra i 25 ed i 34 anni, istruite e con una vita sociale attiva (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2016).

Ulteriori elementi degni di nota che emergevano quando l'autore delle persecuzioni era stato l'ex partner (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2016) erano la "povertà" del contesto relazionale in cui viveva la vittima, che sembrava non avere amici e parenti su cui contare né persone con cui confidarsi, e la correlazione con le altre forme di violenza (fisica, sessuale, psicologica ed economica).

In ultimo, vale la pena evidenziare il fatto che, nonostante la caratteristica della "pervasività" dello *stalking*, nel 2014 solo una limitata percentuale di vittime si era rivolta ad una qualche istituzione o aveva cercato aiuto presso i servizi specializzati (Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, 2016), anche dopo l'entrata in vigore della normativa del 2009.

Parte III

Risposta normativa e istituzionale

5. Il Codice Rosso

di Elena Sorba

Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse
(Cesare Beccaria).

5.1. Introduzione: violenza di genere, diritti umani e strategia di contrasto

La violenza contro le donne rappresenta una delle forme più gravi e diffuse di violazione dei diritti umani, con caratteristiche strutturali che la distinguono da altre forme di violenza. Essa è espressione di un rapporto di potere storicamente diseguale tra uomini e donne, e si manifesta in molteplici contesti: all'interno della famiglia, nelle relazioni affettive, nei luoghi di lavoro, negli spazi pubblici e digitali.

A livello internazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – nota come Convenzione di Istanbul (2011, ratificata in Italia nel 2013) – rappresenta il principale riferimento normativo. Essa definisce la violenza nei confronti delle donne come una *“violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o possono provocare danni fisici, sessuali, psicologici o economici”* (art. 3).

Nel medesimo articolo, la violenza domestica è definita come *“qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia o tra partner, indipendentemente dalla coabitazione”*, richiamando esplicitamente la necessità di riconoscerne le specificità e le implicazioni nella vita quotidiana delle donne.

Questa visione ispira un approccio integrato al contrasto della violenza di genere, che gli organismi internazionali sintetizzano nel paradigma delle “4 P”: Prevenzione, Protezione, Persecuzione e Politiche integrate.

Nonostante il rafforzamento delle misure legislative, il fenomeno della violenza di genere continua a rimanere in parte sommerso. Le ragioni sono molteplici: paura, dipendenza economica, sfiducia nelle istituzioni, vittimizzazione secondaria, stereotipi culturali. L'effettività delle norme, pertanto, non può essere valutata solo in termini di innovazione giuridica, ma anche – e soprattutto – attraverso l'impatto concreto nella vita delle donne.

In questo quadro si inserisce l'introduzione, nel 2019, del cosiddetto Codice Rosso, un intervento normativo mirato a rafforzare la tutela delle vittime, rendere più rapida l'attivazione dell'azione penale e introdurre nuove fattispecie di reato. Il presente capitolo si propone di analizzarne effetti e limiti, a partire dall'osservazione dei dati relativi ai principali reati di genere – violenza sessuale, *stalking*, maltrattamenti, femminicidi – integrando la lettura quantitativa con riflessioni di carattere istituzionale e criminologico.

5.2. Il Codice Rosso: contenuto, finalità e innovazioni legislative

Con la legge n. 69 del 19 luglio 2019 il legislatore italiano ha introdotto una serie di interventi normativi volti a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La legge ha modificato il Codice penale, il codice di procedura penale e altre disposizioni con un duplice obiettivo: da un lato, rendere più rapida l'attivazione dell'intervento giudiziario, dall'altro, rafforzare l'azione preventiva e repressiva attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato e l'inasprimento delle pene.

Il nome “Codice Rosso” richiama l'analogia con i codici colore usati in ambito sanitario per identificare le emergenze. In questo caso, il legislatore ha inteso indicare con il “rosso” la priorità dei procedimenti riguardanti reati legati alla violenza di genere, imponendo una

gestione più celere da parte delle autorità. Di seguito le principali innovazioni normative introdotte.

Nuove fattispecie di reato:

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.).
- Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.).
- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.).
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (il cosiddetto *revenge porn*, art. 612-ter c.p.).

Inasprimento delle sanzioni:

- Ergastolo per omicidio commesso nell'ambito di una relazione affettiva (art. 577 c.p.).
- Aumento delle pene per i reati di violenza sessuale (artt. 609-bis e seguenti c.p.).
- Aumento delle pene per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e per gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Modifiche procedurali:

- Obbligo per la polizia giudiziaria di riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato (art. 347 c.p.p.).
- Obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni (art. 362 c.p.p.).
- Previsione della trasmissione tempestiva al pubblico ministero della documentazione relativa agli atti di indagine (art. 370 c.p.p.).
- Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a percorsi trattamentali specifici (art. 165 c.p.).
- Obbligo per il giudice penale di trasmettere copia dei provvedimenti al giudice civile in caso di procedimenti familiari paralleli (art. 64-bis c.p.p.).
- Obbligo di comunicazione alla persona offesa su eventuali scarcerazioni o misure cautelari disposte (art. 282-ter c.p.p.).

- Introduzione della custodia cautelare in carcere nei casi di *revenge porn* (art. 275 c.p.p.).
- Possibilità di sottoporre a trattamento psicologico i condannati per determinati reati al fine della concessione di benefici penitenziari (art. 13-bis O.P.).

Questi interventi hanno avuto il merito di definire meglio il quadro normativo di riferimento per i reati di violenza di genere e di porre l'accento sulla necessità di una risposta rapida e coordinata. Tuttavia, il solo intervento repressivo non sembra sufficiente a modificare le dinamiche culturali e relazionali alla base del fenomeno. L'effettività delle misure dipende dalla capacità delle istituzioni di attuare azioni sistemiche e integrate.

5.3. L'impatto del Codice Rosso: cosa dicono i dati

Alla luce delle importanti innovazioni introdotte dalla legge 69 del 19 luglio 2019, è fondamentale interrogarsi sull'effettiva capacità di questo intervento normativo di incidere sulla realtà. Se da un lato il provvedimento ha rafforzato il quadro penale e procedurale, dall'altro è necessario valutare se e come tali misure abbiano modificato l'andamento dei reati connessi alla violenza di genere, nonché la risposta complessiva del sistema giudiziario.

In questa sezione vengono analizzati i principali indicatori disponibili, a partire dai dati relativi ai femminicidi da parte di partner o ex partner, alle violenze sessuali e agli atti persecutori (*stalking*), per poi considerare l'andamento delle nuove fattispecie introdotte dal Codice Rosso, come il cosiddetto *revenge porn*, la costrizione al matrimonio e le lesioni permanenti al viso.


L'obiettivo è quello di restituire una lettura integrata dell'evoluzione del fenomeno, individuando eventuali segnali di cambiamento, ma anche criticità persistenti lungo la filiera del contrasto alla violenza.

5.3.1. *Femminicidi*

Il femminicidio costituisce una delle forme più estreme di violenza contro le donne, frequentemente consumata in contesti familiari o relazionali. Pur non essendo codificato come fattispecie autonoma nel diritto penale italiano, il termine è largamente utilizzato in ambito scientifico, statistico e istituzionale per identificare l'uccisione di una donna da parte di un uomo, in quanto donna, all'interno di dinamiche di potere, controllo o violenza di genere.

Per contestualizzare l'evoluzione del femminicidio all'interno del più ampio fenomeno degli omicidi volontari in Italia, risulta utile osservare la serie storica ISTAT dei tassi di omicidio per 100.000 abitanti, distinti per sesso, nel trentennio 1992–2022.

Figura 5.1 – Vittime di omicidio volontario, per genere – Anni 1992-2022 (valori per 100.000 abitanti)




Fonte: elaborazione su dati Istat – Indagine su decessi e cause di morte.

I dati mostrano un calo significativo dei tassi di omicidio per entrambi i generi nel periodo 1992–2022, ma con dinamiche differenti. Per gli uomini, il tasso passa da 3,95 omicidi ogni 100.000 abitanti nel 1992 a 0,53 nel 2022, registrando una riduzione dell'86%. Per le donne, invece, la diminuzione è meno marcata: si passa da un tasso di 0,64 a 0,32 nello stesso arco temporale, con un calo pari al 50%. Questa diversa traiettoria suggerisce che, sebbene gli omicidi in generale siano diminuiti drasticamente, la riduzione degli omicidi di donne sia

stata più contenuta. In termini relativi, ciò implica una crescita della quota di vittime femminili sul totale degli omicidi, confermando la specificità e la persistenza della violenza di genere anche in un contesto di progressiva riduzione della violenza letale complessiva.

I dati relativi alla relazione tra vittima e autore dell'omicidio nel periodo 2002–2022 offrono una chiave di lettura fondamentale per comprendere le dinamiche strutturali del femminicidio in Italia. Il grafico evidenzia chiaramente come la maggioranza delle donne uccise sia stata vittima del proprio partner o ex partner. Negli anni considerati, i casi riconducibili a queste due categorie oscillano tra un minimo di 52 casi (2017) e un massimo di 91 (2006), mantenendo una centralità costante nel fenomeno. La tendenza mostra una relativa stabilità numerica nel tempo, nonostante il calo complessivo degli omicidi di donne.

Figura 5.2 – Donne vittime di omicidio volontario da parte di partner/ex partner e altri parenti – Anni 2002–2022 (valori assoluti)



Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale

Note: (a) I dati relativi alla relazione vittima-autore sono estratti dal database degli omicidi del Ministero dell'Interno (DCPC). Trattandosi di un dato operativo, è suscettibile di modifiche a seguito di aggiornamenti investigativi.

Particolarmente significativa è la continuità del rischio all'interno delle relazioni affettive: anche nei periodi di riduzione del numero totale di femminicidi, le uccisioni da parte di partner ed ex partner restano predominanti. Questo dato rafforza l'idea che il femminicidio non sia un evento casuale, ma l'esito estremo di un ciclo di violenza

strutturato nei rapporti interpersonali, spesso segnati da forti asimmetrie di potere.

Accanto a questa categoria centrale, anche altri familiari – come padri, figli o fratelli – rappresentano un ambito relazionale a rischio, con valori che si mantengono tra i 24 e i 43 casi annui. Al contrario, le uccisioni da parte di sconosciuti risultano molto meno frequenti e in netto calo: si passa da 72 casi nel 2002 a 16 nel 2022. Questo andamento contribuisce a sfatare la percezione distorta secondo cui il pericolo maggiore per le donne provenga da estranei, confermando invece la natura relazionale e interna al contesto familiare del rischio di violenza letale.

Nel complesso, i dati mostrano la persistenza di un nucleo stabile di violenza omicidiaria che si consuma all'interno delle mura domestiche o in legami affettivi precedenti, in un quadro in cui il calo generale degli omicidi non si accompagna a una riduzione proporzionale dei femminicidi. L'analisi dei dati ISTAT successivi all'entrata in vigore del Codice Rosso non evidenzia una netta discontinuità nella dinamica del fenomeno. Il numero complessivo di donne uccise resta relativamente stabile: 111 nel 2019, 116 nel 2020, 119 nel 2021 e 126 nel 2022. In particolare, i femminicidi commessi da partner ed ex partner si attestano su livelli ancora elevati: 68 nel 2019, 67 nel 2020, 70 nel 2021 e 61 nel 2022, confermando la centralità di questa specifica dinamica relazionale.

5.3.2. Atti persecutori (stalking)


L'introduzione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) nel 2009 ha rappresentato un passaggio rilevante nel riconoscimento normativo delle condotte ripetute e moleste, spesso a sfondo relazionale, che costituiscono uno dei segnali premonitori più frequenti nelle situazioni di violenza di genere. Le denunce registrate dalle forze di polizia (SDI) mostrano un progressivo aumento fino al 2019, anno in cui si tocca un picco di oltre 13 mila casi. A seguire si osserva un calo nel biennio pandemico (2020-2021), con una ripresa successiva che porta il numero a circa 10.700 denunce nel 2023.

Nel quadriennio 2011-2014, unico intervallo per cui sono disponibili i dati sulle condanne definitive (ISTAT), emerge una sensibile discrepanza tra le denunce e le condanne: queste ultime si attestano intorno ai 1.500 casi l'anno, a fronte di una media annua di oltre 8.000 denunce.

Un ulteriore elemento utile alla valutazione del fenomeno è rappresentato dai dati sui reati effettivamente commessi, forniti dalla Polizia criminale e disponibili a partire dal 2021. In questo triennio, il numero di reati rilevati è stabilmente superiore a quello delle denunce, con valori pari a circa 18.800 nel 2021, 18.700 nel 2022 e 19.500 nel 2023, a fronte di poco più di 10 mila denunce annuali.


L'analisi dei dati disponibili evidenzia, nel complesso, una significativa distanza tra l'incidenza del fenomeno e l'effettività dell'azione penale. In particolare, le fasi della presa in carico istituzionale appaiono disallineate: solo una parte delle condotte rilevate si traduce in denuncia, e solo una frazione delle denunce si conclude con una condanna definitiva. Alla luce di ciò, lo *stalking* si conferma come un ambito cruciale per valutare la tenuta del sistema di prevenzione e protezione, anche alla luce del suo ruolo come “reato-spia” nelle dinamiche di violenza reiterata.

Figura 5.3 – Stalking: denunce, condanne e reati commessi in Italia, anni 2009–2023



Fonte: elaborazione da dati ISTAT e DCPC.

Figura 5.4 – Stalking: autori denunciati e vittime per sesso in Italia, anni 2009–2023.



Fonte: elaborazione da dati ISTAT e DCPC

5.3.3. Violenza sessuale

La violenza sessuale rappresenta uno dei reati più gravi e stigmatizzanti tra quelli riconducibili alla violenza di genere. I dati disponibili mostrano un andamento disomogeneo nel tempo, con variazioni significative da un anno all'altro, sia in termini di denunce che di reati registrati. Nel periodo 2010–2017, le denunce si attestano in media su circa 4.600 casi annui, con un picco superiore a 5 mila nel 2014 e un forte calo nel 2017. In quello stesso anno, tuttavia, il numero di condanne definitive per violenza sessuale supera le 2 mila unità, registrando un lieve incremento rispetto agli anni precedenti.

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore del Codice Rosso (2019), i dati relativi ai reati registrati e alle denunce mostrano valori relativamente stabili (tra 4.000 e 4.500 l'anno), senza un'inversione strutturale della tendenza. Le condanne definitive, disponibili fino al 2018, si mantengono intorno alle 2.000 unità annue, confermando il persistente divario tra reati denunciati e sentenze di condanna. Questo scarto appare strutturale e ricorrente, riflettendo le difficoltà del sistema giudiziario nel raccogliere prove sufficienti, i lunghi tempi processuali e i fenomeni di ritiro della querela, che nel caso della violenza sessuale rimane possibile per alcune fattispecie.

Figura 5.5 – Reati, denunce e condanne per violenza sessuale, anni selezionati 2010–2023



Fonte: elaborazione da dati ISTAT e DCPC.

Nel complesso, il quadro restituisce l'immagine di un fenomeno che, pur rimanendo su livelli allarmanti, non mostra segnali evidenti di contrazione nel periodo successivo alla riforma del 2019. Le denunce non risultano in calo, ma il divario tra segnalazioni e condanne suggerisce la necessità di interventi più incisivi lungo l'intera filiera della giustizia penale, oltre che sul piano della prevenzione e del sostegno alle vittime.

5.3.4. Maltrattamenti in famiglia


Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) costituisce una delle principali manifestazioni della violenza domestica e un indicatore significativo nelle dinamiche di controllo, sopraffazione e abuso all'interno del nucleo familiare. L'analisi dei dati disponibili mette in luce alcune tendenze rilevanti sul piano sia giudiziario sia criminologico.

Nel periodo 2014-2022, le denunce per maltrattamenti mostrano un andamento in costante crescita fino al 2019, quando si registra il picco di oltre 20.500 casi. Negli anni successivi, si rileva un calo significativo, probabilmente correlato all'impatto della pandemia da Covid-19 e alle restrizioni alla mobilità, che possono aver ostacolato la possibilità di denunciare. Nel biennio 2021-2022, i numeri tornano a salire, stabilizzandosi attorno a 16 mila denunce annuali.

I dati sulle condanne definitive (fonte ISTAT), disponibili per il periodo 2010-2018, evidenziano un andamento complessivamente crescente: si passa da 1.949 condanne nel 2010 a 3.462 nel 2018, con un'accelerazione particolarmente marcata negli ultimi quattro anni della serie. Questo trend può essere interpretato come un segnale di rafforzamento, almeno parziale, della capacità del sistema giudiziario di fornire una risposta repressiva al fenomeno. Tuttavia, il divario rispetto alle denunce resta significativo. Nel periodo in cui sono disponibili entrambi i dati (2014-2018), le denunce oscillano tra circa 11.400 e oltre 16 mila casi annui, mentre le condanne non superano mai le 3.500. Questo scarto conferma l'esistenza di una risposta giudiziaria ancora limitata rispetto all'ampiezza del fenomeno denunciato.

A partire dal 2021, i dati forniti dalla Polizia criminale (PGC) permettono di considerare anche i reati effettivamente commessi. In questo triennio, si registra un incremento costante, con valori pari a 23.728 reati nel 2021, 24.570 nel 2022 e 25.260 nel 2023. Questi numeri risultano superiori rispetto alle denunce.

Figura 5.6 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi: denunce, condanne e reati commessi, anni selezionati 2010-2023



Fonte: elaborazione da dati ISTAT, SDI e DCPC – Polizia Criminale.

Nel complesso, il reato di maltrattamenti si conferma tra quelli a più alta incidenza nel contesto della violenza di genere. Il disallineamento tra reati, denunce e condanne solleva interrogativi sulla capacità del sistema istituzionale di garantire protezione e giustizia alle vittime.

5.3.5. Reati introdotti dal Codice Rosso (2019): revenge porn, costrizione al matrimonio, lesioni permanenti al viso e violazione di misure cautelari

A partire dall'entrata in vigore della legge n. 69/2019 sono state introdotte nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L'analisi dei dati relativi agli anni 2021-2023 evidenzia dinamiche differenziate, che meritano di essere lette congiuntamente per valutare l'efficacia dell'impianto normativo.

In primo luogo, il ***revenge porn*** (art. 612-ter c.p.), ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta, si conferma una delle condotte più ricorrenti. Dopo una leggera flessione nel 2022 (1.232 casi), i numeri tornano a salire nel 2023 (1.405), segnando un incremento complessivo anche rispetto al 2021 (1.395). La costanza e la portata del fenomeno – che si muove prevalentemente nello spazio digitale – rivelano una crescente consapevolezza delle vittime ma anche la necessità di rafforzare gli strumenti preventivi e repressivi, soprattutto in relazione ai tempi rapidi di propagazione online delle immagini.


Il reato di ***costrizione o induzione al matrimonio*** (art. 558-bis c.p.), registrando numeri molto più contenuti, manifesta un andamento fluttuante. Dopo una netta diminuzione nel 2022 (14 casi), si assiste a una ripresa nel 2023 (29 casi). Il limitato numero di procedimenti potrebbe riflettere la difficoltà per le vittime – spesso giovani donne appartenenti a contesti familiari e culturali particolarmente chiusi – di denunciare costrizioni vissute come parte di una “normalità” imposta.

Anche per il delitto di ***deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*** (art. 583-quinquies c.p.) i numeri sono relativamente bassi, ma non per questo meno allarmanti: si tratta di condotte gravissime, spesso legate a dinamiche vendicative o punitive, che nel 2022 raggiungono il picco di 104 casi, prima di scendere a 94 nel 2023. La scarsità apparente del fenomeno va letta alla luce della sua eccezionale violenza e della devastante portata delle lesioni inflitte alla vittima.

Infine, il reato di **violazione delle misure cautelari** (art. 387-bis c.p.) – ovvero l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – è quello con la maggiore incidenza numerica. Dopo il forte aumento tra 2021 (2.181 casi) e 2022 (2.529), i dati restano alti anche nel 2023 (2.575), confermando che le misure di protezione vengono spesso ignorate da parte degli autori, con evidenti ricadute sul rischio di recidiva e sull’incolunità delle vittime. Ciò suggerisce la necessità di rafforzare il monitoraggio e l’esecuzione delle misure, ad esempio con strumenti tecnologici più efficaci (come i braccialetti elettronici), di cui si parlerà nei prossimi paragrafi.

In generale, il quadro che emerge dai primi anni di applicazione del Codice Rosso evidenzia un aumento delle denunce e, per alcuni reati, anche una maggiore capacità di individuazione e repressione. Tuttavia, la persistente gravità di certi fenomeni e la scarsa incidenza di altri impongono una riflessione sull’effettiva portata della riforma, che sarà oggetto dell’analisi conclusiva.

Figura 5.7 – Andamento dei reati introdotti dal Codice Rosso (artt. 387-bis, 558-bis, 583-quinquies, 612-ter c.p.): anni 2021–2023



Fonte: elaborazione da dati Polizia di Stato – SDI/SSD, Servizio Analisi Criminale


5.4. Misure di intervento e controllo

L'analisi si estende all'effettivo impiego delle misure di protezione e prevenzione, come i braccialetti elettronici, e alla valutazione dei percorsi trattamentali rivolti agli autori di violenza, con particolare attenzione al modello dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV).

5.4.1. Braccialetti elettronici nel contrasto alla violenza di genere

Nel più ampio quadro delle misure cautelari coercitive, che includono anche l'arresto domiciliare e la custodia in carcere, i dispositivi di sorveglianza elettronica rappresentano uno degli strumenti tecnologici più innovativi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Questi strumenti, introdotti o rafforzati dalla legge n. 69 del 2019, permettono il monitoraggio in tempo reale degli spostamenti dell'autore di reato, attivando allarmi automatici in caso di violazione delle misure imposte, come l'allontanamento dalla vittima o il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati.

Figura 5.8 – Braccialetti elettronici attivi per reati legati al Codice Rosso rispetto al numero di denunce (anno 2023)



Fonte: elaborazione da dati Ministero dell'Interno e Viminale – Relazione annuale 2023.

Nonostante le sue potenzialità, l'uso effettivo di questo strumento risulta ancora molto limitato. Secondo i dati del Ministero dell'Interno aggiornati al 23 novembre 2023, a fronte di circa 27 mila denunce per reati riconducibili al Codice Rosso, solo 1.018 braccialetti elettronici

risultano attivati per tale finalità. In termini percentuali, meno del 4% delle denunce ha portato all'impiego di un dispositivo di sorveglianza elettronica (Figura 5.8).

Questa marcata discrepanza evidenzia un significativo scarto tra le previsioni normative e la loro applicazione concreta. Le ragioni sono da ricercare non tanto nella disponibilità tecnica – oggi garantita da un nuovo contratto di fornitura che prevede l'attivazione mensile fino a 1.200 dispositivi – quanto piuttosto in resistenze culturali, ritardi procedurali e nella persistente sottovalutazione del rischio da parte del sistema giudiziario.

Laddove impiegato, il braccialetto elettronico agisce come misura di controllo e deterrenza, ma non ha una funzione rieducativa o riabilitativa. La sua efficacia dipende dalla tempestività dell'attivazione, dalla capacità delle forze dell'ordine di intervenire in caso di allarme, e dalla sua integrazione in strategie più ampie di prevenzione e accompagnamento della vittima. Senza un investimento culturale e strutturale, il dispositivo rischia di rimanere una risorsa sottoutilizzata, inadeguata a fronteggiare la complessità della violenza di genere.


5.4.2. I percorsi trattamentali per autori di violenza: sviluppi, criticità e contraddizioni del modello CUAV

Nel contesto delle misure previste dal Codice Rosso e dalla Convenzione di Istanbul (art. 16), i Centri per uomini autori di violenza (CUAV) rappresentano uno degli strumenti attraverso cui il sistema italiano tenta di intervenire sugli uomini responsabili di violenza domestica e di genere. Tuttavia, la loro diffusione, le modalità di accesso e la loro reale efficacia sollevano oggi interrogativi profondi, sia sul piano normativo che culturale.

Negli ultimi anni, i CUAV sono aumentati significativamente: dal 2019 al 2022 il numero di accessi è quadruplicato, passando da poco più di mille utenti a circa 4 mila. Ma è il cambiamento nella tipologia degli accessi a destare le maggiori preoccupazioni. Secondo i dati CNR-IRPPS, la quota di uomini che si rivolgono spontaneamente ai

centri è crollata dal 40% al 10%, mentre sono quadruplicati gli accessi su ordine dell'autorità giudiziaria, passati dal 12% al 40% nello stesso arco temporale. Questo spostamento radicale suggerisce un crescente uso dei CUAV come misura alternativa alla detenzione, con un'alta probabilità di accessi motivati più da finalità processuali che da una reale volontà di cambiamento (Figura 5.9).

Figura 5.9 – Andamento degli accessi ai Centri per uomini autori di violenza (CUAV): anni 2014–2023



Fonte: elaborazione da dati CNR-IRPPS, Indagine nazionale sui CUAV 2023–2024, Demurtas et al.

L'effetto distorsivo del Codice Rosso in questo campo è stato segnalato in modo allarmato dalle reti dei centri antiviolenza (CAV). In molti casi, la frequenza del percorso è sufficiente per ottenere la sospensione condizionale della pena, senza che vi sia un'attestazione di effettivo cambiamento da parte dell'uomo. Questo meccanismo è stato definito dalle operatrici dei CAV come un processo di "candeggio": il rischio è che il percorso diventi un passaggio formale per "ripulire" l'immagine dell'uomo, piuttosto che uno strumento di assunzione di responsabilità reale. Il tutto a scapito della sicurezza della (ex) partner e dei figli/e.

Sul piano metodologico, i percorsi offerti dai CUAV appaiono profondamente eterogenei: solo una minoranza si ispira a modelli gender-based che affrontano la radice culturale della violenza maschile, men-

tre la maggioranza adotta approcci psicologizzanti, clinici o criminologici, spesso disancorati da una cornice femminista o di consapevolezza strutturale del problema. Già criticata da molti operatori del settore, quale deriva psico-medicalizzante, rischia di depoliticizzare il fenomeno della violenza maschile, riducendolo a patologia individuale invece di quello che è generalmente ritenuto sintomo di una cultura patriarcale. A ciò si aggiungono le gravi lacune nella valutazione dell'efficacia dei percorsi. La maggior parte dei CUAV si limita ad attestare la presenza dell'utente, senza alcuna verifica indipendente dell'effettivo cambiamento. Né l'Intesa Stato-Regioni né il Codice Rosso definiscono chiaramente gli strumenti e i criteri valutativi da adottare. Inoltre, la valutazione del rischio e della recidiva è spesso affidata agli stessi operatori dei CUAV, sollevando dubbi negli operatori del settore di conflitto di interessi e mancanza di trasparenza.

Le stesse associazioni femministe hanno avanzato proposte radicali in merito: *“Senza requisiti tecnico-scientifici che attestino il cambiamento effettivo dell'autore di violenza, tanto vale destinare i 9 milioni di euro previsti per il finanziamento di tali centri all'acquisto di braccialetti elettronici”* – dichiarano in un comunicato³.

In conclusione, i CUAV sono oggi al centro di una tensione irrisolta tra due approcci divergenti: da un lato, la necessità di sviluppare programmi fondati su responsabilizzazione, cambiamento e consapevolezza; dall'altro, la tendenza ad assimilarli a dispositivi del sistema penale, piegati a esigenze di contenimento e decongestionamento carcerario. In assenza di una cornice teorica chiara e condivisa, di strumenti valutativi rigorosi e di una reale sinergia con i CAV, questi percorsi rischiano di perdere il proprio potenziale trasformativo, rafforzando dinamiche di potere anziché contrastarle.

³ Demurtas, A., Peroni, C., Taddei, F. (2023). *Il Codice Rosso tra depoliticizzazione e ripoliticizzazione della violenza di genere in Italia*. AboutGender – International Journal of Gender Studies, 12(1), 1–23.

5.5. Il Codice Rosso nel confronto europeo: modelli, strumenti e prospettive

Negli ultimi due decenni, diversi Paesi europei hanno intrapreso un percorso di riforma profonda delle politiche di contrasto alla violenza di genere, promuovendo strategie basate sull'integrazione tra prevenzione, protezione delle vittime, perseguimento penale e politiche coordinate. La Convenzione di Istanbul (2011) ha rappresentato il riferimento normativo fondamentale, ridefinendo il contrasto alla violenza contro le donne come obbligo di tutela dei diritti umani e promuovendo il principio delle "4P": Prevenzione, Protezione, Perseguimento, Politiche integrate. A questa cornice si è aggiunta la Direttiva UE 2024/1385, che impone agli Stati membri l'adozione di strumenti comuni, tra cui una definizione unificata di consenso sessuale, l'utilizzo sistematico del monitoraggio elettronico nei casi gravi, programmi educativi obbligatori e servizi di supporto attivi 24 ore su 24 (Massaro, 2024).

In questo contesto, l'Italia appare ancora ancorata a una strategia prevalentemente reattiva e penalocentrica, come dimostrato dagli effetti limitati del Codice Rosso. Sebbene la riforma abbia introdotto nuove fattispecie di reato, inasprito le pene e accelerato l'azione giudiziaria, essa si è rivelata priva di una cornice strutturale capace di garantire una risposta sistemica e integrata. Al contrario, esperienze come quelle di Spagna, Francia e Svezia hanno mostrato come l'efficacia nella prevenzione della violenza passi per l'organizzazione istituzionale, la coordinazione tra attori pubblici e l'investimento in misure non penali.

In Spagna, ad esempio, i tribunali specializzati (creati già nel 2004) e il sistema di monitoraggio elettronico hanno permesso una risposta integrata e tempestiva, con un tasso di recidiva inferiore all'1% tra i soggetti sottoposti a braccialetto elettronico. In Francia, l'adozione del *bracelet anti-rapprochement* e la centralizzazione dei servizi di supporto alle vittime hanno garantito una copertura operativa nell'89% dei casi segnalati di violazione del perimetro di protezione.

Il confronto con questi modelli evidenzia la fragilità del sistema italiano, che continua a scontare ritardi nella strutturazione di percorsi

trattamentali per autori di violenza, un uso marginale dei braccialetti elettronici (**solo 487 attivati a livello nazionale nel 2022**) e la mancanza di un coordinamento effettivo tra magistratura, forze dell'ordine e servizi sociali (Cardinale, 2025). Inoltre, l'assenza di una valutazione indipendente dell'impatto delle misure adottate impedisce una verifica concreta dell'efficacia del Codice Rosso.

Accanto a queste carenze strutturali, emerge un ulteriore nodo critico: la necessità di un cambiamento di paradigma che metta la vittima al centro dell'intervento pubblico, svincolando l'accesso a misure di protezione e assistenza dalle vicende giudiziarie dell'autore. In Italia, infatti, l'effettiva attivazione dei percorsi di sostegno è spesso subordinata alla denuncia o addirittura alla condanna definitiva, generando un ritardo nell'erogazione dei servizi e lasciando scoperte le situazioni di maggiore vulnerabilità. Come sottolineato dalla Relazione parlamentare sul femminicidio (Senato della Repubblica, 2024), un efficace supporto alle vittime costituisce una funzione autonoma di welfare, che deve svilupparsi in modo indipendente dal perseguimento del responsabile di azioni delittuose (Doc. XXII-bis, n. 5, p. 96). Al contrario, molte esperienze europee – dalla Norvegia alla Spagna – concepiscono il supporto alle vittime come una funzione strutturale, fondata sui bisogni immediati della persona e non solo sull'accertamento del reato. Questo approccio, oltre ad essere coerente con la Convenzione di Istanbul, consente di rafforzare la protezione delle donne in modo concreto, tempestivo e coordinato.

In conclusione, il quadro comparato mette in luce come l'Italia, pur disponendo di una normativa avanzata sul piano formale, resti deficitaria nella capacità di implementazione integrata, nella prevenzione strutturale e nella protezione effettiva delle vittime. Il rafforzamento del sistema penale, se non accompagnato da investimenti stabili nelle politiche di welfare, educazione, monitoraggio e valutazione, rischia di produrre effetti prevalentemente simbolici. Alla luce delle buone pratiche europee, emerge l'urgenza di riformulare la strategia italiana in chiave trasformativa, spostando il baricentro dalla repressione all'empowerment, e sviluppando una governance multilivello fondata sui diritti umani, sulla presa in carico precoce e sull'autodeterminazione delle donne che subiscono violenza.

6. Giurisprudenza e risposte istituzionali alla violenza di genere

di *Elena Sorba*

6.1. Quadro generale: giurisprudenza e assetto istituzionale della tutela

L'evoluzione del quadro normativo in materia di violenza di genere riflette un graduale riconoscimento della necessità di una tutela integrata e multidimensionale. Norme internazionali, europee e nazionali hanno posto le basi per un cambiamento istituzionale, che tuttavia risulta ancora incompleto e disomogeneo nella prassi applicativa. Accanto alla definizione dei doveri degli Stati, emerge una crescente attenzione al tema della protezione delle vittime e dell'effettività dell'accesso alla giustizia, in un contesto in cui la violenza domestica e di genere resta per lo più sommersa e sottovalutata.

6.1.1. Il cambio di paradigma istituzionale nella protezione delle vittime

Come ha evidenziato la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nel rapporto approvato nel 2021: *“Il nostro Paese direttamente o indirettamente non di rado condiziona l'erogazione di prestazioni pubbliche di sostegno alla denuncia di un delitto, finanche della sentenza di condanna”* (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, *“Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata”*, 2021). Tale impostazione è in contrasto con l'approccio introdotto dall'art. 24 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che riconosce

il diritto alla protezione sociale indipendentemente dall'esito del procedimento giudiziario. La stessa Commissione sottolinea: *“Si tratta di un approccio nuovo che pone al centro i bisogni e le richieste della vittima e non le vicende giudiziarie dell'autore”*.

Anche il GREVIO, nel primo rapporto sull'Italia (2020), ha espresso una posizione analoga: *“La protezione delle vittime non può essere subordinata alla formalizzazione di una denuncia penale: lo Stato ha l'obbligo positivo di prevenire e proteggere anche in assenza di iniziativa giudiziaria da parte della vittima”*. Questo cambio di paradigma, che pone al centro la persona vittima di violenza e i suoi bisogni concreti, implica – secondo la Commissione – la necessità di un disegno strutturale che preveda standard minimi nazionali dei servizi, da garantire uniformemente su tutto il territorio, con allocazioni certe di risorse: *“né più né meno di quanto accade oggi per la programmazione nel settore della salute (trattandosi comunque di salute fisica e psichica della donna vittima)”* (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, “Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata”, 2021).

6.1.2. Orientamenti vincolanti delle Corti superiori

La giurisprudenza rappresenta un osservatorio privilegiato per valutare l'effettività della tutela contro la violenza di genere. Tuttavia, il confronto tra il diritto enunciato e la prassi applicativa evidenzia un divario persistente e strutturale. Alcune pronunce delle corti superiori, come la Corte di Cassazione e la Corte EDU, hanno delineato principi rilevanti in materia di protezione delle vittime e obblighi positivi dello Stato, ma non sempre si sono tradotte in orientamenti coerenti e costanti, lasciando spazio a decisioni ambigue o minimizzanti.

Le sentenze selezionate in questa sezione non offrono un quadro esaustivo, ma presentano esempi che hanno contribuito a rafforzare il riconoscimento della violenza di genere come fenomeno strutturale. Il loro valore risiede più nel potenziale normativo che rappresentano che in una coerenza applicativa stabile e diffusa.

Giurisprudenza della Corte di Cassazione. Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha emesso alcune decisioni che segnano una svolta importante nel riconoscimento della violenza domestica anche al di fuori del solo ambito penale. Con l’ordinanza n. 9691/2022, la Corte ha stabilito che il principio di bigenitorialità non può essere applicato in modo automatico nei casi di violenza intrafamiliare. Il giudice civile è tenuto a svolgere una valutazione autonoma e rigorosa sull’interesse superiore del minore, anche in assenza di una condanna penale, motivando in modo dettagliato ogni provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. Questi orientamenti sono stati rafforzati dall’ordinanza n. 13217/2021, che ha escluso la possibilità di fondare decisioni giudiziarie su concetti privi di validazione scientifica, come la cosiddetta “sindrome da alienazione parentale” (PAS). Secondo la Corte, tali teorie non possono giustificare misure di affidamento o allontanamento del minore in assenza di un’istruttoria approfondita e centrata sull’interesse concreto del bambino. Particolarmente rilevante anche la sentenza n. 47121/2023, con cui la Cassazione ha affermato che l’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p. è applicabile anche quando la vittima della violenza assistita è un bambino in tenerissima età. Il principio stabilito è che la presenza del minore durante condotte violente abituali è sufficiente a configurare l’offesa, trattandosi di un reato di pericolo astratto, senza che sia necessario accertare una piena consapevolezza del trauma da parte del minore. Infine, una significativa pronuncia del Tribunale di Potenza (Sezione Penale, sentenza n. 188/2025) ha chiarito che la ritrattazione della persona offesa – così come la remissione di querela – non deve essere automaticamente letta come indice di inattendibilità. Al contrario, può costituire un segnale di condizionamento psicologico o intimidazione. Il giudice è tenuto a valutare l’intero contesto probatorio e a garantire la prosecuzione del procedimento quando emergano elementi di rischio concreto per la vittima.

Giurisprudenza della Corte EDU. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha svolto un ruolo decisivo nell’affermazione dei doveri positivi degli Stati nella prevenzione e repressione della violenza domestica, ribadendo in diverse occasioni che l’inerzia delle autorità pubbliche può tradursi in una violazione dei diritti fondamentali. Nella causa *Opuz v. Turkey* (2009), la Corte ha riconosciuto che la violenza

domestica può costituire una forma di trattamento inumano e degradante, nonché una violazione dell'art. 14 CEDU per discriminazione di genere. È una decisione fondamentale che ha contribuito a definire la violenza di genere come un fenomeno sistemico, e non meramente episodico. In *Talpis v. Italy* (2017), l'Italia è stata condannata per la violazione degli articoli 2, 3 e 14 CEDU. Nonostante le reiterate denunce della vittima, le autorità italiane non avevano adottato misure efficaci per prevenire l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della madre. La sentenza ha avuto un impatto significativo sul piano interno, contribuendo all'approvazione della legge n. 69/2019, nota come "Codice Rosso". Infine, nella sentenza *Landi v. Italy* (2022, ric. n. 10929/19), la Corte ha ribadito l'obbligo dello Stato di agire con tempestività, autonomia e proattività, adottando misure preventive anche in assenza di formali denunce. La decisione sottolinea la necessità di una valutazione continua e concreta del rischio, che non può dipendere unicamente dall'iniziativa della vittima.

6.2. La giustizia nella prassi: l'inchiesta parlamentare della Commissione femminicidi

Il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, istituita dal Senato nella XVIII Legislatura, ha rappresentato uno snodo conoscitivo fondamentale per valutare l'effettiva attuazione delle norme esistenti e per indagare le disfunzioni sistemiche della risposta giudiziaria. Tra i documenti prodotti, due in particolare risultano centrali nell'analisi della giustizia applicata nei casi di violenza domestica e femminicidio:

- la Relazione sulla vittimizzazione secondaria (2021), che esamina 1.411 procedimenti civili e minorili in cui sono emersi elementi di violenza, con un focus sulla mancata considerazione della violenza nei giudizi di affidamento e responsabilità genitoriale;
- la Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia (2021), che analizza 211 casi di omicidio di donne da parte di uomini tra il 2017 e il 2018, ricostruendo criticità investigative, archiviazioni improprie, mancate misure cautelari e sentenze.

Entrambe le indagini mettono in luce la discrepanza tra i principi di

diritto e le prassi effettive, offrendo un'analisi fondata su atti giudiziari, dati statistici, consulenze, provvedimenti e decreti. Queste relazioni forniscono dunque un quadro empirico e strutturale della violenza istituzionale e della vittimizzazione secondaria, connessa al malfunzionamento del sistema giudiziario e alla carenza di formazione degli operatori.

6.2.1. Vittimizzazione secondaria e violenza nei procedimenti familiari: evidenze dalla Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta

6.2.1.1. Introduzione: obiettivi dell'inchiesta

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha dedicato un'indagine specifica al fenomeno della vittimizzazione secondaria nei procedimenti civili e minorili. Tale inchiesta ha inteso verificare l'effettiva attuazione della Convenzione di Istanbul da parte del sistema giudiziario italiano, con particolare riferimento all'art. 18, che impone agli Stati l'obbligo di evitare che le vittime di violenza subiscano una rinnovata sofferenza a causa delle procedure istituzionali. L'indagine nasce anche dalle numerose segnalazioni di madri vittime di violenza che, in sede civile e minorile, si sono viste sottrarre i figli o sono state esposte a decisioni giudiziarie lesive dei loro diritti e della sicurezza dei minori. Di fronte a questa evidenza empirica, la Commissione ha deliberato di analizzare sistematicamente i procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'affidamento dei figli e la responsabilità genitoriale, al fine di individuare prassi disfunzionali, distorsioni interpretative e vuoti normativi. L'obiettivo dichiarato è stato quello di accertare se e come le condotte violente del genitore maltrattante siano effettivamente valutate nei giudizi civili e minorili, e quali ricadute abbiano sull'organizzazione dell'affido. La Commissione sottolinea con forza che non può esistere un sistema bifronte, in cui da un lato il genitore autore di violenza viene perseguito in sede penale e, dall'altro, considerato idoneo alla genitorialità nei procedimenti civili, in assenza di qualsivoglia accertamento sulla violenza. L'inchiesta ha incluso:

- 1.411 procedimenti giudiziari iscritti nel 2017, esaminati tra il

2020 e il 2021, di cui 1.059 civili ordinari (separazioni giudiziali con richieste di affidamento di minori) e 352 minorili (procedimenti sulla responsabilità genitoriale dinanzi ai Tribunali per i Minorenni);

- un campione rappresentativo di giudizi civili e minorili, i cui atti processuali sono stati esaminati integralmente (atti di parte, verbali, consulenze tecniche, relazioni dei servizi, provvedimenti giurisdizionali);
- dati statistici, raccolti con il supporto dell'ISTAT e integrati da questionari rivolti a procure, tribunali ordinari e minorili, CSM, CNF, ordini professionali e Scuola Superiore della Magistratura.

Il lavoro, di natura qualitativa e quantitativa, ha consentito di costruire un quadro strutturale della vittimizzazione istituzionale, evidenziando come la sottovalutazione della violenza domestica nei giudizi civili rappresenti una forma concreta e ripetuta di danno alle vittime e ai loro figli.

La Commissione sostiene che l'efficacia deterrente del sistema passa non solo dalla repressione penale, ma dalla capacità degli organi giudiziari di riconoscere e accertare la violenza anche nei procedimenti civili e minorili, adottando misure coerenti e coordinate di protezione, limitazione della responsabilità genitoriale e affidamento.

6.2.1.2. I procedimenti civili e minorili: tra conflitto e violenza

Una delle criticità più gravi evidenziate dalla Commissione parlamentare riguarda l'impatto della violenza domestica nei procedimenti civili e minorili, in particolare nei casi di affidamento dei figli. In assenza di un obbligo normativo esplicito di considerare sistematicamente la violenza pregressa, molti tribunali tendono a ricondurre tali situazioni a semplici "conflitti familiari", ignorando la specificità e l'asimmetria delle relazioni violente. La Commissione ha documentato il ricorso ricorrente a concetti privi di validazione scientifica, come la cosiddetta "alienazione parentale", utilizzata per delegittimare le madri protettive anche in contesti segnati da violenza accertata. Questa impostazione indebolisce il principio del superiore interesse del minore e può comportare conseguenze gravemente lesive, tra cui

l'affidamento al genitore maltrattante o l'assenza di valutazioni concrete del rischio. Queste dinamiche producono effetti sistemici: l'allontanamento dei figli, la deresponsabilizzazione delle madri, la negazione della violenza come categoria giuridica rilevante. Secondo la Commissione, tali prassi costituiscono vere e proprie forme di vittimizzazione istituzionale, acuite dalla frammentazione tra le giurisdizioni e dalla cronica carenza di formazione specialistica. Il clima di sfiducia che ne deriva è confermato anche dai dati raccolti da D.i.Re (2022): solo il 32% delle donne accolte nei centri antiviolenza intraprende un percorso giudiziario, nonostante la frequente presenza di violenza grave.

6.2.1.3. Il mancato riconoscimento della violenza nei procedimenti civili e minorili

Nel contesto della violenza domestica e di genere, i procedimenti civili e minorili sull'affidamento dei figli rappresentano uno degli ambiti più esposti al rischio di vittimizzazione secondaria.

La marginalizzazione della violenza. Secondo l'indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio (analisi di 1.411 procedimenti civili e minorili), le prassi giudiziarie mostrano una sistematica rimozione della violenza domestica come elemento giuridicamente rilevante. In sede presidenziale, solo nel 15,6% dei casi le allegazioni di violenza sono state esaminate; nel restante 84,4% la questione è stata completamente ignorata (679 casi)⁴. Tali dati offrono una rappresentazione plastica della sistematica rimozione della violenza come fattore giuridicamente rilevante. Questa rimozione concettuale comporta la neutralizzazione della violenza nelle valutazioni di genitorialità, contribuendo a decisioni che ignorano o minimizzano le

⁴ I dati si riferiscono esclusivamente ai fascicoli civili ordinari – parte del sottocampione di 1.059 procedimenti civili ordinari (su un totale di 1.411 fascicoli, comprensivi anche di procedimenti minorili) – nei quali si è effettivamente tenuta l'udienza presidenziale e il giudice ha emesso un provvedimento temporaneo e urgente. Sono esclusi i procedimenti consensuali e quelli dichiarati improcedibili. Questo sottogruppo di 679 procedimenti è stato analizzato nell'ambito dell'inchiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, su un campione rappresentativo di fascicoli iscritti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 (Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, p. 25).

dinamiche abusive. La Commissione osserva: “*Non si può reprimere la violenza domestica nella normativa sanzionatoria penale e nei procedimenti penali, ed ignorarne gli effetti nei procedimenti che abbiano ad oggetto l’affidamento dei figli*” (Relazione, p. 2).

Il vuoto istruttorio nei procedimenti civili e minorili. Accanto alla rimozione interpretativa, si riscontra un vuoto strutturale sul piano istruttorio. Solo nel 50% dei casi analizzati è stata effettivamente disposta un’istruttoria. Nei procedimenti in cui essa è stata attivata, gli strumenti probatori sono spesso utilizzati in modo parziale o inadeguato:

- Solo il 6,8% dei fascicoli ha previsto interrogatori formali delle parti;
- Solo il 38,3% ha acquisito documentazione esterna (relazioni scolastiche, sanitarie, ecc.);
- Solo nel 41,9% è stato acquisito materiale proveniente da procedimenti penali paralleli, nella quasi totalità dei casi (93,3%) su iniziativa di parte e solo nel 6,7% d’ufficio⁵.

Questa situazione evidenzia “*l’assenza di una prassi consolidata e sistematica di accertamento della violenza*”, anche in presenza di allegazioni documentate. Questi dati rivelano una sostanziale inattuazione dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul, che impone la valutazione prioritaria della sicurezza del minore e del genitore non violento.

6.2.1.4. *L’equivoco tra conflitto familiare e violenza domestica*

Una delle criticità centrali emerse dall’indagine della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio riguarda la tendenziale equiparazione, nella prassi giudiziaria, tra violenza domestica e conflitto familiare. Le dinamiche di maltrattamento vengono frequentemente trattate come meri dissidi relazionali o “crisi di coppia”, con gravi conseguenze in termini di tutela della vittima e protezione del minore. “Nel 57,9% dei fascicoli contenenti allegazioni di violenza documentata, i

⁵ I dati si riferiscono a un campione di 584 procedimenti civili ordinari, esclusi i casi consensuali e improcedibili. Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, p. 27.

provvedimenti presidenziali non fanno alcuna menzione né della violenza né del conflitto, e solo nel 21,1% si utilizza il termine corretto”⁶. (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, p. 25). Questa scelta linguistica non è neutra: “La confusione tra i due termini, che altri non è che la manifestazione di una posizione ideologica ben precisa, attribuisce alle vittime, in maniera errata e confondente, pari responsabilità dei comportamenti violenti ponendo vittime ed aggressori sullo stesso piano e giustificando i comportamenti violenti come possibili forme reattive, inficiando così, sin dall’inizio, la messa in atto di interventi adeguati” (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, cit., p. 26). Si tratta, in altri termini, di un processo di neutralizzazione della violenza, che finisce per trasformare la vittima in corresponsabile del proprio maltrattamento e per legittimare decisioni ispirate alla meccanica applicazione del principio di bigenitorialità, anche in contesti di abuso.

Come sottolinea ancora la Commissione, il mancato riconoscimento della violenza si traduce esso stesso in una forma di vittimizzazione secondaria: “Il mancato riconoscimento della violenza è di per sé una forma di vittimizzazione secondaria, perché si traduce inevitabilmente in una denegata giustizia, quantomeno agli occhi della vittima che ha subito violenza per tanto tempo [...] e che non può sentirsi adeguatamente difesa da un sistema che la giudica anziché proteggerla”. (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, p. 27) Questo slittamento semantico ha implicazioni sistemiche: l’adozione di provvedimenti standardizzati, che ignorano il contesto di violenza, è una delle sue manifestazioni più evidenti.

6.2.1.5. L’ideologia dell’affido condiviso

L’applicazione del modello legale di affidamento condiviso, introdotto con la legge 54/2006, si è progressivamente cristallizzata come standard prevalente anche in presenza di violenza. Nei dati analizzati, l’affidamento condiviso viene disposto nel 63,8% dei casi, mentre solo nel 12,4% è previsto l’affido esclusivo alla madre e nel 2,4% ai servizi

⁶ Il dato si riferisce a un sottogruppo di 323 fascicoli (su 406 con documentazione di violenza allegata), selezionati tra quelli in cui non si sono verificate consensualizzazioni e non vi è stata dichiarazione di improcedibilità. Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, p. 26.

sociali⁷. Tale applicazione meccanica del principio di bigenitorialità è stata oggetto di crescente attenzione da parte di organismi internazionali. In particolare, il GREVIO, nel suo Rapporto di Valutazione sull'Italia (2020), ha evidenziato che: “Le disposizioni di legge vigenti non prevedono un obbligo esplicito per le autorità competenti di garantire che, nel definire i diritti di affidamento e di visita, si tenga conto degli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, come invece richiesto dall’articolo 31, paragrafo 1” (GREVIO, 2020, §180). Il Rapporto prosegue osservando che, nonostante alcuni strumenti normativi siano già presenti nel diritto civile italiano, essi vengono raramente utilizzati per proteggere donne e minori nei casi di violenza domestica. Inoltre, viene denunciata l’influenza della cultura della bigenitorialità anche in contesti violenti, l’uso improprio della nozione di alienazione parentale e la tendenza a neutralizzare la violenza nei procedimenti civili, con conseguente vittimizzazione secondaria delle madri e dei figli (§§181–184).

Queste criticità erano già state segnalate nel 2012 da Rashida Manjoo, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, che – a seguito di una visita ufficiale in Italia – dichiarava: “La pratica del concedere sistematicamente l’affidamento condiviso dei genitori, anche nei casi di violenza intrafamiliare a cui assistono i minori, consente il perpetuarsi della violenza domestica contro le donne divorziate e separate” (UN, Report of the Special Rapporteur, 2012).

Anche il Comitato CEDAW, nelle Osservazioni conclusive all’Italia (2024), ha espresso preoccupazione per l’uso di meccanismi alternativi alla giustizia formale – come la conciliazione, la mediazione o la giustizia riparativa – anche in contesti di violenza. Raccomanda che: “Tali meccanismi non siano prioritari rispetto all’azione penale nei procedimenti giudiziari e non costituiscano un ostacolo all’accesso alla giustizia per le donne” (CEDAW/C/ITA/CO/8, §28(f)). Ha inoltre invitato l’Italia a rafforzare l’istituzione di tribunali specializzati sulla violenza di genere in tutte le regioni.

⁷ I dati si riferiscono a 529 sentenze definitive relative a procedimenti civili con figli minori, analizzate nell’ambito dell’inchiesta della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, pp. 34–35.

A livello nazionale, il Rapporto delle Associazioni di Donne⁸ – trasmesso al GREVIO come contributo della società civile – ha documentato come, nei procedimenti civili e minorili, il principio dell'affido condiviso venga frequentemente anteposto alla valutazione del rischio, con una sistematica sottovalutazione della violenza domestica. In molti casi, i servizi sociali tendono a ritenere la donna un genitore inadeguato, mentre la violenza non viene considerata nel giudizio sulla genitorialità: “Il principio dell'affidamento condiviso viene anteposto ai diritti dei minori, considerando spesso la donna come genitore inadeguato. La magistratura non riconosce la violenza alle donne, la violenza domestica e/o la violenza assistita” (Rapporto delle Associazioni di Donne, 2024, p. 47).

6.2.1.6. Criticità nei servizi sociali e nelle consulenze tecniche d'ufficio

Il ruolo dei servizi socioassistenziali. Nel 88,7% dei procedimenti civili minorili analizzati (439 su 495), il Tribunale per i minorenni ha delegato ai servizi socioassistenziali lo svolgimento delle indagini, attribuendo loro un ruolo centrale nell'acquisizione di informazioni sul contesto familiare e nella redazione delle relazioni socio-ambientali. Tuttavia, nel 68,2% di questi casi (299 su 439), la delega non contiene alcun riferimento alla violenza, nonostante le allegazioni presenti. Nel 95,3% dei casi (418 su 439), inoltre, non viene espressamente demandato l'ascolto del minore ai servizi, che compare solo nel 4,7% dei casi (21 su 439). Seppur nel 70,5% dei casi (309 su 439) le relazioni dei servizi contengano un riferimento alla violenza, nel 21,1% di questi (65 su 309) sono comunque stati disposti incontri congiunti tra le parti, senza alcuna misura di tutela. Ancora più grave è il fatto che solo nel 37,4% dei casi in cui la violenza è rilevata, essa venga valutata come elemento determinante nell'elaborazione degli interventi⁹.

⁸ Il Rapporto delle Associazioni di Donne costituisce un documento redatto da organizzazioni della società civile italiana, inviato al GREVIO come rapporto ombra (*shadow report*).

⁹ I dati si riferiscono all'analisi di 495 procedimenti civili minorili con allegazioni di violenza domestica o disfunzionalità genitoriale, iscritti nel marzo 2017 presso 12 Tribunali per

Questo conferma che, nella maggioranza dei casi, i servizi sociali non adottano specifiche misure protettive, anche in presenza di procedimenti penali aperti, relegando la violenza a un fattore secondario rispetto al principio della bigenitorialità.

Le consulenze tecniche d'ufficio e l'ideologia della bigenitorialità. Le consulenze tecniche d'ufficio (CTU), pur rappresentando uno strumento centrale per l'istruttoria nei procedimenti civili, sono state disposte solo nel 17,8% dei casi del campione analizzato dai Tribunali ordinari (102 su 572¹⁰). Questo dato contrasta con quanto rilevato nei Tribunali per i minorenni, dove il ricorso alle CTU è risultato residuale (solo nel 2,3% dei casi, ovvero 11 su 495¹¹), confermando così il diverso assetto procedurale delle due giurisdizioni.

Tornando ai dati dei tribunali ordinari, l'indagine ha evidenziato gravi criticità metodologiche e culturali nell'utilizzo delle CTU, soprattutto nei casi con allegazioni di violenza domestica. Tra le 102 consulenze analizzate:

- nel 28,8% emergono diagnosi generiche o vere e proprie etichettature psichiatriche a carico delle madri, anche in assenza di un fondamento clinico documentato;
- nel 78,4% dei casi non viene fatta alcuna valutazione della presenza di violenza per definire la metodologia di intervento;
- nel 22,2% compaiono riferimenti metodologici che pongono la bigenitorialità come fulcro della valutazione genitoriale, anche in contesti in cui vi siano indizi di violenza;
- nel 29,3% dei casi è stato adottato il cosiddetto criterio dell'accesso, riconducibile all'impostazione della sindrome di alienazione parentale (PAS), pur senza che questa venga esplicitamente menzionata.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato con chiarezza

i Minorenni. Di questi, in 439 casi il Tribunale ha delegato le indagini ai servizi socioassistenziali (Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, pp. 47-49).

¹⁰ I dati si riferiscono a 572 procedimenti civili ordinari con allegazioni di violenza, analizzati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, pp. 31-33.

¹¹ I dati si riferiscono a 495 procedimenti civili minorili ex artt. 330 e 333 c.c., selezionati tra quelli con allegazioni di violenza o disfunzionalità genitoriale. *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, pp. 47-49.

che: “La PAS non è una teoria fondata su basi scientifiche e non può costituire il fondamento di consulenze o provvedimenti giudiziari” (Cass. civ., n. 9691/2022). Nella stessa sentenza viene inoltre richiamata la violazione del principio del giusto processo e della dignità della persona, qualora la decisione venga fondata su concetti privi di validità scientifica e radicati in pregiudizi di genere. Nonostante questi chiari orientamenti giurisprudenziali, la funzione epistemica della CTU continua ad esercitare un’influenza pressoché determinante: nel 61,5% dei casi, infatti, le indicazioni del perito vengono integralmente recepite nei provvedimenti finali, determinando di fatto l’esito del procedimento.

La Commissione parlamentare d’inchiesta conclude che: “Tale cecità rispetto alla violenza ed ai suoi drammatici portati è probabilmente conseguenza della mancata specializzazione dei consulenti tecnici – per i quali non esistono elenchi specifici di professionisti specializzati sull’argomento – per questo motivo ci si trova innanzi a stigmatizzazioni apodittiche che lasciano quantomeno perplessi” (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, p. 33).

6.2.1.7. Considerazioni conclusive: disfunzioni sistemiche, ostacoli culturali e impunità giudiziaria

L’analisi condotta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta evidenzia un quadro di disfunzionalità persistente nel sistema giudiziario civile e minorile italiano in materia di violenza domestica. In particolare, la relazione finale segnala una preoccupante assenza di attenzione specifica alla violenza anche quando essa è esplicitamente allegata dalle parti, e persino in presenza di procedimenti penali pendenti o di provvedimenti giudiziari già emessi: “Nella maggior parte dei procedimenti analizzati, sia presso i Tribunali ordinari che per i minorenni, non emerge una specifica attenzione al tema della violenza domestica, anche in presenza di allegazioni di parte in merito all’esistenza di condotte violente, e in alcuni casi persino in presenza di provvedimenti emessi nell’ambito di procedimenti penali (misure cautelari [...]; sentenze penali di condanna emesse in primo grado)” (p. 82). In

molti casi, le istruttorie appaiono lacunose o del tutto assenti, e il coordinamento tra le autorità giudiziarie coinvolte risulta, secondo la Commissione, spesso limitato o inesistente: “Nessuna specifica istruttoria viene compiuta per verificare se, in concreto, le condotte violente descritte dalla donna negli atti di causa o riferite nel corso delle udienze, siano state poste in essere. Solo in pochi casi si realizzano forme di coordinamento tra le autorità giudiziarie” (p. 82).

A ciò si aggiunge l’adozione ricorrente di provvedimenti standardizzati, che tendono a ignorare completamente la presenza di violenza: “È frequente la cosiddetta ‘consensualizzazione’ del procedimento, con recepimento da parte del giudice, di accordi conclusi dalle parti, nei quali la violenza domestica non viene considerata, e vengono omologate condizioni di affidamento standardizzate” (p. 82).

Il ruolo del pubblico ministero risulta, in tale contesto, frequentemente formale e privo di un intervento attivo sul tema della violenza: “La presenza del Pubblico ministero è quasi sempre formale, con interventi e conclusioni che anche in presenza di allegazioni di violenza domestica non fanno alcun riferimento a queste condotte” (p. 82).

Particolarmente critici sono i provvedimenti che dispongono il collocamento coatto dei minori in strutture terze, spesso adottati senza un’adeguata analisi dei rischi e con l’uso della forza pubblica: “In alcuni casi, viene persino disposta l’adozione di provvedimenti molto invasivi, quali il collocamento dei minori in strutture terze, anche con l’utilizzo della forza pubblica per l’esecuzione dei provvedimenti, in mancanza di adeguata ponderazione rischi/benefici” (p. 83).

Infine, la Commissione evidenzia un effetto sistemico di penalizzazione delle madri vittime di violenza, in particolare nei provvedimenti relativi all’affidamento e alla responsabilità genitoriale: “Nei casi specifici la madre vittima di violenza sia sempre penalizzata nei provvedimenti relativi all’affidamento e alla responsabilità genitoriale, con la previsione di regimi di visita ai propri figli fortemente punitivi” (p. 83).

Nel complesso, queste criticità delineano una situazione che può essere letta come un deficit sistemico di tutela per le donne e i minori

vittime di violenza. Il mancato accertamento della violenza, la sovrapposizione tra conflitto e maltrattamento, la delega eccessiva ai consulenti tecnici e la neutralizzazione delle condotte abusive mediante provvedimenti standardizzati sembrano configurare una forma di impunità giudiziaria strutturale, potenzialmente in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, in particolare dall'art. 31 sulla custodia e la protezione dei minori.

A queste evidenze si affiancano ulteriori elementi di criticità di natura strutturale, organizzativa e culturale, che contribuiscono a rendere disomogenea e inefficace l'applicazione delle norme vigenti. Nonostante un impianto legislativo sempre più articolato e formalmente allineato agli standard internazionali, la giurisprudenza italiana continua a mostrare difficoltà significative nella sua implementazione. Tali difficoltà non sembrano riconducibili a una carenza normativa, bensì a un'applicazione spesso incoerente e frammentaria, condizionata da prassi locali e da resistenze culturali profonde.

Limiti strutturali e culturali del sistema giudiziario. Organismi come GREVIO, il Comitato CEDAW e la stessa Commissione parlamentare sul femminicidio sottolineano che la risposta giudiziaria alla violenza di genere continua a essere compromessa da stereotipi di genere, approcci difensivi e una scarsa specializzazione. In ambito penale, in particolare, si registra un divario significativo tra il numero di denunce e le condanne effettive, che non può essere spiegato solo con la reticenza delle vittime, ma deve essere ricondotto anche a criticità sistemiche: la scarsa formazione specifica dei magistrati, l'uso esteso di riti alternativi anche in presenza di condotte gravi, e una tendenza alla sottovalutazione della violenza nelle fasi iniziali del procedimento.

Debolezze organizzative e disomogeneità territoriali. Secondo la *Relazione 2024 del Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM, 2024), oltre l'80% degli uffici giudiziari identifica come principale criticità l'eccessivo carico di lavoro, aggravato da carenze croniche di personale giudiziario, amministrativo e di supporto. A ciò si sommano la complessità tecnica di molte indagini, la lentezza dei procedimenti, l'eccessiva burocratizzazione delle prassi operative, e una valutazione spesso formale e poco contestualizzata del rischio.

Un aspetto particolarmente problematico riguarda l'assenza di una specializzazione uniforme: solo il 31% delle Procure Generali ha attivato percorsi formativi mirati, mentre nella restante parte del territorio i procedimenti vengono trattati senza linee guida condivise, alimentando significative diseguaglianze interpretative e operative. Questa disomogeneità si traduce in decisioni diseguali tra distretti, compromettendo l'uniformità della tutela prevista dall'ordinamento. Quando tali criticità strutturali si intrecciano con una cultura giuridica ancora reticente al riconoscimento pieno della violenza di genere, gli strumenti normativi disponibili rischiano di perdere efficacia, rafforzando la sfiducia delle vittime nel sistema e ostacolando il percorso di denuncia e protezione.

In conclusione, l'analisi delle risposte giurisprudenziali e istituzionali alla violenza di genere restituisce l'immagine di un sistema di tutela disomogeneo e strutturalmente carente. A fronte di un impianto normativo formalmente adeguato e di consolidati orientamenti giurisprudenziali, permane una profonda distanza tra il diritto enunciato e le prassi applicative. In particolare, la gestione della violenza domestica nei procedimenti civili e minorili rivela criticità strutturali che impongono un ripensamento radicale delle prassi giudiziarie: dalla formazione specialistica obbligatoria dei magistrati, alla definizione di protocolli unificati, fino all'adozione di standard valutativi coerenti con i diritti delle vittime. Solo una revisione dell'approccio culturale ed epistemico del sistema potrà garantire un'effettiva protezione, prevenendo forme di vittimizzazione secondaria, anche quando prodotte – consapevolmente o meno – dalle stesse istituzioni.

6.2.2. L'inchiesta parlamentare sui femminicidi: lacune giudiziarie e criticità strutturali

La presente sezione si basa sulla *Relazione «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018»*, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018.

6.2.2.1. Introduzione: obiettivi dell'inchiesta

In linea con il mandato istituzionale (art. 2, co. 1, lett. a), la Commissione ha deliberato di condurre un'indagine sistematica su 211 casi di femminicidio, intesi come uccisioni di donne da parte di uomini per motivi connessi al genere, commessi nel biennio 2017–2018. Questo periodo è stato scelto per garantire la disponibilità di fascicoli processuali completi e procedimenti almeno definiti in primo grado, benché antecedente a importanti riforme legislative (Legge n. 33/2019 e “Codice Rosso”, Legge n. 69/2019). L'inchiesta, di natura qualitativa e quantitativa, ha avuto l'obiettivo di:

- individuare le disfunzioni strutturali del sistema giudiziario e istituzionale nella prevenzione dei femminicidi;
- valutare l'effettiva applicazione delle norme nazionali e sovranazionali in materia di tutela delle vittime;
- analizzare, attraverso la lettura integrale dei fascicoli giudiziari, le caratteristiche delle vittime e degli autori, le dinamiche dei crimini, i fattori di rischio (inclusa la presenza di denunce precedenti), l'adozione o meno di misure cautelari, le modalità delle indagini e le sentenze emesse.

Sono stati esaminati atti processuali completi, incluse sentenze, richieste del PM, provvedimenti cautelari, consulenze tecniche e altri elementi rilevanti, ottenuti dai distretti di Corte d'Appello competenti. I dati sono stati elaborati statisticamente e rappresentati tramite diagrammi di flusso, tabelle e grafici, e affiancati da un'analisi giuridica e procedurale approfondita.

L'indagine si è ispirata anche agli standard elaborati da organismi sovranazionali – in particolare il CEDAW e il Consiglio d'Europa, attraverso la Convenzione di Istanbul – per analizzare le dinamiche dei femminicidi, identificare fattori di rischio e lacune nelle risposte istituzionali.

6.2.2.2. Risposta giudiziaria e misure di protezione disattese

Solo il 15% delle donne uccise aveva denunciato l'autore delle violenze. Ciascuna di loro aveva presentato in media 2,3 denunce, spesso

per reati gravi e reiterati: maltrattamenti, minacce armate, *stalking*, lesioni. In sei casi su 29 il pubblico ministero ha richiesto misure cautelari, concesse solo in tre. Nei restanti 23 procedimenti, non è stata adottata alcuna protezione, neanche in presenza di aggressori recidivi o di multiple denunce corredate da richieste d'aiuto documentate. Il tempo medio tra la prima denuncia e l'omicidio è stato di 2,4 anni – un lasso temporale che avrebbe potuto consentire un intervento risolutivo. Tuttavia, molte segnalazioni sono state archiviate o derubricate a “conflitti familiari”, ignorando il contesto violento. Il dato più allarmante riguarda l'assenza di denuncia: l'85% delle vittime non si era mai rivolto alle forze dell'ordine. La Commissione osserva che: “È ineludibile comprendere perché l'85 per cento delle donne uccise (e chi era a loro più vicino) non aveva presentato alcuna denuncia”.

Le motivazioni sono molteplici: timore di ritorsioni, dipendenza economica, tutela dei figli, sfiducia nelle istituzioni, o il rischio di perdere la responsabilità genitoriale. In numerosi fascicoli, le donne avevano ritrattato o rimesso la querela per proteggere i figli o per paura di ripercussioni, decisioni spesso interpretate come inattendibilità, con conseguente chiusura dei procedimenti.

Come ammonisce la Commissione: “La remissione di querela o le ritrattazioni delle persone offese vittime di violenza di genere sono connesse alla dinamica della relazione (il ciclo della violenza) e, proprio per questo, è quanto mai necessario che le istituzioni siano nelle condizioni di valutarle correttamente”.

6.2.2.3. Rito abbreviato, condanne e attenuanti

Dei 118 procedimenti esaminati (98 conclusi, 20 pendenti), 13 si sono chiusi con l'ergastolo, 22 con una condanna a 30 anni e 29 con pene tra i 15 e i 20 anni – fascia più frequente. In 11 casi la pena è stata inferiore ai 15 anni; 17 procedimenti si sono conclusi con assoluzioni. Tra le sentenze ancora pendenti, prevalgono pene inferiori ai 15 anni (25%), seguite da condanne tra 15 e 20 anni ed ergastoli (entrambe al 20%). In circa l'80% dei casi è stato applicato il rito abbreviato, con

conseguente riduzione automatica della pena. Alcune condanne inizialmente all'ergastolo sono state ridotte a 30 anni in appello. L'uso delle attenuanti generiche è ricorrente, con motivazioni fondate su incensuratezza, confessione o condizioni personali dell'imputato (difficoltà economiche, legami familiari), anche in presenza di condotte estremamente violente.

6.2.2.4. Perizie psichiatriche e riqualificazioni del reato

In circa la metà dei procedimenti è stata disposta una perizia psichiatrica. Solo in pochi casi è stata accertata una patologia significativa, portando all'assoluzione o al riconoscimento del vizio parziale di mente. Tali condizioni risultavano, per lo più, non documentate prima del fatto, ma emerse durante il processo. In altri casi si è assistito a una riqualificazione del reato: da omicidio volontario a ipotesi meno gravi (omicidio preterintenzionale, maltrattamenti seguiti da morte), con condanne inferiori a dieci anni.

6.2.2.5. Conclusioni

La Convenzione di Istanbul rappresenta un punto di svolta nel riconoscimento della violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, radicata in modelli culturali e sociali strutturali di dominio maschile. La Relazione della Commissione parlamentare sul femminicidio ribadisce con chiarezza questo approccio, affermando: “[...] si tratti di una violazione dei diritti umani la cui radice è costituita da strutture sociali e culturali egemoniche nelle relazioni tra generi” (p. 99).

L'inchiesta della Commissione ha messo in luce gravi carenze nella risposta statale e giudiziaria, tanto sul piano preventivo quanto su quello della protezione effettiva delle vittime. In particolare, ha rilevato: “Il mancato inquadramento del femminicidio come apice di pregresse, gravi e reiterate violenze (anche psicologiche)” (p. 99), insieme a una tendenza preoccupante ad assimilare la violenza domestica a un semplice conflitto familiare. Questo approccio riduttivo contribuisce a oscurare la gravità delle condotte e a incrementare il rischio per le donne.

Sul versante del coordinamento istituzionale, la Commissione denuncia:

- l'assenza di un sistema integrato tra operatori giudiziari, sanitari e sociali;
- la frammentazione informativa tra giurisdizioni civili, penali e minorili.

Queste criticità si traducono in una risposta giudiziaria spesso inefficace e non tempestiva: “La risposta istituzionale alla violenza di genere non è sempre pronta, immediata ed efficace, soprattutto per quanto riguarda la protezione delle donne e dei bambini” (p. 100). Anziché colpire efficacemente i responsabili delle violenze, il sistema finisce spesso per aggravare la posizione delle vittime, ad esempio attraverso collocamenti prolungati in case rifugio, senza interventi diretti sull'aggressore. A ciò si sommano la lentezza dei procedimenti e un impiego insufficiente degli strumenti giuridici disponibili.

L'effetto complessivo è una crescente sfiducia nelle istituzioni e una maggiore reticenza a denunciare. Un'ultima riflessione della Commissione, particolarmente incisiva, richiama la responsabilità delle istituzioni nel comprendere e rimuovere gli ostacoli alla denuncia: “È ineludibile comprendere perché l'85 per cento delle donne uccise (e chi era a loro più vicino) non aveva presentato alcuna denuncia” (p. 100).

In questo scenario, non sembra più centrale interrogarsi sull'adeguatezza formale del quadro normativo – ormai sostanzialmente allineato, almeno sul piano testuale, agli standard internazionali – bensì sulla sua effettiva capacità di tradursi in prassi coerenti, tempestive e tutelanti. Appare dunque imprescindibile riflettere sull'efficacia dell'applicazione giudiziaria e sull'idoneità del sistema nel garantire alle vittime un accesso concreto alla giustizia e a misure di protezione realmente accessibili e credibili.

Parte IV

Linguaggi, cultura e trasformazioni sociali

7. Dal delitto d'onore al femminicidio: l'evoluzione del linguaggio giornalistico nella narrazione della violenza di genere

di *Elena Sorba*

Il linguaggio non si limita a descrivere la realtà: contribuisce a costruirla. Come ha mostrato Judith Butler (1997), ogni atto linguistico è performativo: le parole non solo rappresentano il mondo, ma istituiscono soggetti, ruoli e relazioni di potere. Dare un nome alla violenza – e, in particolare, chiamarla femminicidio – implica il riconoscimento della sua natura strutturale e sistemica, inscritta in una matrice sociale e culturale.

Il termine *femicide* è stato introdotto dalla sociologa Diana E. H. Russell nel 1976, in occasione del Tribunale Internazionale sui Crimini contro le Donne, e definito più compiutamente in seguito come “l’uccisione di donne da parte di uomini in quanto donne” (Russell & Radford, 1992). L’intento era quello di rendere visibile il movente di genere alla base di questi crimini e di rompere il silenzio sociale che li circondava.

Negli anni successivi, il concetto è stato ripreso e ridefinito dall’antropologa e politica femminista Marcela Lagarde, che ha introdotto il termine femminicidio nel discorso giuridico e istituzionale messicano. In questa nuova declinazione, femminicidio non indica solo l’uccisione di una donna, ma denuncia l’impunità sistemica e la responsabilità delle istituzioni nel perpetuare e tollerare la violenza contro le donne, soprattutto in contesti segnati da criminalità organizzata e disuguaglianze strutturali.

A partire dagli anni Novanta, il termine femminicidio ha iniziato a circolare in America Latina (Messico, Guatemala, Cile, Argentina),

dove è stato recepito nei dibattiti istituzionali, nei movimenti femministi e nelle legislazioni nazionali. La sua adozione si è progressivamente estesa anche ad altri Paesi, in particolare alla Spagna, dove sin dai primi anni 2000 è stato integrato nelle politiche pubbliche e nelle normative contro la violenza di genere. In Italia, invece, l'affermazione del termine è avvenuta più tardi e più lentamente, a testimonianza di una resistenza culturale e politica alla lettura strutturale della violenza contro le donne.

Per gran parte del Novecento, infatti, il lessico giornalistico italiano ha descritto l'uccisione delle donne in termini che tendevano a privatizzare o attenuare la responsabilità maschile. Espressioni come *delitto d'onore* e *delitto passionale* hanno dominato la narrazione mediatica, contribuendo a occultare le radici culturali della violenza. Come osserva Lea Melandri (2012), questa narrazione ha contribuito a disinnescare il carattere strutturale della violenza di genere, trasformandola in eccezione, errore o tragedia emotiva. È solo negli anni Duemila che il termine *femminicidio* inizia a entrare nel discorso pubblico e istituzionale italiano, grazie all'attivismo di movimenti femministi, giornaliste e studiose – tra cui Barbara Spinelli – e alla crescente visibilità mediatica di casi efferati. Il riconoscimento formale arriva con la legge n. 119/2013, che introduce il termine nel lessico normativo.

A partire da questo quadro teorico, il capitolo ricostruisce una genealogia discorsiva della violenza contro le donne attraverso un'analisi empirica del linguaggio giornalistico italiano lungo l'arco dell'ultimo secolo. Lo studio prende in esame tre delle principali testate nazionali – *La Stampa*, *la Repubblica* e *il Corriere della Sera* – ed è stato condotto mediante una ricognizione sistematica delle occorrenze di quattro termini chiave: *delitto d'onore*, *delitto passionale*, *uxoricidio*, *femminicidio*.

L'analisi è stata condotta attraverso i motori di ricerca degli archivi digitali ufficiali delle tre testate, con una scansione quinquennale pensata per cogliere in modo comparabile l'evoluzione semantica e lessicale nel tempo. Le diverse coperture temporali degli archivi sono state considerate nell'interpretazione dei dati:


– *La Stampa*, archivio storico online: 1867-2006.

- *la Repubblica*, archivio digitale: 1985-2025.
- *Corriere della Sera*, archivio storico e digitale: 1876-2025.

7.1. Delitto d'onore: la lunga sopravvivenza di un paradigma culturale

Il primo termine preso in esame è “*delitto d'onore*”, una formula che per decenni ha strutturato il lessico giuridico e giornalistico relativo all'uccisione delle donne in ambito familiare o sentimentale. Fino agli anni Ottanta, rappresentava una delle principali chiavi interpretative della violenza maschile, in particolare nei casi motivati da gelosia o presunto tradimento. Il giornalismo ha avuto un ruolo attivo nel rafforzare questo immaginario, contribuendo a rendere la violenza “comprendibile” se motivata da un'idea di onore violato.

Figura 7.1 – Frequenza del termine “*delitto d'onore*” per testata giornalistica (1925–2024)



Fonti: Archivi digitali de La Stampa (1.1.1925–1.2.2006), la Repubblica (1.1.1985–31.12.2024), Corriere della Sera (1.1.1925–31.12.2024). Note: Per raffinare i risultati ed escludere riferimenti a contesti di criminalità organizzata, ove possibile è stato aggiunto il termine donna. Termini ricercati: “*delitto donore donna*” (La Stampa, tra virgolette, con donore senza apostrofo per aggirare i limiti del motore di ricerca); “*delitto d'onore*” (la Repubblica, tra virgolette; l'aggiunta del termine donna restituiva zero risultati); “*delitto onore donna*” (Corriere della Sera, senza virgolette). Le modalità di ricerca sono state adattate alle funzionalità e ai vincoli specifici dei singoli archivi digitali.

La distribuzione mostra come *La Stampa*, tra il 1925 e il 2006, abbia fatto un uso intensivo del termine, con 2.279 occorrenze complessive. Il picco si registra nel quinquennio 1990–1994 (591 articoli), ma la presenza è già significativa tra gli anni Trenta e Sessanta, con oltre mille articoli solo tra il 1925 e il 1969. La persistenza del termine nel tempo riflette la lentezza con cui alcuni dispositivi discorsivi vengono dismessi, anche dopo importanti mutamenti normativi. L’abrogazione dell’attenuante per delitto d’onore, introdotta nel 1981 (legge 5 agosto 1981, n. 442), non determina infatti una brusca interruzione della categoria nella rappresentazione giornalistica.

Anche *il Corriere della Sera* registra un uso costante del termine (1.042 occorrenze), con un picco tra il 1960 e il 1969 (111 articoli) e un secondo momento di rilancio tra il 1985 e il 1989 (93 articoli). Rispetto a *La Stampa*, la curva è più stabile e meno pronunciata, ma non per questo meno significativa. Il fatto che il termine non si estingua nemmeno nel nuovo millennio, con 29 articoli tra il 2015 e il 2019 e altri 16 tra il 2010 e il 2014, suggerisce un suo uso residuo ma ancora presente.

La Repubblica, il cui archivio è disponibile dal 1984, mostra un aumento progressivo delle occorrenze: dai 17 articoli tra il 1985 e il 1989, si passa a 30 nel quinquennio successivo, per poi salire a 134 tra il 2005 e il 2014, 221 tra il 2015 e il 2019 e 169 tra il 2020 e il 2024.


Nel complesso, le curve discorsive delle tre testate riflettono approcci differenti: una forte insistenza su *La Stampa*, un uso più regolare ma meno intenso sul *Corriere della Sera*, e un impiego crescente da parte de *la Repubblica*, il cui archivio digitale inizia solo nel 1984. Il “delitto d’onore” resta così un’etichetta longeva, capace di riemergere anche decenni dopo la sua decadenza giuridica, segnando la resilienza di alcuni immaginari nella narrazione pubblica della violenza maschile.

7.2. Delitto passionale: l’emozione come attenuante narrativa

Il secondo termine considerato è “*delitto passionale*”, un’espressione giornalistica impiegata per decenni per descrivere l’uccisione di

una donna da parte del partner, spesso in contesti di gelosia, tradimento o rottura. Più che una categoria giuridica, si tratta di una formula narrativa che evoca un impulso incontrollabile, spostando l'attenzione dal reato alla dimensione emotiva dell'autore. In questo modo, la violenza viene raccontata come esito di una tragedia sentimentale e non come manifestazione di un dominio strutturale.

Figura 7.2 – Frequenza del termine “delitto passionale” per testata giornalistica (1925–2024)



Fonti: Archivi digitali de La Stampa (1.1.1925–1.2.2006), la Repubblica (1.1.1985–31.12.2024), Corriere della Sera (1.1.1925–31.12.2024).

Il termine “*delitto passionale*” è presente in tutte e tre le testate, con frequenze significative lungo l'intero arco temporale considerato. Il *Corriere della Sera* registra il numero più elevato (1.765 occorrenze complessive), con un utilizzo costante già a partire dagli anni Venti e un'intensificazione tra gli anni Cinquanta e i primi Duemila. Il picco si registra nel quinquennio 1960–1964, con 166 articoli, seguito da valori elevati fino ai primi anni Duemila. Negli ultimi dieci anni si osserva una graduale flessione.

La Stampa, con 946 occorrenze complessive, presenta una diffusione del termine più contenuta rispetto al *Corriere della Sera*, ma comunque stabile lungo l'intero periodo coperto dall'archivio digitale. L'espressione è già attestata tra gli anni Venti e Trenta, conosce un

primo aumento negli anni Cinquanta e una crescita più marcata negli anni Ottanta, fino a raggiungere il picco tra il 1990 e il 1994 con 289 articoli. Dopo questa fase, le frequenze iniziano a diminuire. La chiusura dell'archivio impedisce di valutare gli sviluppi successivi al 2006.


Anche *la Repubblica* (614 occorrenze), pur con un arco temporale più breve, mostra una certa intensità d'uso. Dopo i primi dati tra il 1985 e il 1994, l'utilizzo del termine cresce: 137 articoli tra il 2000 e il 2004, 109 nel quinquennio successivo. Le occorrenze restano presenti anche nel decennio più recente, con 96 articoli tra il 2010 e il 2014, 75 tra il 2015 e il 2019 e 53 nel quinquennio più recente.

Nel complesso, “*delitto passionale*” si configura come una delle etichette più persistenti del discorso mediatico italiano sulla violenza maschile. Pur priva di fondamento normativo, ha occupato a lungo il centro della scena giornalistica, contribuendo a mascherare la natura sistemica della violenza di genere attraverso una cornice emotiva e privatistica. La sua sopravvivenza nel linguaggio editoriale contemporaneo evidenzia la difficoltà di sostituire cornici narrative radicate con strumenti concettuali più aderenti alla complessità del fenomeno.

7.3. Uxoricidio: la persistenza di un lessico giuridico

Il terzo termine preso in esame è “*uxoricidio*”, una parola di matrice giuridica che indica in modo tecnico l'uccisione della moglie da parte del marito. Rispetto ad altre espressioni più ambigue o narrative, “*uxoricidio*” si presenta come una categoria terminologica precisa, ma fortemente asettica, che tende a delimitare l'evento sul piano individuale, senza attribuirgli una cornice sociale o relazionale. Nonostante il suo tono clinico e burocratico, questo termine ha avuto una notevole presenza nelle cronache giudiziarie italiane, in particolare nella seconda metà del Novecento.

Figura 7.3 – Frequenza del termine “uxoricidio” per testata giornalistica (1925–2024)



Fonti: Archivi digitali de La Stampa (1.1.1925–1.2.2006), la Repubblica (1.1.1985–31.12.2024), Corriere della Sera (1.1.1925–31.12.2024).

I dati mostrano una notevole stabilità d’uso lungo l’intero arco temporale. Il *Corriere della Sera* registra il numero più alto di occorrenze (2.050 in totale), con frequenze significative fin dagli anni Venti. Il termine appare con regolarità per tutto il secondo Novecento, e raggiunge un primo picco tra il 1960 e il 1969, con oltre 260 articoli per quinquennio, seguiti da livelli comunque elevati fino agli anni Duemila. Solo nell’ultimo decennio si osserva una progressiva flessione.

Anche *La Stampa* (2.273 occorrenze) utilizza il termine in modo costante per tutto il periodo di copertura dell’archivio. Le frequenze crescono progressivamente dagli anni Trenta fino a superare le 160 unità tra il 1955 e il 1969. Il picco massimo si registra tra il 1990 e il 1999, con oltre 600 articoli in dieci anni. Dopo il 2000, l’uso si riduce sensibilmente, in coincidenza con la chiusura dell’archivio nel 2006.

La Repubblica (397 occorrenze) adotta l’espressione uxoricidio a partire dagli anni Ottanta, coerentemente con l’apertura dell’archivio nel 1984. Dopo una fase iniziale più contenuta – con 21 occorrenze tra il 1985 e il 1989 e valori simili nei due quinquenni successivi – l’uso cresce nel primo decennio degli anni Duemila, con 71 articoli sia tra il

2000–2004 sia tra il 2005–2009, fino a raggiungere il picco (80) tra il 2010 e il 2014. Nei dieci anni successivi, si osserva un calo progressivo.


Nel complesso, “*uxoricidio*” si configura come una delle etichette più longeve e stabili nel lessico giornalistico italiano relativo alla violenza di coppia. Con oltre 2.000 occorrenze sul *Corriere della Sera* e più di 2.200 su *La Stampa*, il termine attraversa quasi integralmente il Novecento, mantenendo una frequenza elevata soprattutto nella seconda metà del secolo. A differenza di espressioni come “delitto d’onore” o “delitto passionale”, legate a narrazioni emotive o giustificazioniste, “*uxoricidio*” si impone come categoria tecnica e giuridica, priva di connotazioni retoriche o attenuanti implicite.

L’uso continuato anche dopo gli anni Ottanta – su tutte e tre le testate, *la Repubblica* inclusa – mostra come il giornalismo italiano abbia fatto ricorso a un lessico apparentemente neutro per nominare l’uccisione delle donne all’interno della coppia. Questa neutralità, tuttavia, non corrisponde a una vera presa di posizione politica: “*uxoricidio*” nomina il fatto, ma non ne interroga la struttura. In questo senso, rappresenta una tappa intermedia nella transizione discorsiva: un passaggio da formule culturalmente giustificazioniste a una registrazione formale della violenza, che però resta ancora distante da una piena lettura di genere.

7.4. Femminicidio: una svolta semantica e politica

Il termine *femminicidio* rappresenta una delle innovazioni linguistiche e culturali più rilevanti nel campo della rappresentazione della violenza di genere in Italia. Tuttavia, la sua affermazione nella stampa nazionale è avvenuta con notevole ritardo, e solo a partire dagli anni Duemila ha iniziato ad acquisire visibilità significativa nei quotidiani analizzati.

Figura 7.4 – Frequenza del termine “femminicidio” per testata giornalistica (1925–2024)



Fonti: Archivi digitali de La Stampa (1.1.1925–1.2.2006), la Repubblica (1.1.1985–31.12.2024), Corriere della Sera (1.1.1925–31.12.2024).

L’analisi delle frequenze mostra con chiarezza che per oltre vent’anni – tra la metà degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Duemila – il termine è praticamente assente nel lessico giornalistico. In *la Repubblica*, il primo uso ricorrente del termine appare nel quinquennio 2000–2004, con dieci occorrenze. Ma è solo nel periodo successivo, tra il 2005 e il 2009, che il numero cresce sensibilmente, fino ad arrivare all’esplosione vera e propria tra il 2010 e il 2014, quando le occorrenze superano le mille. Questo trend continua a salire: tra il 2015 e il 2019 le menzioni raddoppiano quasi, e nel quinquennio successivo, 2020–2024, il termine compare in oltre 3.300 articoli.

Il *Corriere della Sera* mostra una traiettoria simile, seppur con numeri complessivamente più contenuti. Il termine è assente fino al 2005, compare sporadicamente tra il 2005 e il 2009, per poi diffondersi stabilmente nei dieci anni successivi, con 350 occorrenze tra il 2010 e il 2014, e oltre 1.500 tra il 2020 e il 2024.

Diversa è la situazione per *La Stampa*, che – a causa del limite temporale del suo archivio, fermo al 2006 – non consente di osservare

l'affermazione del termine nei due decenni più recenti. Tuttavia, è interessante notare che una delle primissime apparizioni documentate del termine *femminicidio* risale proprio a un articolo pubblicato su *La Stampa* nel 1977, in un contesto in cui si denunciava l'ondata di stupri e violenze contro le donne. In quell'occasione, l'uso della parola era ancora isolato e non definito chiaramente come categoria criminologica o sociologica, ma già anticipava una sensibilità emergente all'interno dei movimenti femministi.

Il ritardo con cui il termine *femminicidio* si impone nel discorso giornalistico non è casuale. Esso riflette la lentezza con cui la società italiana, e con essa i media, hanno riconosciuto la violenza sulle donne non solo come una questione privata o familiare, ma come un problema strutturale e sistemico, legato alle disuguaglianze di genere. L'ingresso del termine *femminicidio* nel lessico giornalistico ha rappresentato un cambiamento significativo nella narrazione della violenza contro le donne. A differenza di epoche precedenti in cui questi fatti venivano descritti con lessico generico o eufemistico, *femminicidio* ha introdotto una parola capace di nominare in modo diretto una realtà strutturale e sistemica, trovando progressiva legittimazione non solo nel linguaggio giornalistico ma anche in quello istituzionale.

La crescita esplosiva delle occorrenze del termine negli ultimi quindici anni non è soltanto un effetto del dibattito femminista e accademico, ma riflette anche l'introduzione di strumenti normativi e politici, come il decreto-legge n. 93 del 2013, noto anche come "legge sul femminicidio", che ha contribuito a legittimare l'uso della parola nel linguaggio istituzionale e mediatico.

Nel complesso, le occorrenze raccolte confermano che *femminicidio* non è soltanto un neologismo recente, ma una vera e propria svolta semantica e culturale, che segna il passaggio da una narrazione individuale e privatistica della violenza a una lettura strutturale, collettiva e politica.

7.5. Elementi di riflessione

L'analisi delle occorrenze lessicali nei tre principali quotidiani italiani tra il 1925 e il 2024 conferma come il linguaggio giornalistico abbia seguito – e in parte contribuito a modellare – l'evoluzione del discorso pubblico sulla violenza maschile contro le donne. In questo arco temporale, si osserva un lento ma significativo slittamento da espressioni che individualizzano, giustificano o neutralizzano la violenza, come *delitto d'onore* e *delitto passionale*, verso un lessico che ne riconosce la natura strutturale e sistemica, come *femminicidio*.

Tra i termini analizzati, *delitto d'onore* rivela una straordinaria persistenza: sopravvive per decenni anche dopo l'abrogazione dell'attenuante nel 1981, con oltre 2.200 articoli solo su *La Stampa*. Questo dato segnala quanto un certo paradigma culturale – fondato sull'idea di un onore maschile violato – abbia continuato a permeare il racconto giornalistico della violenza fino almeno agli anni Novanta.

Uxoricidio si configura invece come un'etichetta giuridica e apparentemente neutra, impiegata con continuità lungo tutto il Novecento, in particolare da *La Stampa* e dal *Corriere della Sera*. La sua durata nel tempo evidenzia una fase intermedia nella narrazione della violenza domestica: da una parte il tentativo di superare l'enfasi giustificazionista dei “delitti d'onore”, dall'altra l'assenza di una piena consapevolezza politica della violenza di genere.

Il termine *delitto passionale* si rivela la formula più longeva e trasversale: utilizzato con sistematicità da tutte le testate fino agli anni Duemila, mantiene un'impronta fortemente narrativa. Attraverso una cornice emotiva, psicologizzante e spesso romanzata, il termine ha contribuito a rappresentare la violenza maschile come un'esplosione incontrollabile di sentimenti, distogliendo l'attenzione dalle sue radici strutturali.

La vera svolta lessicale si verifica con l'introduzione del termine *femminicidio*, che segna una cesura semantica e politica nel discorso pubblico. Se già nel 1977 *La Stampa* ne documenta un uso precoce, è solo a partire dagli anni Duemila – e in particolare dopo il 2010 – che

il termine acquista centralità. Il suo impiego cresce in modo esponenziale su *la Repubblica* (6.632 occorrenze totali, di cui oltre 3 mila tra il 2020 e il 2024) e in misura consistente anche sul *Corriere della Sera* (2.688 occorrenze totali), mentre *La Stampa*, per via della copertura del suo archivio, non consente un confronto aggiornato.

L'affermazione del termine *femminicidio* non è solo il risultato della mobilitazione femminista e del lavoro teorico e attivista di studiose come Diana Russell e Marcela Lagarde, ma riflette anche l'adozione istituzionale del concetto, formalizzata in Italia con la legge n. 119/2013. La sua crescente diffusione segnala un cambio di paradigma: dalla narrazione privatistica di un fatto individuale alla comprensione collettiva e politica di un fenomeno strutturale.

Nel complesso, i dati raccolti restituiscono un panorama dinamico, ma disomogeneo. Il cambiamento lessicale non è stato né lineare né simultaneo: ogni testata ha seguito tempi e traiettorie differenti nell'abbandonare i vecchi schemi e nel recepire nuovi strumenti linguistici. Il passaggio da un linguaggio che assolve a uno che denuncia riflette trasformazioni culturali profonde, ma anche tensioni redazionali, resistenze ideologiche e discontinuità nel modo in cui la violenza maschile viene nominata, raccontata e, infine, compresa.

8. Stereotipi di genere e violenza nel contesto scolastico: analisi e prospettive educative

di Daniela Corso, Stefania Quartarone, Flavio Verrecchia

8.1. Introduzione

Gli stereotipi di genere rappresentano una delle strutture più persistenti della disuguaglianza sociale. Essi operano come categorie cognitive e culturali che assegnano a uomini e donne ruoli, comportamenti e aspettative differenti, definendo ciò che è “appropriato” o “naturale” per ciascun sesso. Tali costruzioni non sono innocue: costituiscono il terreno simbolico su cui si fonda la violenza di genere, intesa non solo come aggressione fisica o sessuale, ma come sistema diffuso di dominio e controllo (Bourdieu, 1998; Butler, 1990).

Nel contesto educativo, gli stereotipi assumono una rilevanza cruciale poiché agiscono in una fase della vita in cui l'identità personale e relazionale è ancora in formazione. La scuola diventa, pertanto, un osservatorio privilegiato per coglierne la genesi e un laboratorio potenziale per la loro decostruzione.

Il volume *Gli insegnanti di fronte agli alunni* (Telefono Arcobaleno, 2025) offre un contributo empirico prezioso per comprendere la diffusione e l'impatto degli stereotipi di genere nelle scuole siciliane. Attraverso un'ampia indagine quantitativa e qualitativa su insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, lo studio esplora la percezione, l'esperienza e le strategie di contrasto adottate dagli educatori rispetto a stereotipi e discriminazioni di genere.

Questo saggio propone una sintesi interpretativa di tali risultati, ponendo l'accento sul legame tra stereotipi, socializzazione e violenza di genere, e delineando le prospettive pedagogiche per una scuola promotrice di uguaglianza e prevenzione.

8.2. Premessa metodologica e quadro di riferimento

L'indagine condotta da Telefono Arcobaleno si inserisce in una lunga tradizione di studi sulla tutela dell'infanzia e sull'educazione alla parità. Essa ha coinvolto un campione rappresentativo per calibrazione del corpo docente siciliano, raccolto tramite questionari online (CAWI) tra aprile e giugno 2025. Il questionario ha esplorato quattro macroaree: abuso infantile, bullismo e cyberbullismo, stereotipi/discriminazioni di genere, e strategie di intervento.

L'approccio metodologico ha previsto una calibrazione statistica cautelativa, per contenere le distorsioni dovute alla natura auto-selezionata del campione. Il focus di questa analisi riguarda in particolare la sezione dedicata agli stereotipi di genere, i quali, come dimostrano i dati, emergono come fenomeno pervasivo, radicato e precocemente osservabile.

Il contesto scolastico è stato scelto non solo per la sua funzione educativa, ma perché costituisce un ambiente di osservazione privilegiato del disagio infantile e adolescenziale, dove gli insegnanti possono cogliere in anticipo i segnali di disuguaglianza e discriminazione. In termini bourdieusiani, la scuola agisce come spazio di riproduzione o di trasformazione del "campo simbolico" della società (Bourdieu, 1984): può cioè perpetuare gli stereotipi o diventare luogo di emancipazione.

8.3. Diffusione e natura degli stereotipi di genere nel contesto scolastico

Quasi la metà dei docenti (48,9%) dichiara di essersi confrontata con fenomeni di stereotipi o discriminazioni di genere nella propria

esperienza scolastica. La percentuale cresce con l'età degli alunni, raggiungendo il 69,9% nella scuola secondaria di primo grado, ma non è trascurabile neppure nella scuola dell'infanzia (13,9%), dove emergono i primi segnali di interiorizzazione di ruoli differenziati.

Gli stereotipi, in questo contesto, si manifestano attraverso la riproduzione di modelli culturali dicotomici: il maschile associato alla forza, alla razionalità e alla leadership; il femminile alla dolcezza, alla cura e alla sensibilità. Si tratta di polarità che, come osserva Connell (2005), costituiscono l'architrave della maschilità egemonica, ossia di un modello di dominio che struttura la gerarchia di genere.

L'indagine conferma che questi modelli non derivano esclusivamente dalla scuola, ma da un intreccio di influenze sociali e mediatiche. Tuttavia, la scuola, lungi dall'essere neutrale, può contribuire alla loro riproduzione implicita attraverso libri di testo, linguaggio, modalità di valutazione e aspettative differenziate verso maschi e femmine (Sadker e Sadker, 1994).

In termini teorici, gli stereotipi agiscono come schemi cognitivi di semplificazione (Tajfel, 1981) che rispondono al bisogno umano di categorizzare la realtà, ma che, applicati al genere, assumono una valenza normativa e discriminatoria. L'apprendimento precoce di questi schemi produce effetti duraturi sulla percezione di sé e dell'altro, come già indicavano le ricerche di Mead (1935) sulla costruzione culturale dei ruoli sessuali.

8.4. Contesti di apprendimento e interiorizzazione degli stereotipi

Gli insegnanti identificano come principali contesti di apprendimento degli stereotipi la famiglia (90%), seguita da internet e social media (85,8%), cultura e media tradizionali (75,9%), sport (66,3%), scuola (62,7%) e religione (60,4%).

Questo pluralismo di fonti conferma quanto sostenuto da Berger e Luckmann (1966): la realtà sociale è costruita collettivamente attraverso l'interiorizzazione di modelli culturali che assumono lo statuto di "naturali".

Nella famiglia, la divisione tradizionale dei compiti e dei ruoli rappresenta spesso il primo laboratorio di socializzazione differenziata. I media digitali, d'altra parte, amplificano modelli stereotipati, attraverso un linguaggio ipersessualizzato e performativo che normalizza l'oggettivazione femminile (Gill, 2007). Lo sport, infine, perpetua l'idea di competenza fisica e agonismo come prerogative maschili.

La scuola, pur non essendo la fonte principale, funge da luogo di rinforzo o di contrasto. Gli insegnanti con meno anni di servizio riconoscono più frequentemente la scuola come contesto di apprendimento degli stereotipi, a indicare una crescente consapevolezza pedagogica nelle nuove generazioni di docenti.

Come sostiene Bruner (1990), l'educazione non trasmette soltanto saperi, ma "modi di costruire il mondo": ciò che la scuola insegna implicitamente attraverso linguaggio, interazioni e curricula è altrettanto influente quanto i contenuti espliciti.

8.5. Impatti psicologici e sociali degli stereotipi di genere

Gli stereotipi influenzano profondamente l'identità personale, la percezione di sé e le relazioni sociali. L'88,9% degli insegnanti ritiene che essi incidano sul senso di identità e sull'autostima; l'82,2% afferma che determinano le aspettative sui ruoli maschili e femminili; il 75,5% riconosce che condizionano le scelte scolastiche e professionali.

L'interiorizzazione precoce di ruoli rigidi produce limitazioni psicologiche e cognitive. Le bambine possono sviluppare una minore fiducia nelle proprie competenze in ambiti tradizionalmente "maschili" (matematica, scienze), mentre i bambini apprendono che l'empatia e la vulnerabilità non appartengono al loro repertorio emotivo.

Come osserva Carol Gilligan (1982), questa asimmetria genera un "deficit relazionale" che impoverisce entrambi i generi, impedendo la piena espressione dell'identità.

Il dato più allarmante del rapporto è che il 73,4% dei docenti riconosce negli stereotipi un potenziale di legittimazione della violenza

nelle relazioni affettive. In altri termini, la violenza non appare come devianza, ma come estensione coerente di modelli relazionali basati sul dominio e sul controllo.

Bourdieu (1998) definisce questo meccanismo “violenza simbolica”: una forma di potere invisibile che induce i soggetti dominati ad accettare come naturali le proprie condizioni di subordinazione.

Gli insegnanti osservano inoltre una maggiore tendenza dei maschi a conformarsi agli stereotipi di genere (34,4%) rispetto alle femmine (23,5%), e una diffusa percezione che i ragazzi si sentano giudicati negativamente se adottano comportamenti “femminili” (42,3%). Questo fenomeno, che Connell (2005) descrive come *policing of masculinity*, rappresenta un dispositivo di controllo interno al gruppo dei pari che rafforza la maschilità egemonica e marginalizza ogni forma di diversità.

8.6. Dalla discriminazione alla violenza: la funzione legittimante degli stereotipi

Il passaggio dalla rappresentazione stereotipata alla violenza è un continuum. Gli stereotipi operano come matrici di senso che rendono socialmente accettabili i rapporti di potere asimmetrici.

Il rapporto mostra come i comportamenti di svalutazione e prevaricazione si manifestino già nella prima adolescenza: il 13,4% degli insegnanti rileva che i maschi giudicano spesso il valore delle compagne in base all’aspetto fisico; il 5,5% segnala casi di squalifica verbale; il 3,7% riferisce che alcuni alunni ritengono legittimo l’uso di comportamenti aggressivi verso le coetanee. Questi dati riflettono un modello culturale di dominio maschile, alimentato da immagini mediatiche e linguaggi che sessualizzano e oggettivano il corpo femminile. La violenza di genere è sostenuta da un “immaginario virile” che concepisce il potere e la sessualità come strumenti di affermazione. In tale quadro, l’aggressività non è un’eccezione, ma un modo legittimo di riaffermare l’ordine simbolico del maschile.

L'educazione gioca qui un ruolo decisivo: può contribuire alla normalizzazione della violenza o alla sua decostruzione. La mancata consapevolezza del legame tra linguaggio, stereotipi e potere rende difficile riconoscere la violenza nelle sue forme simboliche e relazionali. Butler (1990) sottolinea che il genere non è un'essenza, ma una performance reiterata di atti e discorsi: modificare il linguaggio educativo significa quindi ridefinire la realtà stessa delle relazioni di genere.

8.7. Il ruolo della scuola come agente di prevenzione

La scuola emerge dal rapporto come un attore sociale centrale nel contrasto alla violenza di genere. Oltre il 75% degli istituti organizza attività di riflessione e sensibilizzazione sugli stereotipi, l'86% promuove interventi individuali con gli alunni discriminanti, e l'81% coinvolge le famiglie in percorsi di dialogo.

Queste pratiche dimostrano una crescente attenzione alla dimensione educativa della parità, ma anche la necessità di una strutturazione sistematica degli interventi.

Il limite principale riguarda l'assenza di figure professionali stabili (psicologi, pedagogisti) e di protocolli condivisi. Solo il 35% delle scuole dispone di personale specializzato, e appena il 32% possiede un protocollo di intervento contro la discriminazione di genere.

Tale carenza evidenzia il rischio di un approccio episodico o emergenziale, privo di continuità. Come osserva Nussbaum (2011), la formazione etica e civica alla parità richiede un lavoro quotidiano di coltivazione delle "capacità morali", non progetti sporadici.

La scuola può diventare un laboratorio di democrazia relazionale, promuovendo modelli di cooperazione, ascolto e rispetto. Ciò implica integrare la prospettiva di genere nei curricula, nei materiali didattici e nelle pratiche comunicative quotidiane, per favorire quella che Braidotti (2013) definisce una "pedagogia della differenza non gerarchica".

8.8. La formazione degli insegnanti come strumento di contrasto

Il 90,1% dei docenti riconosce l'importanza di una formazione specifica sugli stereotipi e la violenza di genere, con punte più elevate tra le donne e gli insegnanti di sostegno. Questo consenso quasi unanime evidenzia una consapevolezza crescente, ma anche una lacuna formativa strutturale.

La formazione dovrebbe svilupparsi su tre livelli:

- **Cognitivo-critico:** fornire conoscenze teoriche sui meccanismi di costruzione sociale del genere, sulla violenza simbolica e sui diritti umani.
- **Emotivo-relazionale:** promuovere l'educazione alle emozioni, all'empatia e alla gestione dei conflitti (Goleman, 1995).
- **Pratico-operativo:** offrire strumenti per riconoscere segnali di disagio, discriminazione e violenza, e per attivare procedure di tutela.

In linea con le teorie di Freire (1970), la formazione degli insegnanti deve essere concepita come un processo di coscientizzazione: non mera trasmissione di competenze, ma trasformazione del modo di guardare la realtà.

La scuola, per prevenire la violenza, deve formare educatori capaci di leggere i comportamenti stereotipati come segnali di un sistema simbolico da decostruire, non come semplici “problemi disciplinari”.

L'educazione alla parità di genere, se condotta con continuità e profondità, può generare quella che Crenshaw (1991) chiama “consapevolezza intersezionale”, ovvero la capacità di riconoscere come le oppressioni di genere si intreccino con altre disuguaglianze (classe, etnia, orientamento, disabilità).

8.9. Conclusioni: verso una pedagogia della parità e della prevenzione

Gli stereotipi di genere, lungi dall'essere semplici rappresentazioni culturali, costituiscono una forma primaria di violenza simbolica che

prepara e giustifica la violenza concreta. La ricerca di Telefono Arco-baleno (2025) mostra che tali stereotipi sono già pienamente operativi in età scolare e che la loro interiorizzazione condiziona comportamenti, aspettative e relazioni.

Contrastare gli stereotipi significa agire sulle radici culturali della violenza di genere. La scuola, per la sua funzione formativa e inclusiva, rappresenta il luogo più adatto per promuovere una pedagogia della parità fondata su tre principi cardine:

- Riconoscimento: comprendere le differenze senza gerarchizzarle;
- Decostruzione: analizzare criticamente i linguaggi, le narrazioni e i modelli che perpetuano la disuguaglianza;
- Ricostruzione: proporre nuovi paradigmi relazionali basati sulla reciprocità, la cura e la corresponsabilità.

Una scuola che educa alla parità non è solo uno spazio di apprendimento, ma un presidio di cittadinanza democratica.

Come afferma Martha Nussbaum (2011), educare all'uguaglianza significa formare cittadini capaci di empatia e di rispetto, in grado di riconoscere l'umanità dell'altro come fondamento della giustizia. In questa prospettiva, la prevenzione della violenza di genere non è un obiettivo marginale, ma una componente essenziale dell'educazione alla convivenza civile e alla dignità umana.

Parte V

Allegati e approfondimenti

A1. Tavole di dati

di Flavio Verrecchia

Tavola A1.1 – Vittime di omicidio, per genere, alcuni anni 1967-2024 (valori assoluti e per 100.000 abitanti)

	Omi- cidi	Omicidi per 100.000 abitanti	di cui vittime donne	di cui vittime donne (per 100.000 abitanti)	di cui vittime donne (per 10 omi- cidi)
1864	2.026	8,4	255	2,1	1
1865	2.359	9,7	292	2,3	1
1866	3.068	14,1	360	2,8	1
1867	2.626	10,8	307	2,5	1
...					
2004	711	1,2	186	0,6	3
....					
2014	476	0,8	148	0,5	3
...					
2024	319	0,5	113	0,4	4

Fonte: Regno d'Italia, Istat, Ministero dell'Interno.

Note: (a) I dati del 1866 non includono il Veneto.

Tavola A1.2 – Vittime di omicidio, per genere, anni 2008-2024 (valori assoluti)

	Vittime di omicidio (Istat)	di cui vittime di genere maschile (Istat)	di cui vittime di genere femminile (Istat)	Vittime di genere femminile (Ministero dell'Interno)
2002	642	455	187	
2003	716	524	192	
2004	711	525	186	
2005	600	468	132	
2006	620	439	181	
2007	632	482	150	
2008	613	464	149	
2009	589	417	172	
2010	528	370	158	
2011	551	381	170	
2012	528	368	160	
2013	502	323	179	
2014	476	328	148	
2015	469	328	141	145
2016	400	251	149	152
2017	357	234	123	132
2018	345	212	133	142
2019	315	204	111	113
2020	286	170	116	119
2021	303	184	119	123
2022	322	196	126	130
2023	334	217	117	120
2024				113

Fonte: Istat, Ministero dell'Interno.

Note: ultimi dati disponibili.

Tavola A1.3 – Vittime di omicidio di genere femminile, rispetto alla relazione con l'autore, anni 2008-2023 (valori assoluti e percentuali)

	di cui l'omicida è partner, ex, o altro parente (#)	di cui l'omicida è partner o ex (#)	Vittime di genere femminile (% sul totale)	di cui l'omicida è partner, ex, o altro parente (% sul totale vittime di genere femminile)	di cui l'omicida è partner o ex (%sul totale vittime di genere femminile)
2002	98	72	29,1	52,4	38,5
2003	103	79	26,8	53,6	41,1
2004	112	72	26,2	60,2	38,7
2005	78	54	22,0	59,1	40,9
2006	121	91	29,2	66,9	50,3
2007	97	64	23,7	64,7	42,7
2008	106	66	24,3	71,1	44,3
2009	120	83	29,2	69,8	48,3
2010	99	62	29,9	62,7	39,2
2011	112	82	30,9	65,9	48,2
2012	106	74	30,3	66,3	46,3
2013	117	76	35,7	65,4	42,5
2014	114	81	31,1	77,0	54,7
2015	106	70	30,1	75,2	49,6
2016	109	76	37,3	73,2	51,0
2017	89	54	34,5	72,4	43,9
2018	106	73	38,6	79,7	54,9
2019	93	68	35,2	83,8	61,3
2020	97	67	40,6	83,6	57,8
2021	100	70	39,3	84,0	58,8
2022	104	61	39,1	82,5	48,4
2023	94	63	35,0	80,3	53,8

Fonte: Istat, Ministero dell'Interno.

Note: ultimi dati disponibili.

Tavola A1.4 – Vittime di omicidio, Grecia, Spagna, Francia e Italia, anni 2008-2023 (per 100.000 abitanti)

	Greece	Spain	France	Italy
2008	1,29	0,93	1,60	1,05
2009	1,37	0,86	1,27	1,00
2010	1,58	0,84	1,23	0,89
2011	1,65	0,83	1,32	0,93
2012	1,50	0,77	1,20	0,89
2013	1,39	0,65	1,18	0,85
2014	0,98	0,69	1,20	0,80
2015	0,86	0,65	1,55	0,77
2016	0,78	0,63	1,17	0,67
2017	0,80	0,66	1,06	0,62
2018	0,92	0,62	1,04	0,60
2019	0,73	0,71	1,12	0,53
2020	0,73	0,63	1,03	0,48
2021	0,73	0,61	1,08	0,51
2022	1,12	0,69	1,21	0,55
2023	0,83	0,69	1,30	0,57

Fonte: Eurostat online.

Tavola A1.5 – Vittime di omicidio, Grecia, Spagna, Francia e Italia, anni 2008-2023 (valori assoluti)

	Greece	Spain	France	Italy
2008	144	426	1.021	615
2009	152	399	819	590
2010	176	390	796	529
2011	184	387	856	552
2012	166	362	784	530
2013	153	302	777	506
2014	107	323	792	487
2015	93	302	1.029	471
2016	84	294	779	404
2017	86	307	710	376
2018	99	289	696	360
2019	78	331	753	317
2020	78	298	692	285
2021	78	290	734	303
2022	117	325	821	322
2023	86	331	887	338

Fonte: Eurostat online.

Tavola A1.6 – Vittime di omicidio di genere femminile, Grecia, Spagna, Francia e Italia, anni 2008-2023 (valori assoluti)

	Greece	Spain	France	Italy
2008	33			147
2009	25	132		173
2010	34	152		153
2011	32	128		161
2012	39	124		150
2013	50	121		180
2014	27	127		153
2015	30	121	361	143
2016	26	113	282	151
2017	23	113	257	132
2018	29	117	223	141
2019	19	126	261	111
2020	19	119	194	116
2021	19	97	228	119
2022	45	121	237	126
2023	18	111	261	118

Fonte: Eurostat online.

Tavola A1.7 – Vittime di omicidio di genere femminile, anni 2008-2023 (valori percentuali)

	Greece	Spain	France	Italy
2008	22,9			23,9
2009	16,4	33,1		29,3
2010	19,3	39,0		28,9
2011	17,4	33,1		29,2
2012	23,5	34,3		28,3
2013	32,7	40,1		35,6
2014	25,2	39,3		31,4
2015	32,3	40,1	35,1	30,4
2016	31,0	38,4	36,2	37,4
2017	26,7	36,8	36,2	35,1
2018	29,3	40,5	32,0	39,2
2019	24,4	38,1	34,7	35,0
2020	24,4	39,9	28,0	40,7
2021	24,4	33,4	31,1	39,3
2022	38,5	37,2	28,9	39,1
2023	20,9	33,5	29,4	34,9

Fonte: elaborazioni degli autori su dati

Bibliografia

Capitolo 1

Corriere della Sera. (1876–2024). *Archivio digitale del Corriere della Sera (5 marzo 1876 – 31 dicembre 2024)*. Milano: RCS MediaGroup.

Regno d'Italia. (1869). *Morti violente. Statistiche del Regno d'Italia. Anno 1867*. Roma.

Regno d'Italia. (1871). *Morti violente. Statistiche del Regno d'Italia. Anno 1870*. Roma.

Capitolo 2

Baldry, A. C. (2016). *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*. Milano: FrancoAngeli.

Bourdieu, P. (1998). *La domination masculine*. Paris: Le Seuil. [trad. it. *Il dominio maschile*. Milano: Feltrinelli, 1998].

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge.

Connell, R. W. (1987). *Gender and power: Society, the person and sexual politics*. Stanford: Stanford University Press.

Connell, R. W. (2002). *Gender*. Cambridge: Polity Press.

European Council. (2011). *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)*. Strasbourg: Council of Europe.

Gracia, E., & Merlo, J. (2016). *Intimate partner violence against women and the Nordic paradox. Social Science & Medicine*, 157, 27–30.

Istat. (2024). *Le vittime di omicidio – Anno 2023*. Roma: Istituto Nazionale di Statistica.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). *Gender Equality in a Changing World: Taking Stock and Moving Forward*. Paris: OECD Publishing.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. (2025). *Libro bianco sulla violenza di genere*. Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- Puglisi, F. (2018). *Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*. Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Doc. XXII-bis n. 9.
- Re, L. (2024). *Un cammino difficile. Il contrasto alla violenza contro le donne e basata sul genere in Italia*. *Jura Gentium*, XXI(1), 5–58.
- Sabbadini, L. L. (2025). *Il paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia*. Venezia: Marsilio.
- Spinelli, B. (2008). *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*. Milano: FrancoAngeli.
- Valente, V. (2022). *Relazione finale sull'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Doc. XXII-bis n. 15.
- Walker, L. (1979). *The battered woman*. New York: Harper & Row.
- Walby, S. (2011). *The future of feminism*. Cambridge: Polity Press.
- World Health Organization. (2013). *Global and regional estimates of violence against women*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2019). *RESPECT Women: Preventing violence against women*. Geneva: WHO.

Capitolo 3

- Corriere della Sera*. (1876–2024). *Archivio digitale del Corriere della Sera (5 marzo 1876 – 31 dicembre 2024)*. Milano: RCS MediaGroup.
- ISTAT. (2024). *Vittime di omicidio. Anno 2023* [Statistiche report]. Roma: Istituto Nazionale di Statistica. Disponibile online.

Capitolo 4

- Dipartimento per le Pari Opportunità & ISTAT. (2015). *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014* (5 giugno 2015). Roma: ISTAT. Disponibile su https://www.istat.it/wp-content/uploads/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf
- Dipartimento per le Pari Opportunità & ISTAT. (2016). *Stalking sulle donne. Anno 2014* (24 novembre 2016). Roma: ISTAT. Disponibile su <https://www.istat.it/wpcontent/uploads/2011/01/stalking-ultimissimo.pdf>
- Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11. *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 45 del 24 febbraio 2009.
- Legge 23 aprile 2009, n. 38. *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 94 del 23 aprile 2009.
- ISTAT. (2007). *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006* (21 febbraio 2007). Roma: ISTAT. Disponibile su <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2011/07/testointegrale.pdf>

- ISTAT. (2011). *Indagine Multiscopo sulle famiglie: Sicurezza dei cittadini. Indagine 1997–1998*. Roma: ISTAT. Disponibile su <https://www.istat.it/microdati/sicurezza-dei-cittadini-anni-1997-2002/>
- ISTAT. (2015). *Nota metodologica. La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*. Roma: ISTAT. Disponibile su <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2015/06/nota-metodologica-violenza.pdf>
- ISTAT. (n.d.). *Quadro informativo “Violenza sulle donne”*. Roma: ISTAT. Disponibile su <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/>
- ONU. (1993). *A/RES/48/104. Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne*. New York: United Nations. Disponibile su <https://docs.un.org/en/A/RES/48/104>

Capitolo 5

- Allegri, P. (2023). *Dispositivi di monitoraggio elettronico. Un’analisi del sistema di sorveglianza a distanza nel contesto italiano*. In *Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*. Roma: Associazione Antigone.
- Basile, F. (2020). *La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco al Codice Rosso. Diritto Penale e Uomo – Criminal Law and Human Condition*, (aprile), 1–25.
- Beccaria, C. (1994). *Dei delitti e delle pene* (F. Venturi, a cura di). Torino: Einaudi. (Opera originale pubblicata nel 1764).
- Cardinale, N. (2025). *I primi effetti del Codice Rosso sulla repressione penale della violenza domestica: uno sguardo alla giurisprudenza in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*. In C. Pecorella, E. Biaggioni, L. Bontempi, E. Canevini, P. Di Nicola Travaglini, M. Dova, F. Garisto, & F. Roia (a cura di), *Osservatorio sulla violenza contro le donne* (n. 1/2025). Roma: Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
- CEDAW – Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2024). *Concluding observations on the eighth periodic report of Italy* (CEDAW/C/ITA/CO/8). Geneva: United Nations.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. (2021). *Relazione conclusiva: Una prospettiva comparata sul contrasto alla violenza di genere* (Doc. XXII-bis, n. 5). Roma: Senato della Repubblica.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. (2021). *Relazione sui femminicidi e sulla risposta istituzionale* (Doc. XXII-bis, n. 7). Roma: Senato della Repubblica.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. (2022). *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza* (Doc. XXII-bis, n. 8). Roma: Senato della Repubblica.
- Consiglio d’Europa. (2011). *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)*. Istanbul, 11 maggio 2011. Ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.

- Demurtas, P., Peroni, C., & Scarcella, E. (2025). *Evaluating the success of programmes for perpetrators of violence as an accountability practice*. *AG About-Gender – International Journal of Gender Studies*, 14(27), 1–23.
- D’Onofrio, R. (2024). *La tutela della vulnerabilità: dal Codice Rosso alla legge 23 novembre 2023, n. 168*. Roma: Ministero della Giustizia – Ufficio Studi.
- D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. (2024). *Report annuale 2024 – Rilevazione dati*. Roma: D.i.Re.
- Direzione Centrale della Polizia Criminale. (2020). *La violenza contro le donne: Il punto*. Roma: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- Direzione Centrale della Polizia Criminale. (2021). *Un anno di Codice Rosso: Reati spia e femminicidi – Il punto*. Roma: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- Direzione Centrale della Polizia Criminale. (2024). *Analisi criminologica della violenza di genere*. Roma: Ministero dell’Interno – Servizio Analisi Criminale.
- GREVIO. (2020). *Rapporto di valutazione sull’attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia*. Strasburgo: Consiglio d’Europa.
- ISTAT. (2024, 25 novembre). *La violenza sulle donne: nuovi dati Istat* [Comunicato stampa]. Roma: Istituto Nazionale di Statistica.
- Massaro, A. (2025). *La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull’ordinamento italiano*. *Sistema Penale*, 3/2025, 107–129.
- Parlamento italiano (2019). *Legge 19 luglio 2019, n. 69. Modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Codice Rosso)*. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Serie Generale, n. 173 del 25 luglio 2019.
- Peloso, C. (2020). *Il “Codice Rosso”: risvolti processuali e sostanziali di un’emorragia culturale e sociale attuale*. *La Legislazione Penale*, 21 luglio 2020.

Capitolo 6

- CEDAW – Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2017). *General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19* (CEDAW/C/GC/35). Geneva: United Nations.
- CEDAW – Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2024). *Concluding observations on the eighth periodic report of Italy* (CEDAW/C/ITA/CO/8). Geneva: United Nations.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (2021). *Relazione sulla vittimizzazione secondaria nei procedimenti civili e minorili*. Roma: Senato della Repubblica.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (2021). *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze (biennio 2017–2018)*. Roma: Senato della Repubblica.
- Consiglio d’Europa (2011). *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la vio-*

- lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Istanbul, 11 maggio 2011. Ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- Consiglio Superiore della Magistratura – CSM (2024). *Relazione del Gruppo di lavoro finalizzato alla verifica delle linee guida in tema di trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere*. Roma: CSM.
- Corte di Cassazione (2021). *Ordinanza n. 13217*. Roma: Corte Suprema di Cassazione.
- Corte di Cassazione (2022). *Ordinanza n. 9691*. Roma: Corte Suprema di Cassazione.
- Corte di Cassazione (2023). *Ordinanza n. 47121*. Roma: Corte Suprema di Cassazione.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (2009). *Opuz v. Turkey*, App. n. 33401/02, 9 giugno. Strasburgo: CEDU.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (2017). *Talpis v. Italy*, App. n. 41237/14, 2 marzo. Strasburgo: CEDU.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (2022). *Landi v. Italy*, App. n. 10929/19, 7 aprile. Strasburgo: CEDU.
- D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza (2022). *Vittimizzazione istituzionale nei tribunali civili e minorili*. Roma: D.i.Re.
- D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza (2024). *Rapporto delle Associazioni di Donne per il GREVIO – Primo ciclo di valutazione tematica Italia*. Roma: D.i.Re.
- D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza (2024). *Report annuale 2024 – Rilevazione dati*. Roma: D.i.Re.
- GREVIO (2020). *Rapporto di valutazione sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia*. Strasburgo: Consiglio d'Europa.
- Manjoo, R (2012). *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences – Addendum: Mission to Italy (15–26 January 2012)* (A/HRC/20/16/Add.2). United Nations Human Rights Council, 20th Session.

Capitolo 7

- Butler, J. (1997). *Excitable Speech: A Politics of the Performative*. New York: Routledge.
- Lagarde y de los Ríos, M. (2016). *Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas* (2ª ed.). México: Siglo XXI Editores.
- Melandri, L. (2011). *Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Russell, D. E. H., & Radford, J. (1992). *Femicide: The Politics of Woman Killing*. New York: Twayne Publishers.
- Spinelli, B. (2016). *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*. Milano: FrancoAngeli.

Capitolo 8

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1998). *La domination masculine*. Paris: Le Seuil. [trad. it. *Il dominio maschile*. Milano: Feltrinelli, 1998].
- Braidotti, R. (2013). *The Posthuman*. Cambridge: Polity Press.
- Bruner, J. (1990). *Acts of Meaning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.
- Freire, P. (1970). *Pedagogia degli oppressi*. Milano: Mondadori.
- Gill, R. (2007). *Gender and the Media*. Cambridge: Polity Press.
- Gilligan, C. (1982). *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ*. New York: Bantam Books.
- Mead, M. (1935). *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*. New York: Morrow.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press
- Sadker, M., & Sadker, D. (1994). *Failing at fairness: How America's schools cheat girls*. New York: Charles Scribners Sons, Macmillan Publishing Co.
- Tajfel, H. (1981). *Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Telefono Arcobaleno. (2025). *Gli insegnanti di fronte agli alunni*. Milano: FrancoAngeli.

Curatori e autori

Curatori

Daniela Corso: psicologa-psicoterapeuta a orientamento sistemico-relazionale con un'esperienza ventennale nell'ambito delle tematiche della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza presso il Telefono Arcobaleno. È formatore esperto in ambito sociosanitario e scolastico. È direttore del Servizio Tutela Minori di Telefono Arcobaleno, opera a livello clinico e psico-sociale e collabora con l'Autorità giudiziaria in sede civile e penale. È psicologo esperto a supporto del Pubblico Ministero e della Polizia giudiziaria nell'assunzione della testimonianza del minore presunta vittima di violenza nell'ambito del c.d. Codice Rosso.

Flavio Verrecchia: dottore di ricerca in scienze statistiche economiche e sociali. È responsabile del Centro studi Telefono Arcobaleno, primo ricercatore all'ISTAT, professore a contratto di Statistica presso il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell'Università di Milano Bicocca, professore a contratto di Statistica economica presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Pavia e professore a contratto di statistica applicata presso la Scuola di Economia e Management dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC.

Hanno collaborato a questo volume

Simona Ballabio: dottore di ricerca in Sociologia applicata e Metodologia della ricerca sociale. È primo ricercatore all'ISTAT, professore a contratto di Statistica presso il Dipartimento di Scienze Economiche-Aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università di Milano-Bicocca.

Arianna Carra: dottore di ricerca in Statistica. È primo tecnologo all'ISTAT, professore a contratto di statistica presso il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell'Università di Milano Bicocca.

Stefania Quartarone: psicologa-psicoterapeuta a orientamento sistemico-relazionale con un'esperienza ventennale nell'ambito delle tematiche della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza presso il Telefono Arcobaleno. È formatore esperto in ambito sociosanitario e scolastico, opera a livello clinico e psico-sociale e collabora a supporto dell'Autorità giudiziaria in sede civile.

Elena Sorba: dottoranda in Communications, Markets and Society presso l'Università IULM di Milano. È ricercatrice a contratto del Centro studi Telefono Arcobaleno.

Vi aspettiamo su:

www.francoangeli.it

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE
LE VOSTRE RICERCHE.



**Management, finanza,
marketing, operations, HR**

**Psicologia e psicoterapia:
teorie e tecniche**

**Didattica, scienze
della formazione**

**Economia,
economia aziendale**

Sociologia

Antropologia

Comunicazione e media

Medicina, sanità



**Architettura, design,
territorio**

**Informatica, ingegneria
Scienze**

**Filosofia, letteratura,
linguistica, storia**

Politica, diritto

**Psicologia, benessere,
autoaiuto**

Efficacia personale

**Politiche
e servizi sociali**

FrancoAngeli

La passione per le conoscenze

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835185314



La violenza contro le donne rappresenta una delle più gravi e persistenti violazioni dei diritti umani, nonché un fenomeno sociale di natura strutturale, radicato nei rapporti di potere asimmetrici tra uomini e donne. Essa non può essere ridotta a una mera sequenza di episodi isolati, poiché si inserisce in un sistema culturale e simbolico che, attraverso stereotipi, norme sociali e ruoli di genere, legittima e riproduce profonde disuguaglianze. Affrontare la violenza di genere implica il riconoscimento della sua dimensione storica, culturale e politica. Si tratta di un fenomeno complesso che si manifesta in forme molteplici incidendo in modo significativo sulla libertà, la dignità e la cittadinanza delle donne. La comprensione e il contrasto richiedono un approccio integrato, capace di coniugare la conoscenza teorica con l'azione normativa e la trasformazione culturale. In questa prospettiva, la formazione degli operatori, l'applicazione rigorosa delle leggi e il superamento degli stereotipi di genere costituiscono strumenti essenziali per la prevenzione della violenza.

L'organizzazione Telefono Arcobaleno ha avviato uno studio basato su dati di fonte ufficiale con l'obiettivo di analizzare l'eventuale presenza di discontinuità nei dati sulla violenza contro le donne e sui femminicidi, discontinuità che, nelle intenzioni del legislatore, il cosiddetto Codice Rosso avrebbe dovuto determinare. I risultati, oltre a restituire un quadro aggiornato al 2024 della violenza contro le donne, consentono di valutare l'efficacia delle strategie di intervento introdotte dal Codice Rosso a tutela delle vittime e migliorare i modelli di intervento e le politiche.

A cinque anni dall'entrata in vigore del Codice Rosso, i dati restano tuttavia sconcertanti: il numero dei femminicidi non mostra una significativa tendenza alla diminuzione. La società è complessivamente meno violenta, eppure nel lungo periodo è aumentata la quota di donne uccise, passando da una su dieci a quattro su dieci uccisioni complessive dal periodo postunitario a oggi. Ancora più preoccupante è il fatto che tali delitti si consumino con crescente frequenza all'interno degli spazi familiari e affettivi, che dovrebbero garantire protezione e sicurezza. Negli anni più recenti, oltre l'80% delle donne assassinate risultano vittime di partner, ex partner o altri familiari, rendendo di fatto sovrapponibile la categoria delle donne uccise a quella dei femminicidi.

L'Associazione Telefono Arcobaleno Onlus, ente internazionale a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza da sempre impegnato nella ricerca della risposta più adeguata alla complessità delle problematiche minorili, è una Organizzazione libera e indipendente che dal 1996 si batte per l'affermazione dei diritti universali dell'uomo e, in particolare, dei bambini. Oggi è una delle principali Organizzazioni internazionali impegnate nel contrasto della pedofilia on line e nella lotta contro ogni forma di sfruttamento sessuale dei bambini. Realizza interventi in oltre cento Paesi del mondo per difendere i diritti dei fanciulli di qualunque nazionalità, provenienza, razza e cultura.